

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale

Agenti commercio
indennità contrattuali



Bandi e finanziamenti

Avvio nuove attività
Fondo rotazione



Welfare

Libro bianco
sul nuovo Welfare



Formazione

Nuove opportunità
con il fondo ForTe



Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

Rappresentante lavoratori
per la sicurezza



Commercio estero

Lampade a incandescenza
divieto di vendita



Tributario

Irap: parziale
deducibilità



Economico

Distribuzione: mappatura
area milanese (seguito)



Legale

Finanziamento controlli
sanitari ufficiali



Unione

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano
N° 198 - Giugno 2009 - Anno LIII Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano

É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



Chiamateci per un preventivo gratuito.

Convenzione A.M.I.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a convenzioneamica@gestioneprevidenza.it o chiama il numero verde.

Numero Verde
800-455999

CONVENZIONE
A.M.I.C.A. 
TUTTO PREVISTO



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Agenti e rappresentanti. Commissione di conciliazione **Pag. 1**
- ▶ Ammortizzatori sociali. Avviso comune **Pag. 2**
- ▶ Fondo Est. **Pag. 3**
- ▶ Libro unico. Abolizione del prospetto riepilogativo annuale **Pag. 4**
- ▶ Ammortizzatori sociali. Accordo ministero del Lavoro-Regione Lombardia. **Pag. 4**
- ▶ Libro unico e lavoratori somministrati. . . **Pag. 5**
- ▶ Cigs in deroga. Nuovo modello Inps . . **Pag. 8**
- ▶ Tfr e Cigs. **Pag. 9**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Infortunio in itinere **Pag. 10**
- ▶ Reintegrazione nel posto di lavoro. . . **Pag. 10**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento e reintegrazione **Pag. 11**
- ▶ Licenziamento disciplinare **Pag. 11**

Rapporto di agenzia e rappresentanza

- ▶ Indennità di cessazione e risarcimento del danno **Pag. 11**

suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica sia subordinato alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione presso la Commissione di conciliazione territorialmente competente.

Il 30 marzo 2009 l'Unione Ctsp e la Fnaarc Milano hanno siglato l'accordo per la costituzione della competente Commissione paritetica territoriale.

L'attività di segreteria per il funzionamento della Commissione paritetica territoriale è curata dai Servizi Sindacali dell'Unione Ctsp ed alla stessa le aziende che risultino in regola con i contributi associativi potranno rivolgersi per informazioni (tel. 02.7750314-315; fax n. 02.7750488; e-mail: sindacale@unione.milano.it).

▶ ACCORDO tra Unione Ctsp e Fnaarc Milano del 30 marzo 2009. **Costituzione della Commissione paritetica territoriale per il riconoscimento delle indennità contrattuali ad agenti e rappresentanti di commercio.**

Articolo 1

Si costituisce presso l'Unione Ctsp - Corso Venezia, 49 - Milano (tel. 02.7750314-315; fax n. 02.7750488; e-mail: sindacale@unione.milano.it) la Commissione paritetica territoriale per la composizione delle vertenze individuali degli agenti o rappresentanti di commercio di cui all'art. 18 del vigente Aec.

Alla Commissione paritetica territoriale sono demandate tutte le controversie aventi ad oggetto il contratto di agenzia per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal decreto legislativo n. 80198 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le procedure disciplinate dal presente accordo.

La Commissione paritetica territoriale è composta da un rappresentante Unione Ctsp e da un rappresentante della Fnaarc Milano, firmataria del presente accordo, cui l'agente o il rappresentante di commercio sia iscritto o abbia conferito mandato.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a inoltrare alla Segreteria della Commissione paritetica territoriale la richiesta di esperire il tentativo di conciliazione.

La richiesta deve contenere gli elementi essenziali della controversia e va inoltrata con le seguenti modalità, tra loro alternative:

- spedizione a mezzo lettera raccomandata A/R;
- trasmissione a mezzo fax;
- raccomandata a mano in duplice copia;
- altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

In PRIMO PIANO

RAPPORTI DI LAVORO

Agenti e rappresentanti Commissione

di conciliazione per il riconoscimento delle indennità contrattuali

Il recente rinnovo dell'Aec per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza nel settore commerciale ha previsto che il riconoscimento all'agente dell'indennità



Sindacale

La Segreteria provvederà, entro 20 giorni, a convocare la Commissione paritetica territoriale e ad avvertire le parti interessate con lettera raccomandata A/R.

Il termine prescritto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80198 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte di Unione Ctsp o da parte della Fnaarc cui l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato.

Articolo 2

La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cpc, come modificati dalla legge 533173 e dai decreti legislativi 80198 e 387198.

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato, a cura della Segreteria della Commissione paritetica territoriale, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

1. il richiamo all'Aec che disciplina il mandato di agenzia al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino depositate presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

Articolo 3

Le parti, società mandante da un lato e agente o rappresentante di commercio dall'altro, che abbiano già trovato la soluzione della controversia tra le stesse insorta, anche con riferimento alla "Dichiarazione a verbale n. 1" in calce all'art. 12 dell'Aec 16 febbraio 2009, possono richiedere, in sede di Commissione paritetica territoriale, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 cc, 410 e 411 cpc, come modificati dalla legge 533/73 e dai decreti legislativi 80/98 e 387/98.

L'agente o il rappresentante di commercio dovrà conferire mandato per iscritto al rappresentante della organizzazione sindacale componente la Commissione stessa.

La Fnaarc Milano, al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, metterà a disposizione un suo rappresentante in possesso del requisito previsto dall'art. 2 punto 2 del presente accordo.

Articolo 4

L'attività di Segreteria per il funzionamento della Commissione paritetica territoriale è curata dai Servizi Sindacali dell'Unione Ctsp.

L'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal precedente art. 2 e l'attività di conciliazione prevista all'art. 3 si svolgeranno presso la sede dell'unione Ctsp - Corso Venezia, 49 - Milano (tel. 02.7750314-315; fax n. 02.7750488; e mail: sindacale@unione.milano.it).

L'Informatore

giugno 2009

Leggi decreti circolari

Articolo 5

Il presente accordo si applica esclusivamente nei confronti delle aziende che risultino in regola con le condizioni associative previste dall'unione Ctsp nonché nei confronti degli agenti o rappresentanti di commercio regolarmente iscritti alla Fnaarc ed esclusivamente per i tentativi obbligatori di conciliazione promossi dalle parti firmatarie del presente accordo.

Ammortizzatori sociali Confcommercio e sindacati firmano un avviso comune

Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno firmato un avviso comune sugli ammortizzatori sociali. L'accordo sottolinea la necessità di maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di cassa integrazione in deroga ma chiede anche che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee. Confcommercio, Filcams, Fisascat e Uiltucs chiedono anche un incontro con il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi. L'accordo, secondo il presidente della Commissione lavoro di Confcommercio, Francesco Rivolta ha sia un valore politico che di merito. "E' un segnale politico importante - ha spiegato - perché è stato firmato anche dalla Cgil che pure non ha sottoscritto il contratto del terziario. Dal punto di vista del merito è il primo avviso comune fatto in applicazione della legge Sacconi del 2008. Ci prepariamo a gestire questa intesa con i fondi dello Stato e della bilateralità con la logica della mutualità".

► **AVVISO COMUNE** di Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. **Ammortizzatori sociali**

La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori.

In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi.

È per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiun-



Sindacale

tive a quelle pubbliche.

Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie a disposizione:

- nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici;

- i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art.19 della legge 2/09 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'Inps i contributi assicurativi destinati ai fondi per la Cigs e la mobilità;

- il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali;

- per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa;

- sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del welfare contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà Inps (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del welfare pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà".

Per tali motivi le parti:

- ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" Inps dall'altro;

- richiedono che in ogni caso sia comunque garantito -anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali- il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto;

- sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato;

- chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni;

- chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee;

- chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli Enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite,

L'Informatore

giugno 2009

Leggi decreti circolari

debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo;

- evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- concordano sulla necessità di un incontro con il ministro del Lavoro.

SINDACALE

Fondo Est Contribuzione dovuta anche nel periodo di interdizione anticipata per maternità

Si trasmette la circolare con la quale Est chiarisce che la contribuzione al Fondo è dovuta anche nel periodo di interdizione anticipata per maternità.

Al riguardo, viene precisato che tale periodo deve considerarsi in base alla vigente normativa (art.17 Dlgs 151/2001) un'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Pertanto, sotto il profilo contributivo, lo stesso non può essere assimilato ai periodi di aspettativa non retribuita o di cassa integrazione guadagni straordinaria per i quali il regolamento prevede la sospensione dei versamenti al Fondo.

► CIRCOLARE n. 4 del Fondo Est Prot. n. 98 del 18.3.2009. **Obbligo di contribuzione a Fondo Est nel periodo di interdizione anticipata per maternità - Obbligo di iscrizione degli apprendisti del turismo dal 1° luglio 2009.**

A seguito di richieste di chiarimenti che ci sono giunte da alcune aziende, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni relative all'anticipazione del congedo di maternità, regolamentato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e il pagamento del contributo ordinario a Fondo Est.

Il nostro regolamento prevede, all'art. 3.2, che "l'aspettativa non retribuita o la cassa integrazione guadagni straordinaria di norma equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente per la durata dell'aspettativa o della Cigs".

Le normative sul lavoro prevedono un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, denominato "congedo di maternità" per un periodo di cinque mesi. L'art. 17 del Dlgs 151 del 2001 stabilisce che tale divieto può essere esteso, previo accertamento sanitario, dalla Direzione provinciale del lavoro, sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice, nel caso di:

- gravi complicazioni della gestazione o di patologie preesistenti che si presume possono essere aggravate dallo stato di



Sindacale

gravidanza;

- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

Pertanto, tale periodo di astensione dal lavoro, denominata dall'Inps "interdizione anticipata dal lavoro per maternità", non può essere considerato un periodo di aspettativa in quanto la lavoratrice è obbligata in modo tassativo ad astenersi dal lavoro e pertanto il contributo ad Est è dovuto.

Si ricorda che, in base all'accordo del 27 luglio 2007 del settore Turismo, dal 1° luglio 2009 sarà obbligatorio iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, le cui prestazioni decorreranno dal 1° gennaio 2010.

Si ricorda altresì che ad Est vanno iscritti i dipendenti da aziende del settore turismo e dei servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui ai titoli XII (pubblici esercizi), XIII (stabilimenti balneari), XVI (alberghi diurni) e XV (imprese di viaggi e turismo) del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Libro unico del lavoro Abolizione del prospetto riepilogativo annuale

L'Inail, con nota n. 60010 del 16 marzo 2009, ribadisce che l'obbligo di invio, entro il 31 marzo, del tabulato riepilogativo annuale da parte dei soggetti autorizzati alla numerazione unitaria dei preesistenti libri paga e matricola e da parte dei soggetti autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser del preesistente libro paga, è stato abrogato a decorrere dal 25 giugno 2008, con l'entrata in vigore della legge n. 133/2008, pertanto il suddetto riepilogo non va più presentato nemmeno per il periodo di vigenza dei preesistenti libri regolamentari.

Ammortizzatori sociali 70 milioni di euro per Cigs e mobilità in deroga

La Regione Lombardia ha sottoscritto con il ministero del Lavoro un accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga collegati ad un programma organico di ricollocazione. L'accordo destina 70 milioni di euro alla concessione o alla proroga di trattamenti di Cigs, di mobilità e di disoccupazione speciale ai lavoratori, anche a tempo determinato, delle imprese lombarde che non possono beneficiare degli ammortizzatori sociali in base alle norme vigenti. Successivamente il ministero del Lavoro provvederà ad emanare il decreto di

assegnazione delle risorse e le parti sociali, a livello regionale, dovranno definire i criteri, i requisiti di accesso e le procedure per la concessione degli ammortizzatori in deroga.

► ACCORDO tra il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione Lombardia

Considerato il processo di condivisione avviato tra Stato, Regioni e Commissione Europea relativamente al modello definito nell'Accordo citato per la partecipazione dei Por Fse alle iniziative per far fronte alla crisi;

Considerata l'opportunità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione;

Ritenuto, pertanto, di stipulare con la Regione Lombardia un accordo finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di Fse - Por per la realizzazione di politiche attive a favore dei lavoratori interessati; Tutto ciò premesso, il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione Lombardia convengono quanto segue:

1) Nell'ambito della prima ripartizione di risorse, vengono destinati 70 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.

2) A valere sui fondi di cui al capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

3) Fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto precedente è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. Il predetto contributo viene posto a carico del Fse - Por. La Regione può stipulare, senza oneri aggiuntivi, apposita convenzione con l'Inps per regolare l'erogazione del contributo posto a proprio carico, previo trasferimento da parte della Regione delle risorse necessarie all'Inps medesimo.

4) Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento Fse calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3), la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure calcolata sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

5) Fermo restando il sostegno al reddito calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto 1), ai sensi di quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 19 citato nelle preme-



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

se, può essere integrato mediante interventi adottati dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, e dai fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003.

6) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.

7) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione - Assessorato all'istruzione, formazione e lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 6). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede Inps eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.

8) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.

9) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede Inps che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 6), ad erogare la quota di indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.

10) L'Inps eroga i trattamenti di sostegno al reddito di cui alla presente intesa - per la quota imputata ai fondi nazionali - previa sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'Inps alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva e della operatività della dichiarazione di disponibilità.

11) La Regione, in applicazione della normativa di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009 dà disposizione ai servizi competenti di comunicare all'Inps eventuali rifiuti da parte dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare una offerta di lavoro congrua. L'Inps comunica contestualmente - tramite la cooperazione applicativa - alla Regione ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'avvenuta decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito.

12) Fermo restando quanto definito nel punto 1 dell'accordo del 12.2.2009, il ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione Lombardia e l'Inps devono costantemente verificare

l'andamento della spesa, nel limite complessivo di 70 milioni di euro a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1), anche al fine dell'aggiornamento del presente Accordo.

13) Il Ministero mette a disposizione della Regione Lombardia Isfol e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

14) L'operatività dell'intervento del Por-Fse per la quota del 30% di cui al punto 3, avrà luogo sulla base degli esiti positivi dell'approfondimento tecnico con la Commissione europea sui dettagli delle modalità di attuazione dei principi già condivisi dalla medesima Commissione. Nel frattempo la copertura integrale del sostegno al reddito è assicurata a carico dei fondi nazionali previsti dal presente Accordo nell'ambito delle disponibilità annuali allo scopo finalizzate, fermo restando l'impegno del Governo di cui al punto 1 dell'Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2009.

Obbligo per i lavoratori somministrati di iscrizione nel Libro unico del lavoro da parte del soggetto utilizzatore

Il ministero del Lavoro, con circolare n. 13 del 9 aprile 2009, fornisce chiarimenti relativamente alla corretta gestione dei rapporti di lavoro da parte delle agenzie di somministrazione, ribadendo che anche per il datore di lavoro utilizzatore vige l'obbligo di scritturazione nel libro unico dei lavoratori somministrati.

Pertanto, l'utilizzatore dovrà iscrivere nel proprio libro unico, senza particolari obblighi di tracciato, i lavoratori somministrati che operano presso la propria azienda limitandosi ad indicare i soli dati identificativi del lavoratore quali nome, cognome e codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale e nominativo dell'agenzia di somministrazione.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 13/2009 del 9/4/2009. **Gestione dei rapporti di lavoro in somministrazione.**

Finalità

La presente circolare, sentite le Direzioni generali del mercato del lavoro e per l'attività ispettiva, intende fornire chiarimenti rispetto alla regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nell'ambito della somministrazione di lavoro.

L'obiettivo è quello di realizzare azioni ispettive efficaci ed effettive nel sanzionare abusi e aggiramenti degli obblighi di legge, nell'ottica di un rinnovato spirito di prevenzione, promozione e informazione degli operatori economici, nonché in funzione di una piena valorizzazione delle agenzie del lavoro.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Leggi decreti circolari

ro come operatori polifunzionali del mercato del lavoro, partecipi dei compiti affidati dalla più recente legislazione del mercato del lavoro ai "servizi competenti", così come definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e non solo come semplici erogatori di prestazioni di lavoro temporaneo. Risulta peraltro evidente il ruolo centrale delle agenzie del lavoro e delle agenzie di somministrazione in particolare nel promuovere forme regolate di "buona flessibilità" anche in funzione del contrasto a diffuse forme di lavoro nero e irregolare.

Comunicazione obbligatorie relative alla instaurazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro nell'ambito della somministrazione di lavoro

Con l'entrata in vigore del decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 sulle comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, è operativo il sistema di trasmissione telematica delle comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro. Dal 1° marzo 2008 è obbligatoria la trasmissione dei moduli individuati dallo stesso decreto interministeriale esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti.

Le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano ai servizi competenti l'instaurazione, la trasformazione, la proroga e la cessazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori somministrati mediante l'utilizzo del modulo "Unificato Somm". In considerazione della loro specificità, per tali comunicazioni è previsto un termine diverso dagli altri datori di lavoro, stabilito nel ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento da comunicare.

Con il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 sulle comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, è entrata in vigore anche la c.d. pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie. Pertanto, le comunicazioni inviate al servizio competente per via telematica assolvono anche gli obblighi di comunicazione nei confronti di tutti gli enti a cui la stessa è dovuta, in particolare Inail, Inps, direzioni regionali e provinciali del lavoro, altri enti previdenziali, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

Conseguentemente, per le agenzie di somministrazione, a far data dal 1° marzo 2008, è cessato l'obbligo di trasmettere all'Inail i contratti di somministrazione mediante la specifica procedura informatica in uso fino a tale data.

Prova della regolare instaurazione del rapporto di lavoro

In considerazione della mancanza di una comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, la regolare occupazione del lavoratore somministrato, inviato in missione presso l'utilizzatore, potrà essere dimostrata, a seguito di un accesso ispettivo, attraverso l'esibizione da parte del lavoratore stesso o della agenzia di somministrazione del contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti (valido anche quale dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, da parte dell'articolo 40, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133), o in alternativa della comunicazione di invio in somministrazione di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La gestione documentale del rapporto di lavoro

Tutti i lavoratori subordinati, senza distinzioni, che sono assunti o che operano per conto di un datore di lavoro devono essere oggetto di scritturazioni sul libro unico del lavoro, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ne consegue, dunque, che l'agenzia di somministrazione, quale datore di lavoro dei lavoratori somministrati, dovrà procedere alle scritturazioni integrali, sul proprio libro unico del lavoro, con riguardo ai dati identificativi del lavoratore, al calendario delle presenze e ai dati retributivi, previdenziali, fiscali e assicurativi, entro il 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.

D'altra parte, come già citato dalla circolare 21 agosto 2008, n. 20 di questo ministero l'obbligo di scritturazione riguarda anche l'utilizzatore, quale beneficiario della prestazione di lavoro e soggetto titolare del potere di direzione e controllo del lavoratore. L'utilizzatore deve iscrivere nel proprio libro unico i lavoratori somministrati che operano presso la propria realtà aziendale, sia pure limitandosi ad annotare i soli dati identificativi del lavoratore: nome, cognome e codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale e nominativo dell'agenzia di somministrazione. Le registrazioni dei somministrati nel libro unico del lavoro dell'utilizzatore possono essere effettuate senza particolari obblighi di tracciato e anche in forma di elenco, a condizione che il relativo cedolino risulti elaborato con numerazione sequenziale e contenga per ciascun soggetto i dati essenziali richiamati.

Disciplina del rapporto lavoro

In via generale, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276, il rispetto, tra gli altri, degli obblighi previsti dal Ccnl delle agenzie di somministrazione di lavoro applicato dal somministratore costituisce un requisito per l'acquisizione e la conservazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività e dell'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro.

Nell'ottica del principio di parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276, il lavoratore in somministrazione deve essere inquadrato nel livello o categoria prevista dal Ccnl applicato dalla impresa utilizzatrice per le mansioni attribuite al lavoratore. Al lavoratore somministrato, con riferimento all'inquadramento, sono riconosciuti tutti gli istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi (Ccnl, contratti collettivi aziendali, ecc.) applicati dalla impresa utilizzatrice (salvo espressa esclusione).

Analogamente ha diritto di fruire di tutti i servizi di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276. Per le sole agenzie di somministrazione c.d. specialistiche è tuttavia possibile applicare nei confronti dei propri dipendenti a tempo indeterminato il proprio contratto collettivo, salvo trattamenti più favorevoli previsti dal Ccnl applicato dall'impresa utilizzatrice.

Il trattamento retributivo spettante al lavoratore somministrato



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

deve essere non inferiore a quello previsto per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadri allo stesso livello del Ccnl applicato dalla impresa utilizzatrice. I parametri, e in particolare i divisori mensili, per il calcolo della retribuzione spettante mensilmente al lavoratore somministrato sono definiti dal Ccnl delle agenzie di somministrazione applicato dal somministratore, nel rispetto del principio generale di parità di trattamento del lavoratore somministrato rispetto ai lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice.

Accanto alla retribuzione delle ore lavorate, sono retribuite al lavoratore ore di ferie, permessi (comprese riduzioni orarie e ex festività), festività, malattia, infortunio e ogni altro istituto previsto dal Ccnl applicato dalla impresa utilizzatrice.

La maturazione di ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario di lavoro da parte del lavoratore somministrato è quella prevista dal Ccnl applicato dalla impresa utilizzatrice, riproporzionato secondo le modalità definite dal Ccnl delle agenzie di somministrazione applicato dal somministratore.

Con riferimento alla tredicesima e alle eventuali mensilità aggiuntive previste dal Ccnl applicato dalla impresa utilizzatrice, esse sono maturate dal lavoratore somministrato secondo le modalità definite dal Ccnl delle agenzie di somministrazione applicato dal somministratore.

Il lavoratore somministrato matura, inoltre, ratei di Tfr come da previsioni di legge, salvo condizioni di miglior favore previste dal Ccnl delle agenzie di somministrazione applicato dal somministratore.

Al lavoratore somministrato spettano tutte le maggiorazioni della retribuzione oraria o indennità relative a ore di lavoro straordinario, supplementare, a turni e simili, secondo quanto previsto dal Ccnl applicato dalla impresa utilizzatrice.

Nel caso i contratti collettivi nazionali o aziendali prevedano la corresponsione di premi di risultato o di produttività (e simili), essi devono essere riconosciuti anche ai lavoratori somministrati secondo quanto previsto dagli stessi contratti ed erogati secondo le modalità previste dal Ccnl delle agenzie di somministrazione applicato dal somministratore (generalmente riproporzionati dalla durata della missione).

A cessazione del contratto di lavoro, al lavoratore somministrato sono liquidati separatamente le ferie e i permessi non goduti, i ratei maturati di tredicesima ed eventuali altre mensilità aggiuntive e il Tfr.

Particolare attenzione dovrà essere posta a quanto richiamato nel presente paragrafo anche ai fini della individuazione del costo del lavoro nelle procedure di affidamento da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Indennità di disponibilità

Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276, nel caso di assunzione del lavoratore da somministrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel contratto stesso deve essere indicata l'indennità di disponibilità nella misura prevista dal Ccnl delle agenzie di somministrazione applicato dal somministratore, comunque non inferiore all'importo stabilito periodicamente tramite decreto del ministero del Lavoro. Tale indennità viene erogata al lavoratore in somministrazione nei periodi in cui non è in

missione presso una impresa utilizzatrice.

Gestione e trattamento economico della malattia e dell'infortunio

Fatti salvi gli obblighi di legge, il trattamento economico e la gestione della malattia e dell'infortunio sono definiti dal Ccnl delle agenzie di somministrazione applicato dal somministratore. Non si applica a detto personale la decurtazione di cui all'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riferita al solo personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.

Norme previdenziali

Con riferimento agli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276, la determinazione del premio e dei contributi che il somministratore ha l'obbligo di versare viene effettuata in relazione al tasso medio o medio ponderato stabilito per le lavorazioni svolte dal lavoratore somministrato nell'ambito dell'attività dell'utilizzatore. Il calcolo del premio non deve essere effettuato con riferimento al tasso specifico aziendale.

Nel caso in cui la lavorazione di fatto svolta dal lavoratore somministrato non fosse già prevista e compresa nella posizione assicurativa dell'utilizzatore, a essa deve essere attribuito il tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa che corrisponde alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato.

Salute e sicurezza

Ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276, l'agenzia di somministrazione è obbligata a fornire ai lavoratori in somministrazione informazioni generali circa i rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività produttiva e a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale. È prevista la possibilità di trasferire contrattualmente tali obblighi all'utilizzatore. In questo caso non deve essere fatta espressa menzione nel contratto con il lavoratore.

Nei casi in cui la normativa vigente prevede la sorveglianza sanitaria, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, essa è a carico dell'impresa utilizzatrice, così come la fornitura dei dispositivi di protezione individuale.

Verifica dei requisiti e gestione dell'Albo

Per le finalità di cui alla presente circolare, con particolare riferimento ai compiti assegnati dal legislatore alle agenzie per il lavoro nell'ambito del miglior funzionamento del mercato del lavoro, appare necessario richiamare alcuni obblighi informativi ricadenti sulle agenzie di somministrazione necessari per la migliore gestione dell'Albo così come previsto dal Dm 23 dicembre 2003.

Le agenzie sono obbligate a comunicare alla Direzione generale del mercato del lavoro del ministero: a) le informazioni riguardanti le modifiche dell'assetto societario, che dovranno essere trasmesse tempestivamente, attraverso la produzione dei relativi atti societari debitamente trascritti negli appositi pubblici registri; b) le informazioni riguardanti le sedi legali ed operative presenti sul territorio e su ogni loro modifica; c) le informazioni concernenti la regolare contribuzione ai fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2003,



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Leggi decreti circolari

n. 276.

Reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche

Considerata la necessità di dare effettività all'obbligo di legge, per tutti gli operatori del mercato del lavoro, pubblici o privati, di comunicare all'Inps i casi in cui un percettore di trattamento previdenziale o di altro sussidio pubblico rifiuti una offerta formativa o di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stata costituita dall'Inps una banca dati informatica liberamente accessibile, via internet, a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

Si ricorda in proposito che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, per servizi competenti si intendono non solo i centri pubblici per l'impiego, ma anche i soggetti autorizzati o accreditati secondo le disposizioni nazionali o regionali e, dunque, anche le agenzie di somministrazione di lavoro.

Le agenzie di somministrazione di lavoro hanno la possibilità di accedere alla banca dati Inps per avere informazioni sui lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito e sono obbligate a comunicare (ai sensi dell'articolo 1-quinquies, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276) all'Inps e, per i lavoratori in mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente, i nominativi dei soggetti che rifiutano un percorso di formazione e riqualificazione professionale ovvero, a seconda dei casi, una offerta congrua di lavoro come definita ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si ricorda, a tal fine, che il mantenimento della autorizzazione in capo agli operatori del mercato del lavoro e alle agenzie di somministrazione di lavoro in particolare è subordinato, tra le altre cose, "all'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro" tra cui, in particolare, le informazioni relative ai lavoratori percettori di indennità o sussidi pubblici che rifiutino appunto una offerta di lavoro congrua o un percorso formativo.

Qualora le agenzie riscontrino difficoltà o impedimenti tecnici o organizzativi nell'effettuare gli adempimenti richiamati, segnalano tempestivamente al ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale del mercato del lavoro, le problematiche riscontrate e comunicano alla suddetta Direzione il contenuto delle comunicazioni previste dalla normativa richiamata.

Dato l'attuale contesto di crisi, si ritiene utile specificare che rientrano tra le "informazioni strategiche per un efficace funzionamento del mercato del lavoro" le notizie riguardanti i

profili professionali ricercati dalle suddette agenzie e le opportunità di lavoro in generale che non trovano una offerta sul mercato. Tale informazione riveste carattere strategico in particolare ai fini della programmazione degli interventi di formazione e riqualificazione rientranti nell'ambito delle politiche attive.

Nuovo modello Inps per i pagamenti diretti della Cigs in deroga

L'Inps, con messaggio n. 8530 del 15 aprile 2009, comunica che è stato istituito un nuovo modello per il pagamento diretto ai lavoratori di qualsiasi tipo di integrazioni salariali. Pertanto, il modulo SR48, precedentemente utilizzato per i pagamenti diretti della Cigs in deroga, è stato soppresso e sostituito dal nuovo modello SR41, il quale è scaricabile dal sito internet dell'Istituto, alla sezione modulistica on-line. Ne pubblichiamo un fac-simile in questa e nella pagina di fronte.



INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

PROTOCOLLO

Mod. IG Str Aut COD. SR41

Integrazione salariale ordinaria/straordinaria e in deroga (CIG o CIGS)
Prospetto per il pagamento diretto - 1/4

A Dati anagrafici del/della dipendente

NOME COGNOME
 CODICE FISCALE NATO IL GG/MM/AAAA
 A PROV. STATO
 CITTADINANZA SESSO M F
 INDIRIZZO CAP
 COMUNE DI RESIDENZA PROV.
 TELEFONO * CELLULARE *
 codice STATO CIVILE 1 - Nubile/Celibe 2 - Coniugato/a 3 - Vedovo/a 4 - Separato/a 5 - Divorziato/a
 codice TITOLO DI STUDIO 1 - Nessuno 2 - Licenza elementare 3 - Licenza media 4 - Diploma 5 - Laurea

B Dati relativi al rapporto di lavoro

DECRETO DI CONCESSIONE N° MATRICOLA AZIENDA
 DATA DI ASSUNZIONE DATA DI FINE RAPPORTO
 codice QUALIFICA

1 - Operaio 2 - Impiegato 7 - Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia
 8 - Viaggiatore o piazzista W - Apprendista qualificato Operaio (Art. 21, commi 6, 22 Legge 28.02.1987 n. 56) R - Apprendista qualificato Impiegato (Art. 21, commi 6, 22 Legge 28.02.1987 n. 56) Q - Lavoratore con qualifica di Quadro Y - Impiegati a part time O - Operai a part time

ORARIO SETTIMANALE CONTRATTUALE dal _____ giorni _____ ore _____
le frazioni di ora devono essere espresse in centesimi (es. 1 ora e 30 minuti = 1 e 50)

Articolazione settimanale dell'orario non uniformemente distribuito

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DELEGA SINDACALE RILASCIATA SI NO Sigla del sindacato _____
Codice del sindacato _____

LAVORI SOCIALMENTE UTILI EFFETTUATI (LSU) SI NO

PERIODI NEL QUALE SONO STATI EFFETTUATI I LSU dal _____ al _____
 dal _____ al _____

* Tutti facoltativi



Sindacale

delle cause di cui all'articolo 2110 del codice civile e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa integrazione guadagni - ai fini del Tfr, deve essere computato l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell'attività di lavoro.

Con riguardo ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, che cessano dal servizio al termine del periodo di sospensione - fermo restando l'intervento della Cigs per le quote di Tfr maturate - è stata affermata l'obbligatorietà del versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali periodi.

Per detti lavoratori, in sede di liquidazione del Tfr a seguito di cessazione del rapporto, il datore di lavoro potrà recuperare le quote trasferite al Fondo di Tesoreria come, peraltro, avviene per tutti gli altri dipendenti.

L'Informatore

giugno 2009

Leggi decreti circolari

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla cassa integrazione, all'atto del conguaglio della Cigs, si precisa che il datore di lavoro potrà altresì recuperare le quote di Tfr maturate dai lavoratori durante il predetto periodo, utilizzando il previsto codice del quadro "D" del DM10 "L042".

Contratti di solidarietà

Ai fini dei criteri di commisurazione delle quote di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà assistito dalla Cigs, e, in particolare, per la valutazione del momento temporale per il recupero delle stesse da parte dei datori di lavoro, si è ritenuto di interessare il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Su questo aspetto, quindi, si fa riserva di successive precisazioni.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Infortunio in itinere

► CASSAZIONE Sez. lav. 23 maggio 2008, n. 13376 (da Dir. & Prat. Lav. n. 45/08, pag. 2605). **Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità dell'infortunio - Uso del mezzo di trasporto privato - Condizioni - Necessità.**

In tema di infortunio in itinere, secondo la disciplina prevalente alla riforma adottata dal Dlgs n. 38/2000, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa.

Giurisprudenza

Reintegrazione nel posto di lavoro

► CASSAZIONE Sez. lav. 6 giugno 2008, n. 15075 (da Dir. & Prat. Lav. n. 2/09, pag. 120). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Termine per la ripresa del servizio - Decorrenza - Dalla comunicazione del deposito della sentenza di reintegra o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio - Inutile decorso del termine - Risoluzione del rapporto - Mera accettazione dell'invito del datore di lavoro - Idoneità - Esclusione - Impossibilità di riprendere servizio per causa di forza maggiore o legittimo impedimento - Effetto sospensivo del termine - Configurabilità - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'obbligo del lavoratore di rendere la prestazione - Sussistenza.**

In caso di reintegra nel posto di lavoro, il termine di trenta giorni per la ripresa del servizio (ovvero per la richiesta dell'indennità sostitutiva) da parte del lavoratore decorre, ai sensi dell'art. 18, quinto comma, legge n. 300 del 1970, dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o della comunicazione del deposito della sentenza contenente l'ordine di reintegra. Ne consegue che, ove il datore di lavoro abbia formalmente comunicato l'invito a riprendere il servizio, l'inutile decorso del termine comporta la risoluzione del rapporto, dovendosi considerare insufficiente una generica adesione all'invito da parte del lavoratore non seguita dall'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, salvo che ciò non sia stato possibile a causa di forza maggiore o di un legittimo impedimento, nel qual caso le circostanze giustificative addotte dal lavoratore medesimo ineriscono non al termine, sospendendolo, ma unicamente



Sindacale

all'obbligo del lavoratore subordinato di prestare la sua opera in costanza del rapporto. (Rigetta, App. Ancona, 8 febbraio 2005).

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento e reintegrazione

► CASSAZIONE Sez. lav. 6 giugno 2008, n. 15075 (da Dir. & Prat. Lav. n. 2/09, pag. 120). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Termine per la ripresa del servizio - Decorrenza - Dalla comunicazione del deposito della sentenza di reintegra o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio - Inutile decorso del termine - Risoluzione del rapporto - Mera accettazione dell'invito del datore di lavoro - Idoneità - Esclusione - Impossibilità di riprendere servizio per causa di forza maggiore o legittimo impedimento - Effetto sospensivo del termine - Configurabilità - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'obbligo del lavoratore di rendere la prestazione - Sussistenza.**

In caso di reintegra nel posto di lavoro, il termine di trenta giorni per la ripresa del servizio (ovvero per la richiesta dell'indennità sostitutiva) da parte del lavoratore decorre, ai sensi dell'art. 18, quinto comma, legge n. 300 del 1970, dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro dalla comunicazione del deposito della sentenza contenente l'ordine di reintegra. Ne consegue che, ove il datore di lavoro abbia formalmente comunicato l'invito a riprendere il servizio, l'inutile decorso del termine comporta la risoluzione del rapporto, dovendosi considerare insufficiente una generica adesione all'invito da parte del lavoratore non seguita dall'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, salvo che ciò non sia stato possibile a causa di forza maggiore o di un legittimo impedimento, nel qual caso le circostanze giustificative addotte dal lavoratore medesimo ineriscono non al termine, sospendendolo, ma unicamente all'obbligo del lavoratore subordinato di prestare la sua opera in costanza del rapporto, (Rigetta, App. Ancona, 8 febbraio 2005).

Licenziamento disciplinare

► CASSAZIONE Sez. lav. 29 luglio 2008, n. 20573 (da Dir. & Prat. Lav. n. 7/09, pag. 460). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Licenziamento per giusta causa - Condotta del lavoratore determinata da motivi irragionevoli - Interruzione**

L'Informatore

giugno 2009

Giurisprudenza

del servizio di pedaggio autostradale per quarantacinque minuti - Incompatibilità della prosecuzione del rapporto con l'attività d'impresa - Proporzionalità della sanzione - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, integra gli estremi della giusta causa la condotta del dipendente addetto alla piccola manutenzione degli impianti autostradali che, adducendo motivi irragionevoli per prendere il posto di un altro lavoratore addetto alle mansioni di operatore di casello, determini confusione e l'interruzione del servizio per circa quarantacinque minuti, dovendosi ritenere, auto riguardo alla natura dell'attività d'impresa, non compatibile la persistenza del rapporto di lavoro e proporzionale la sanzione espulsiva (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del giudice di merito secondo il quale la sanzione era proporzionata atteso che il dipendente, già addetto alle funzioni di esattore e destinato ad altri compiti per ragioni di salute, indossati gli abiti dell'operatore del casello aveva preteso, per una affermata nostalgia per le vecchie mansioni di esercitare nuovamente il lavoro di esattore, provocando, in tal modo, il blocco del traffico autostradale). (Rigetta, App. Trento, 19 aprile 2006).

RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA

Indennità di cessazione e risarcimento del danno

► CASSAZIONE Sez. lav. 10 aprile 2008, n. 9426 (da Dir. & Prat. Lav. n. 43/08, pag. 2500). **Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere - Art. 1751, quarto comma, c.c. - Interpretazione - Diritto all'eventuale risarcimento dei danni - Riferibilità a danni ulteriori da fatto illecito - Necessità - Art. 1751, primo comma, c.c. - Danno da fatto lecito derivante dalla cessazione del rapporto - Cumulabilità con gli anzidetti danni da illecito - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.**

L'art. 1751, quarto comma, c.c., secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del "diritto all'eventuale risarcimento dei danni", si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l'illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc.), giacché detta disposizione configura una ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito (cessazione del rapporto) contemplato dal primo comma dello stesso art. 1751 c.c., con il quale può

SINDACALE



Sindacale

pertanto cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto all'agente il risarcimento dei danni - da interruzione dell'at-

l'Informatore

giugno 2009

Giurisprudenza

tività professionale ed alla vita di relazione - in ragione della sola illegittimità del recesso dal rapporto di agenzia da parte del preponente e non già in forza di un ulteriore e diverso fatto illecito da iscriversi alla condotta del preponente medesimo). (Cassa con rinvio, App. Catania, 30 novembre 2004).



Sindacale

l'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1471,29+250,76*	540,37	25,46
I	1325,34	537,52	24,84
II	1146,41	532,54	22,83
III	979,87	527,90	21,95
IV	847,46	524,22	20,66
V	765,64	521,94	20,30
VI	687,39	519,76	19,73
VII	588,50+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002			194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004			210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
Totale			4.349,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	73,93

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002			78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004			210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
Totale			4.233,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	190,13

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.7.2004			185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
Totale			4.130,14
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	24,86

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2005			103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
Totale			3.923,56
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	21,44

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2008			155,00
Totale			3.655,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	45,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Totale			3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	55,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Totale			3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro	30,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)			3,000
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)			3.500*
Totale			3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008			
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00		• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00	
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00	

Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008			3.500*
Totale			3.500,00

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	799,97	530,04	15,49
II	670,01	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.342,51	542,70	1.890,39	5,18
Q.B	1.207,74	537,59	1.750,51	5,18
I	1.089,44	536,71	1.630,33	4,18
II	954,67	531,59	1.493,69	7,43
III	873,47	528,26	1.405,09	3,36
IV	797,75	524,94	1.326,41	3,72
V	718,08	522,37	1.244,08	3,63 *
VI S	672,11	520,64	1.198,72	5,97
VI	655,34	520,51	1.181,82	5,97
VII	583,42	518,45	1.108,74	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.336,83	542,19	1.844,20	5,18
Q.B	1.202,58	537,12	1.744,88	5,18
I	1.084,28	536,24	1.624,70	4,18
II	950,28	531,20	1.488,91	7,43
III	869,60	527,91	1.400,87	3,36
IV	794,39	524,64	1.322,75	3,72
V	714,98	522,09	1.240,70	3,63 *
VI S	669,27	520,38	1.195,62	5,97
VI	652,50	520,25	1.178,72	5,97
VII	580,84	518,22	1.105,93	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2009 a € 42.069,00 annuali; € 3.506,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

Z<	Inps (1/1/2009)		Inail (1/1/2009)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari	Impiegati / operai € 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari
Dirigenti	€ 120,31 giorn. € 3128,06 mensili	€ 18,05 orari	Dirigenti (1) € 86,05 giorn. € 2151,18 mensili	€ 10,76 orari

(1) Retribuzione convenzionale pari al massimo di rendita.

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2009)	Limite massimo (1/1/2009)	Riduzione contributiva
Fino a € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 886,31 mensili	5,84%
Oltre € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1065,26 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.776,18 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W083270339900000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvise Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B0569603202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondorest.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

- (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
 (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
 (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
 (4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it
 (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008
Quadri	3,02	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,79	2	2,26
2	2,52	3	2,06
3	2,26	4	1,93
4	2,06	5	1,81
5	1,93	6	1,81
6	1,81	Operatori di vendita	
7	1,67	1a categoria	2,00
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,79
2	2,06		
3	1,93		
4	1,81		
5	1,67		
6	1,67		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili			Indennità base più indennità integrativa %	
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE IRPEF REGIONE LOMBARDIA (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 15.493,71	0,9
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,3
Oltre euro 30.987,41	1,4

(1) Legge regionale 28.12.2007, n. 35

Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \times \text{il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, le detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	<p>Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.506,00 mensili e € 42.069,00 annuali per il 2009). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.</p>
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	<p>Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	<p>Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02		
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	<p>Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.</p> <p>Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.</p>
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1843,90. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1843,90 per l'anno 2008. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1843,90. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1843,90.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

L'Informatore

giugno 2009

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Gennaio	134,2	—	0,125
	Febbraio	134,5	—	0,250
	Marzo	134,5	—	0,375

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

giugno 2009

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

Indice

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Il nuovo Welfare. **Pag. 29**
- ▶ Utilizzo dei buoni lavoro nell'ambito dei lavori domestici. Art. 70. lett. a) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. . . . **Pag. 30**
- ▶ Pensioni di anzianità e contribuzione mista. **Pag. 31**
- ▶ Voucher dei lavori accessori **Pag. 31**
- ▶ I voucher per i lavori domestici. **Pag. 32**
- ▶ Accertamento del diritto delle prestazioni collegate al reddito. **Pag. 33**

PREVIDENZA

- ▶ Contributi 2009. La circolare Inps **Pag. 37**

ASSISTENZA

- ▶ Pagamento diretto dei trattamenti integrativi, nuovi adempimenti ed incentivi all'occupazione. Art. 7 ter della legge 11/4/2009, n. 33 **Pag. 40**
- ▶ Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. **Pag. 41**
- ▶ Fondo Est - Sospensione del contributo ordinario per le aziende della provincia dell'Aquila. **Pag. 42**

È una strada già tracciata in ambito europeo. Il Libro bianco della Commissione Europea sulla salute aveva ampiamente evidenziato lo stretto legame tra salute e prosperità economica.

Nella strategia di Lisbona rinveniamo l'idea della società attiva che risulta funzionale a obiettivi tanto di competitività quanto di inclusione sociale: promuovere la salute consente di ridurre la povertà, l'emarginazione e il disagio sociale e anche di incrementare la produttività del lavoro, i tassi di occupazione, la crescita complessiva della economia. L'aumento della qualità del lavoro e delle occasioni di impiego per un arco di vita più lungo, così come un contesto favorevole alla occupabilità e alla mobilità sociale, qualunque sia il punto di partenza di ciascuno, si traducono in maggiore salute e benessere psico-fisico. ▼

Nel coordinare il gruppo di lavoro che ha concorso alla redazione di questo Libro bianco ci si è avvalsi dei consistenti materiali prodotti dalla consultazione avviata lo scorso anno, con la pubblicazione del Libro verde sul modello sociale. Come già il Libro verde, anche il Libro bianco è dedicato ai giovani e alle loro famiglie. La dedica vuole essere sostanziale, non formale, perché un rinnovato modello sociale orientato a promuovere l'autosufficienza di ciascuna persona, di tutte le persone, è essenziale per ricostruire la fiducia nel futuro. Il primo valore guida di questa sfida è la centralità della persona, in sé e nelle sue proiezioni relazionali: la famiglia, quale luogo delle relazioni affettive; il lavoro, quale espressione di un progetto di vita; la comunità e il territorio, quali ambiti di relazioni solidali.

Da questo valore discende l'affermazione di un Welfare delle opportunità e delle responsabilità, che si rivolge alla persona nella sua integralità, destinato progressivamente a sostituire il modello attuale di tipo prevalentemente risarcitorio. Un Welfare che interviene in anticipo, con una offerta personalizzata e differenziata, rispetto al formarsi del bisogno e che sa stimolare comportamenti e stili di vita responsabili e, per questo, utili a sé e agli altri.

Un modello sociale così definito si realizza sia attraverso le funzioni pubbliche, che riconoscendo, in sussidiarietà, il valore della famiglia, della impresa profittevole e non, come di tutti i corpi intermedi che concorrono a fare comunità. Esso potrà offrire migliori prospettive soprattutto ai giovani e alle donne, oggi penalizzati da una società bloccata e incapace di valorizzare tutto il proprio capitale umano. Così come sarà mag-

IN PRIMO PIANO

Il nuovo Welfare

È stato presentato il 6 maggio 2009 dal ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, Maurizio Sacconi, il risultato dei lavori sulla predisposizione del Libro bianco sul nuovo Welfare.

Si tratta di un indubbio successo, determinato dall'eccezionale confluenza in un unico dicastero delle funzioni di indirizzo politico in materia di lavoro, salute e inclusione sociale, trampolino per ricondurre a una visione integrata l'insieme di prestazioni e servizi - pubblici e privati - che devono concorrere alla vita buona dei cittadini nel contesto necessario di una società attiva.



Welfare

giornamente idoneo a intervenire su situazioni di solitudine ed emarginazione, con particolare attenzione alle persone più anziane e ai diversamente abili.

Il principio di una vita buona ha le sue radici in una vita attiva, nella quale il lavoro, valorizzato in tutte le sue forme ed espressioni, non sia una maledizione o, peggio, una attesa delusa, ma costituisca fin da subito nel ciclo di vita, la base della autonomia sociale delle persone e delle famiglie.

Nella società della vita buona la dimensione personale e la dimensione sociale sono simultaneamente perseguite in modo da non trascurare i diversi aspetti costitutivi della esperienza elementare dell'uomo: la salute, il lavoro, gli affetti e il riposo. Questa visione vuole essere la risposta a ogni forma di egoismo e alle ricorrenti propensioni a favorire il declino della società: "Il destino di un popolo è positivamente perseguito solo se nei più prevale l'idea vitale della ricerca della felicità e la coscienza che il desiderio di realizzazione di ciascuno si compie nella dimensione comunitaria. L'attenzione ai meriti e ai bisogni delle persone potrà consentire di meglio coniugare le esigenze della sostenibilità con quelle della equità".

Le rinnovate politiche per lo sviluppo sociale non sono rivolte al solo obiettivo di una più equa distribuzione della ricchezza, ma risultano funzionali esse stesse a una maggiore capacità di crescita della nostra economia perché riducono il bisogno, alimentano la qualità del capitale umano, stimolano la mobilità sociale, determinano nuovi lavori.

Il territorio è la dimensione idonea per l'attuazione della politiche coerenti con il Libro bianco ed in questo ambito le istituzioni, le organizzazioni non profittevoli, le associazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori prossime alle persone possono integrarsi in modo efficiente e costruiscono soluzioni efficaci ai fini tanto dello sviluppo locale quanto della giustizia sociale. La spesa sociale si dovrà confrontare con la ricchezza disponibile anche in relazione ai vincoli indotti dalle esigenze di stabilità della Unione e ai problemi connessi al collocamento del grande debito pubblico accumulato. La costruzione del nuovo modello dovrà pertanto proporsi la ricerca di percorsi virtuosi di protezione sociale idonei a garantirne, in termini di crescita e sviluppo, la piena sostenibilità, in un Paese come il nostro profondamente diviso tra Nord e Sud nei livelli di quantità e qualità delle prestazioni sociali come nei tassi di attività della sua popolazione.

Il Governo italiano è ben consapevole che il processo di rinnovamento del sistema sociale italiano non potrà essere né breve né lineare. La stessa crisi internazionale in atto impone il rinvio di molti dei cambiamenti qui ipotizzati e, in taluni casi, soluzioni incongruenti con essi. Per questa ragione il Libro bianco si limita intenzionalmente alla declinazione dei valori e della visione del nuovo modello sociale con l'auspicio di offrire obiettivi largamente condivisi rispetto ai quali si dovrà esercitare la legittima dialettica tra i diversi soggetti istituzionali, politici e sociali circa i tempi e i modi del percorso di riforma. Al rinnovamento interno deve peraltro corrispondere un convinto impegno nella dimensione internazionale. Il processo di liberalizzazione degli scambi commerciali deve essere accompagnato dal riconoscimento universale di alcuni diritti fondamentali della persona in modo che sviluppo eco-

L'Informatore

giugno 2009

Orientamenti e giurisprudenza

nomico e dimensione sociale procedano ovunque di pari passo. La stessa ricostruzione delle condizioni di stabilità della economia globale non può non considerare l'evoluzione degli indicatori della sostenibilità sociale ai fini della ricostruzione del circolo della fiducia. Ovunque nel mondo si afferma ora la convinzione per cui una regolata economia di mercato si deve integrare con la migliore attenzione ai criteri della coesione sociale.

Utilizzo dei buoni lavoro nell'ambito dei lavori domestici ex art. 70, lett. a) dlgs n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni

Sulla scorta degli intervenuti chiarimenti ministeriali, l'Inps con la circolare n. 44 del 24 marzo 2009, in www.inps.it, fornisce ulteriori istruzioni sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico (decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) ed in particolare si sofferma sull'opportunità di utilizzare i "Buoni lavoro" da parte di tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per l'espletamento di attività domestiche, ad esclusione delle prestazioni rese "per esigenze solo temporanee di lavoro domestico".

L'istituto delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, ha la finalità di regolamentare, sottoponendole a specifica disciplina retributiva e contributiva, quelle prestazioni che si qualificano per tratti di discontinuità e non sono riconducibili a specifiche tipologie di contratti di lavoro, con la finalità di far emergere prestazioni oggi rese in forma irregolare e non coperta da disposizioni normative.

Rientrano nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera meramente occasionale intendendosi per tali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del predetto Dlgs n. 276/2003, "le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare". Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di inoccupato o disoccupato e non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro.

In sostanza, per aderire alla finalità della norma, il ricorso ai voucher per i lavori domestici può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339



Welfare

ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal Dpr 31 dicembre 1971, n. 1403.) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (Ccnl del 16 febbraio 2007).

Va precisato che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Inoltre, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Pertanto, al di fuori di tali particolari fattispecie, ai rapporti di lavoro domestico caratterizzato da prestazioni non occasionali e con carattere continuativo (anche se prestato con le modalità del lavoro ripartito o per un numero limitato di ore) si applicano le vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa con relativo obbligo di comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto medesimo.

Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher)
Il valore nominale di ogni singolo buono (voucher) è pari a 10 euro, (fermo restando che sono disponibili buoni 'multipli', del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili) comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata ex articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335 (convenzionalmente stabilita dall'art 72, comma 4 del Dlgs 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell'aliquota del 13%), di quella in favore dell'Inail (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

L'Istituto ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):

A. un processo che prevede l'accredito del corrispettivo della prestazione attraverso una procedura telematica (c.d. voucher telematico);

B. un processo che prevede l'acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali Inps. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Il flusso procedurale è stato predisposto in modo da consentire al committente e al prestatore la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di registrazione/accreditamento, che in quella di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali si potrà utilizzare, a discrezione:

* Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);

* Sito internet www.inps.it;

* Sedi Inps;

* Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del Ccnl di settore.

All'interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all'Inail, da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione, concernenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore

L'Informatore

giugno 2009

Orientamenti e giurisprudenza

re (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all'Inail sempre preventivamente rispetto all'inizio della medesima variazione.

Per tali comunicazioni l'Inail mette a disposizione il fax n. 800.657657.

Pensione di anzianità e contribuzione mista

La sentenza della Corte di Cassazione, resa a sezioni unite, chiarisce definitivamente un quesito che aveva diviso la stessa giurisprudenza.

In ipotesi di contribuzione mista (per es. fondo lavoratori dipendenti e gestione commercianti), se al momento della maturazione dei requisiti il lavoratore è iscritto al fondo dei dipendenti sarà quest'ultimo a liquidare la pensione con le relative regole?

La Suprema Corte, sulla base della legislazione via via succedutasi, risponde che affinché la pensione sia liquidata nella gestione dei lavoratori dipendenti, occorre che i requisiti anagrafici e contributivi necessari siano maturati nell'ambito della gestione stessa in via autonoma, ossia senza il concorso di contributi versati in gestioni diverse.

In caso contrario saranno applicate le regole della gestione autonoma

► **SENTENZA** Corte Cassazione, 21 dicembre 2005, n.28261. **Previdenza - Pensione di anzianità - Contribuzione versata in più gestioni (dipendenti e autonomi) - Disciplina applicabile - Fondo lavoratori dipendenti - Limiti - Requisiti contributivi e anagrafici necessari maturati nel fondo de quo.**

In ipotesi di contribuzione mista, ai fini della liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito contributivo e anagrafico necessario per la pensione sia stato conseguito nella gestione dei dipendenti, senza il concorso di contributi versati altrove.

Voucher dei lavori accessori

Sia la vendita che la consegna (anche a titolo gratuito) di stampa quotidiana e periodica può avvenire mediante ricorso a prestazioni di lavoro accessorio. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 17/2009, rispondendo a un quesito della Federazione italiana degli editori di giornali (Fieg).

L'interpello

La Fieg, in particolare, ha avanzato istanza di interpello al

WELFARE



Welfare

fine di avere precisazioni in merito alla possibilità di utilizzare il lavoro accessorio per "la consegna porta a porta" e la "vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica". Più precisamente è stato chiesto di sapere se, ferme restando le caratteristiche di occasionalità della prestazione lavorativa, nella tipologia contrattuale in questione possano rientrare le seguenti categorie di lavoratori:

- 1) distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita (cosiddetta free press);
- 2) dimostratori/promotori ambulanti, anche presso rivendite o spazi commerciali in genere, di prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana o periodica;
- 3) distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica.

I chiarimenti

I chiarimenti ministeriali concernono, dunque, il lavoro accessorio riformato con il dl n. 112/2008 che ne ha ampliato il campo di applicazione oggettivo e soggettivo.

Dopo una sperimentazione per la vendemmia e la successiva estensione a tutte le attività agricole, l'Inps con la circolare n. 104/2008 ha dettato le istruzioni per rendere operativo il sistema di lavoro accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per i giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un regolare ciclo di studi presso università o istituti scolastici.

In primo luogo, il ministero ricorda che l'introduzione del lavoro accessorio, come si evince anche dal suo campo di applicazione, è strettamente finalizzato a ricondurre nella legalità alcune prestazioni di lavoro che, con, buona frequenza, rischiano di rimanere totalmente sommerse (lavoro nero), attraverso il sistema dei cosiddetti «voucher», il quale consente la massima semplificazione degli obblighi retributivi e contributivi che sono connessi alla prestazione lavorativa.

Tutte le ipotesi evidenziate nel quesito possono farsi ben rientrare nella più generica indicazione che la legge fa circa la «consegna» e la «vendita» di stampa quotidiana e di quella periodica, poiché va a ricomprendere tutte quelle attività in qualche modo legate sia alla distribuzione (anche in modo gratuito, evidentemente) sia alla vendita dei giornali, ivi comprese quelle, attività di carattere promozionale quali sono la distribuzione di volantini pubblicitari o i fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica.

I voucher per i lavori domestici

Tra le attività che possono formare oggetto delle prestazioni occasionali accessorie retribuibili con i cosiddetti voucher, si annoverano anche i lavori domestici. Con la circolare che segue, l'Inps fornisce le necessarie indicazioni.

L'Informatore

giugno 2009

Orientamenti e giurisprudenza

► CIRCOLARE Inps n. 44/2009. **Utilizzo dei buoni lavoro nell'ambito dei lavori domestici ex art. 70, lett. a) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni**

1. Premessa

Con circolare della Direzione generale per il mercato del lavoro e la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, sono stati forniti chiarimenti sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico (Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

Il ministero ha precisato che le disposizioni di cui all'art. 16 bis, commi 11 e 12, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, come convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per l'espletamento di attività domestiche, con l'esclusione delle prestazioni rese "per esigenze solo temporanee di lavoro domestico".

In tale caso può essere utilizzato il lavoro accessorio di cui all'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recentemente riformato dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attraverso il sistema di consegna dei buoni lavoro (c.d. voucher) con i quali i committenti corrispondono la retribuzione e contestualmente versano la contribuzione a fini previdenziali e assicurativi verso Inps e Inail. Per questo tipo di prestazione non sussiste obbligo di comunicazione, ma si applicano le specifiche disposizioni attuative emanate dall'Inps sulla materia, presentate nel successivo paragrafo 3.

2. Utilizzo dei buoni lavoro nell'ambito dei lavori domestici

Con la presente circolare si forniscono indicazioni riguardanti l'utilizzo delle prestazioni di tipo accessorio nell'ambito di lavori domestici, resi a favore delle famiglie.

L'istituto delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, ha la finalità di regolamentare, sottoponendole a specifica disciplina retributiva e contributiva, quelle prestazioni che si qualificano per tratti di discontinuità e non sono riconducibili a specifiche tipologie di contratti di lavoro, con la finalità di far emergere prestazioni oggi rese in forma irregolare e non coperta da disposizioni normative.

Rientrano nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera meramente occasionale intendendosi per tali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del predetto Dlgs n. 276/2003, "le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare". Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di inoccupato o disoccupato e non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro.

In sostanza, per aderire alla finalità della norma, il ricorso ai



Welfare

voucher per i lavori domestici può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal Dpr 31 dicembre 1971, n. 1403.) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (Ccnl del 16 febbraio 2007). Va precisato che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Inoltre, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Pertanto, al di fuori di tali particolari fattispecie, ai rapporti di lavoro domestico caratterizzato da prestazioni non occasionali e con carattere continuativo (anche se prestato con le modalità del lavoro ripartito o per un numero limitato di ore) si applicano le vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa con relativo obbligo di comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto medesimo.

3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher)

Il valore nominale di ogni singolo buono (voucher) è pari a 10 euro, (fermo restando che sono disponibili buoni 'multipli', del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili) comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata ex articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (convenzionalmente stabilita dall'art 72, comma 4 del Dlgs 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell'aliquota del 13%), di quella in favore dell'Inail (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

L'Istituto ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):

A. un processo che prevede l'accredito del corrispettivo della prestazione attraverso una procedura telematica (c.d. voucher telematico);

B. un processo che prevede l'acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali Inps. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Il flusso procedurale è stato predisposto in modo da consentire al committente e al prestatore la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di registrazione/accredito, che in quella di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali si potrà utilizzare, a discrezione:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);

L'Informatore

giugno 2009

Orientamenti e giurisprudenza

- Sito internet www.inps.it;
- Sedi Inps;
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del Ccnl di settore.

All'interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all'Inail, da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione, concernenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all'Inail sempre preventivamente rispetto all'inizio della medesima variazione.

Per tali comunicazioni l'Inail mette a disposizione il fax n. 800.657657.

Per quanto attiene alle istruzioni operative e procedurali, si fa rinvio alle indicazioni contenute nelle circolari già emanate dall'Istituto per l'applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo e nei settori del commercio, turismo e servizi.

Accertamento del diritto delle prestazioni collegate al reddito

Dal 1° luglio di ciascun anno, le prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito sono erogate in considerazione dei redditi percepiti nell'anno precedente; i medesimi redditi hanno valore per la corresponsione delle prestazioni collegate al reddito fino al 30 giugno dell'anno successivo. Entro il 30 giugno di ciascun anno devono essere comunicati agli enti previdenziali i dati relativi ai redditi dell'anno precedente, rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni.

La mancata comunicazione dei dati reddituali comporta la sospensione della prestazione previdenziale o assistenziale in godimento.

In sede di prima liquidazione si tiene conto dei redditi percepiti nell'anno di decorrenza della prestazione pensionistica, dichiarati in via presuntiva. Ecco le precisazioni dell'Inps

► CIRCOLARE Inps n. 62/2009. **Articolo 35, commi da 8 a 13, della legge 27 febbraio 2009, n. 14. Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito.**

1. Premessa

Sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha convertito il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

L'articolo 35, commi da 8 a 13, della citata legge reca disposizioni relative alle modalità di accertamento del diritto alle



Welfare

prestazioni collegate al reddito (allegato 1).

Il comma 8 prevede che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, l'accertamento del diritto, nonché il calcolo della misura, devono essere effettuati in riferimento al reddito conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Tale reddito è rilevante ai fini delle prestazioni stesse fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Il comma 9 prevede che, in sede di prima liquidazione di una prestazione, si debba far riferimento al reddito dell'anno in corso. Tale reddito è dichiarato dall'interessato in via presuntiva al momento della domanda.

Il comma 10 rinvia all'Allegato A della legge in oggetto ai fini dell'individuazione dei procedimenti per i quali rilevano i redditi da lavoro indicati dal medesimo comma conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

Il comma 11 prevede che, al fine di consentire agli enti previdenziali la verifica dei redditi collegati alle prestazioni previdenziali, i soggetti beneficiari delle medesime prestazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, devono comunicare i propri dati reddituali.

I commi 12 e 13 disciplinano gli effetti dell'omessa o ritardata comunicazione da rendere ai sensi del comma 11.

2. La nuova disciplina per la valutazione dei redditi incidenti su prestazioni previdenziali e assistenziali

L'ordinamento pensionistico contiene numerose norme che prevedono che il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali sia collegato al reddito del titolare della prestazione o anche del coniuge.

Le suddette norme attribuiscono rilevanza a diverse tipologie di reddito e fanno riferimento a periodi diversi per l'accertamento del reddito rilevante.

La nuova disciplina prevista dalla disposizione in oggetto ha introdotto, per tutte le prestazioni collegate al reddito, fatta eccezione per quelle riconosciute a seguito dei procedimenti di cui all'Allegato A, due periodi di riferimento per l'accertamento dei redditi rilevanti: "l'anno in corso", in caso di accertamento del diritto ad una prestazione da riconoscersi in sede di prima liquidazione; "l'anno precedente" per la verifica del diritto al mantenimento della corresponsione di una prestazione collegata al reddito, già liquidata.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 35, una prestazione assistenziale o previdenziale collegata al reddito è riconosciuta in sede di prima liquidazione sulla base del reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva. Il reddito presunto di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 35, è effettuata, ogni anno, sulla base del reddito effettivamente conseguito nell'anno precedente, la verifica del diritto alla corresponsione, dal 1° luglio del medesimo anno, delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito, già liquidate negli anni precedenti. Il reddito di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Resta confermato l'arco temporale cui si riferiscono i limiti di

L'Informatore

giugno 2009

Orientamenti e giurisprudenza

reddito stabiliti dalle specifiche disposizioni relative alle prestazioni collegate al reddito.

Pertanto, ferma restando l'individuazione del "reddito rilevante" secondo i criteri sopra indicati, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione.

Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.

Nell'allegato 2 della presente circolare sono riportate le prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito alle quali si applica la nuova disciplina.

3. Prima liquidazione (comma 9)

Il comma 9 prevede: "In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva."

Per anno in corso si intende, ovviamente, l'anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione collegata al reddito.

La disposizione di cui sopra si applica sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni di base collegate al reddito, (es. assegno sociale, pensioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti) sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito, che accedono ad una prestazione di base (es. integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali).

La disposizione in esame non si applica per il ripristino di prestazioni collegate al reddito, principali o accessorie, nel caso in cui il relativo diritto, riconosciuto sulla base del reddito presunto e confermato sulla base del reddito effettivo, sia stato successivamente revocato per ragioni reddituali. In tal caso la medesima prestazione può essere riliquidata applicando la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 35 (cfr. paragrafo 4).

Al fine di ottenere la "prestazione di base" ovvero "la prestazione accessoria", l'interessato, nel momento in cui ha maturato o ritiene di aver maturato il diritto - anche per effetto di variazioni del reddito - è tenuto a presentare una dichiarazione relativa al reddito presunto dell'anno in corso.

La decorrenza delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito riconosciute in prima liquidazione è determinata, sia per le prestazioni di base che per quelle accessorie, ai sensi delle diverse disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.

Il reddito dichiarato in via presuntiva deve essere considerato per il riconoscimento del diritto e della misura della prestazione fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Il reddito effettivamente percepito nell'anno di decorrenza della pensione deve essere comunicato dall'interessato, ai sensi del comma 8, dell'articolo 35, secondo le istruzioni applicative fornite al successivo paragrafo 4.

4. Verifica dei redditi incidenti sulle prestazioni pensionistiche (comma 8)

L'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 dispone quanto segue: "L'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul



Welfare

diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".

La verifica dei redditi ai sensi della disposizione sopra indicata deve essere effettuata secondo le modalità e i termini di cui al comma 11 dell'articolo 35, sulla base dei redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.

Pertanto, l'Istituto provvede annualmente a richiedere i redditi rilevanti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni collegate mediante invio di modelli di comunicazione reddituale. La disposizione in esame stabilisce che i suddetti modelli devono essere restituiti entro il 30 giugno di ciascun anno con l'indicazione dei dati reddituali relativi all'anno precedente.

Devono presentare il modello reddituale di cui sopra coloro i quali siano titolari di prestazioni collegate al reddito.

Per coloro ai quali, nell'anno precedente, è stata riconosciuta, in sede di prima liquidazione, una prestazione collegata al reddito, considerando il reddito presunto dell'anno in corso, la comunicazione dei dati reddituali effettivamente percepiti nell'anno di decorrenza è funzionale ad accertare l'effettivo diritto e la misura delle prestazioni collegate al reddito corrisposte nell'anno di decorrenza della pensione e fino al 30 giugno dell'anno successivo, e ad accertare il diritto alle medesime prestazioni nel periodo successivo che va dal 1° luglio al 30 giugno.

Possono presentare il modello reddituale di cui sopra anche coloro ai quali, a seguito di variazioni del reddito, è stato revocato il diritto ad una prestazione riconosciuta sulla base dei redditi effettivamente percepiti, al fine di conseguire, ai sensi del citato comma 8, la riliquidazione della medesima prestazione.

Considerate le diverse situazioni alle quali può essere ricondotta la presentazione dei modelli reddituali, la verifica dei suddetti modelli può avere i seguenti esiti:

- a) conferma dal 1° luglio del diritto alla corresponsione della prestazione collegata al reddito in godimento al 30 giugno;
- b) revoca, a decorrere dal 1° luglio, della prestazione collegata al reddito corrisposta fino al 30 giugno;
- c) annullamento del diritto alla prestazione riconosciuta in sede di prima liquidazione nell'anno precedente, in considerazione del reddito effettivamente percepito nel medesimo anno;
- d) riliquidazione (ripristino) a decorrere dal 1° luglio della prestazione collegata al reddito precedentemente revocata.

A seguito della revoca (lett. b) della prestazione collegata al reddito si procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte oltre il 30 giugno.

A seguito dell'annullamento (lett. c) della prestazione riconosciuta in sede di prima liquidazione si procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte a partire dalla data di decorrenza.

Si fa presente che, in caso di un provvedimento di annullamento di cui alla suddetta lett. c) l'interessato mantiene la facoltà di richiedere, nello stesso anno o negli anni successivi, il riconoscimento della medesima prestazione come prima liquidazione sulla base del reddito dell'anno in corso (comma 9, articolo 35).

L'Informatore

giugno 2009

Orientamenti e giurisprudenza

Esempio: al titolare di un prestazione previdenziale integrata al trattamento minimo avente decorrenza 2010, liquidata sulla base del reddito dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva, viene annullato, nel 2011, il riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo a seguito della verifica dei redditi effettivamente percepiti nel 2010. In tal caso l'interessato ha facoltà di richiedere nuovamente, come prima liquidazione, l'integrazione al trattamento minimo, nel 2011 o negli anni successivi, sulla base del reddito dell'anno in corso ai sensi del comma 9 dell'articolo 35.

5. Omissione o ritardo nella comunicazione dei redditi rilevanti

In caso di mancata restituzione dei predetti modelli entro il termine del 30 giugno, l'Istituto provvede ad inviare, mediante lettera raccomandata A/R, un sollecito di adempimento all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 11 dell'articolo 35.

Nel caso in cui i destinatari dell'avviso di cui sopra non comunichino i dati richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, la corresponsione della prestazione collegata al reddito dovrà essere sospesa a decorrere dal rateo di ottobre. In caso di mancata comunicazione dei redditi effettivamente percepiti da coloro ai quali è stata riconosciuta, in sede di prima liquidazione, una prestazione sulla base del reddito presunto, resta impregiudicata la facoltà dell'Istituto di procedere ai controlli di rito e di recuperare le somme indebitamente corrisposte dalla data di decorrenza.

Il comma 13 dell'articolo 35 disciplina le conseguenze del ritardo della comunicazione dei dati reddituali:

- se la dichiarazione viene presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo la prestazione assistenziale o previdenziale è ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, qualora risulti la sussistenza del relativo diritto, con la corresponsione degli arretrati relativi agli importi sospesi;
- se la comunicazione viene resa oltre il 30 giugno dell'anno successivo, viene ripristinata la prestazione previa verifica del relativo diritto, senza corresponsione di arretrati.

6. Procedimenti per i quali rilevano i redditi da lavoro.

Il comma 10 dell'articolo 35 prevede che "Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione".

L'allegato A menziona i seguenti procedimenti:

- a) mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ;
- b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- d) incumulabilità della pensione di anzianità (non più in vigore dall'1.1.2009) e dell'assegno di invalidità con i redditi da

WELFARE



Welfare

lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

e) incumulabilità della pensione di anzianità (non più in vigore dall'1.1.2009) e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Nulla è innovato in ordine alle tipologie di redditi da lavoro rilevanti ai fini dei procedimenti sopra indicati.

Nulla è innovato altresì in ordine alle modalità e ai tempi per l'accertamento dei redditi da lavoro rilevanti ai fini dei procedimenti di cui alle lettere a), b), d) ed e).

In particolare, i dati rilevanti ai fini dei procedimenti di cui alla lettera e) continuano ad essere dichiarati mediante il Mod. 503 AUT relativamente ai redditi previsti per l'anno in cui è resa la dichiarazione e ai redditi effettivamente percepiti nell'anno precedente.

I dati reddituali rilevanti ai fini dei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere comunicati dall'interessato nelle modalità e nei termini indicati al paragrafo 4 della presente circolare.

Il procedimento di cui alla lettera c) è attivato sulla base del reddito dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva dal titolare del trattamento pensionistico.

Il procedimento disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 222/1984 è comunque attivato qualora, a seguito di accertamento d'ufficio o di dichiarazione del titolare della prestazione, risulti che in un determinato anno i redditi da lavoro effettivamente percepiti abbiano superato il limite di reddito di cui al suddetto articolo 9.

In ogni caso il provvedimento conseguente alla revisione produce effetti a decorrere dai termini previsti dai commi 2 e 5 del citato articolo 9.

7. Trattamenti di famiglia

Nulla è innovato dall'art. 35, commi 8 e 9, L. 14/2009, per quanto riguarda l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dalla legge 153/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

Infatti, la terminologia adottata dai commi in questione non è riferibile alla prestazione di cui trattasi, né per quanto riguarda la composizione del nucleo, in cui non è ravvisabile la figura del beneficiario e il coniuge assume rilievo solo a condizioni tassativamente indicate, né per quanto riguarda il reddito, in quanto la liquidazione dell'assegno per il nucleo familiare è calcolata sulla base del reddito percepito, nell'anno precedente il primo luglio di quello di erogazione della prestazione, da tutto il nucleo familiare, mentre il comma 8 dell'articolo in questione fa riferimento a quelle prestazioni previdenziali o assistenziali che prendono in considerazione solo il reddito conseguito dal beneficiario e dal coniuge.

Non risulta, inoltre, applicabile il comma 9 essendo strettamente legato al comma 8.

Alla materia dell'assegno per il nucleo familiare continua, pertanto, a trovare applicazione la normativa vigente, che già prevede, peraltro, l'erogazione della prestazione prendendo come reddito di riferimento quello conseguito nell'anno precedente il primo luglio di quello di erogazione dai componenti del nucleo familiare.

L'Informatore

giugno 2009

Orientamenti e giurisprudenza

Parimenti non trovano applicazione i commi 8 e 9 dell'art. 35 della legge citata per gli assegni familiari e le quote di maggiorazione su pensione, poiché anche per dette prestazioni familiari viene in rilievo il reddito del nucleo, che si calcola sulla base del reddito percepito nell'anno precedente il primo luglio di quello di erogazione della prestazione, mentre per quanto concerne l'individuazione dei beneficiari della prestazione si fa riferimento al diverso criterio del carico.

Pertanto, anche per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione su pensione continuano a trovare applicazione le norme vigenti in materia.

8. Corresponsione delle prestazioni collegate al reddito per l'anno 2009

La legge 27 febbraio 2009, n. 14, è entrata in vigore il 1° marzo 2009.

Pertanto, per l'individuazione dell'anno da considerare per il reddito rilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni, deve farsi riferimento alla data di decorrenza della prestazione medesima.

Per decorrenze successive al 1° marzo 2009 vige l'articolo 35, commi da 8 a 13, della legge 27 febbraio 2009, n. 14 (anno in corso per le prime liquidazioni).

Per le decorrenze dal 1° gennaio 2009 fino al 1° marzo 2009 vige la disciplina previgente alla legge n. 14 del 2009.

In questo senso deve considerarsi sciolta la riserva contenuta nel messaggio n. 6617 del 24 marzo 2009. Pertanto la nuova normativa deve essere applicata anche alle prestazioni di invalidità civile, secondo le decorrenze appena illustrate.

Per le prestazioni collegate al reddito aventi decorrenza anteriore al 2009 il diritto alla corresponsione delle medesime prestazioni per il periodo anteriore al 1° luglio è riconosciuto sulla base delle disposizioni previgenti alla legge n. 14 del 2009, mentre il diritto alla corresponsione dal 1° luglio 2009 deve essere verificato, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge n. 14 del 2009.

La verifica della sussistenza dal 1° luglio 2009 di tale diritto è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dal pensionato nell'anno 2009, per i redditi del 2008. I medesimi redditi sono considerati rilevanti per la corresponsione della prestazione fino al 30 giugno 2010.

Resta confermato che i redditi del 2008 sono valutati anche al fine di verificare l'eventuale corresponsione indebita di prestazioni o quote di prestazioni erogate nel 2008 sulla base del reddito dell'anno in corso, per le quali si procederà al recupero ai sensi dell'articolo 13, legge n. 412/1991.

Ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non abbiano comunicato entro il 30 giugno i dati reddituali relativi al 2008 richiesti dall'Istituto, verrà inviato, mediante raccomandata A/R, un sollecito ad effettuare la suddetta comunicazione entro 30 giorni, pena la sospensione della prestazione collegata al reddito a decorrere dal rateo di ottobre 2009.

In caso di omessa o ritardata comunicazione trovano applicazione le istruzioni fornite al paragrafo 5 della presente circolare.

Allegato 2

Prestazioni collegate al reddito

- Integrazione al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 683 e successive modifica-



Welfare

zioni e integrazioni;

- integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153;
- assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, e successive modificazioni e integrazioni;
- aumento della pensione sociale di cui all'articolo 2 della

Contributi 2009 La circolare Inps

Con la circolare che segue, l'Inps ha predisposto un riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che operano con il sistema DM. Riportiamo i passaggi di interesse.

► CIRCOLARE Inps n. 60/2009. Anno 2009. **Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione e sostegno all'occupazione**

In materia contributiva e di sostegno all'occupazione, l'anno 2009 si caratterizza per l'operatività di una serie di disposizioni legislative con cui si prorogano precedenti normative ovvero si introducono rilevanti novità. La presente circolare vuole fornire un quadro sintetico e riassuntivo delle principali disposizioni che - nel corrente anno - interesseranno l'ambito datoriale.

1. Disposizioni in materia contributiva.

1.1. Contributo Ivs

Aumento di 0,50 punti percentuali previsto per i datori di lavoro che, alla data del 01.01.1996, non avevano integralmente trasferito al Fpld la quota di 4,43% dalle gestioni Tbc, maternità e Cuaf.

Il decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 - in attuazione dell'art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l'aliquota di finanziamento del Fpld gestito dall'Inps con contestuale riduzione delle aliquote dovute per Tbc, indennità economiche di maternità e Cuaf (rispettivamente 0,14% per Tbc; 0,57% per maternità e 3,72% per Cuaf).

L'articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha previsto che, nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1/1/1996 l'aumento di 4,43 punti percentuali dell'aliquota Fpld, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione

L'Informatore

giugno 2009

Orientamenti e giurisprudenza

legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modificazioni e integrazioni;

- maggiorazione dell'assegno sociale di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni;
- importo aggiuntivo di 154,94 euro di cui all'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- somma aggiuntiva - c.d. quattordicesima - prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127;
- riduzione delle pensioni ai superstiti con i redditi di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- prestazioni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

WELFARE

Previdenza

dalle stesse, il relativo onere deve essere scagionato mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997.

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata dovranno, quindi, aumentare - a partire dal periodo contributivo "gennaio 2009" - l'aliquota Fpld di 0,50 punti percentuali.

Si ricorda che tale aumento dovrà essere operato con cadenza biennale fino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto l'incremento di 0,30 punti percentuali di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 2962 e lo 0,70% ex Gescal per i datori di lavoro tenuti al versamento.

Di seguito, si fornisce una elencazione delle principali casistiche.

1.1.1 Datori di lavoro esonerati dalla Cuaf (codice 1C).

Tali settori devono trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dall'1.1.1997 e, con l'aumento dello 0,22%, dall'1.1.2011.

Aliquota Ivs da gennaio 2009

Totale	32,78%
a carico del lavoratore	9,19%

1.1.2 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo Cuaf (CA=4Z e 1C).

Tali settori devono trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dall'1.1.1997 e con l'aumento dello 0,22% dall'1.1.2011.

Aliquota Ivs da gennaio 2009 (no Gescal)

Totale	32,08%
a carico del lavoratore	8,84%



1.1.3 Amministrazioni statali e enti pubblici non soggetti alla disciplina della Cuaf.

(Omissis)

1.1.4 Piloti dei porti.

(Omissis)

1.1.5 Cooperative della piccola pesca legge n. 250/1958.

(Omissis)

1.1.6 Aliquote contributive dovute al Fpld per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).

(Omissis)

2. Contributi Cigs e mobilità

L'articolo 19, c. 11, del Dl 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2009, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'articolo 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), a partire dalla denuncia riferita al periodo di paga "gennaio 2009", senza soluzione di continuità rispetto all'anno 2008.

3. Novità in materia di contribuzione

3.1. *Contribuzione per la disoccupazione involontaria e per il finanziamento delle indennità economiche di malattia e maternità.*

L'articolo 20 del Dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto novità sul versante contributivo, prevedendo - con effetto dal periodo di paga "gennaio 2009":

l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private 6.

L'obbligo per le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto, del versamento all'Inps della contribuzione per malattia e maternità 7.

Su entrambi gli aspetti, si richiamano le disposizioni di prassi già fornite.

3.2. *Contribuzione di mobilità.*

Il medesimo articolo 20 - al terzo comma - ha sostituito la lettera a) del secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 223/1991.

A seguito di detta modifica, la contribuzione di finanziamento dell'indennità di mobilità (0,30%) è determinata sull'imponibile contributivo e non più sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Ne deriva che - a decorrere da "gennaio 2009" - le imprese - diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sono comunque tenute all'obbligo contributivo in argomento.

Al riguardo, si precisa che la mutata formulazione della

norma non modifica la natura del prelievo, con la conseguenza che lo stesso continua ad essere indipendente dalla circostanza che, in ragione della qualifica o delle peculiarità che contraddistinguono il rapporto (es. dirigenti, lavoratori a domicilio, etc), i lavoratori possano o meno beneficiare dei relativi trattamenti.

4. Esoneri contributivi in vigore.

Continueranno a trovare applicazione, nel corrente anno, gli esoneri previsti - come riduzione degli oneri impropri - dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 1 commi 361 e 362 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Misura compensativa alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del Tfr.

In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del Dl 30 settembre 2005, n. 203, si ribadisce che l'esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2008 nello 0,19%, per l'anno in corso è stabilito - per ciascun lavoratore - in misura pari allo 0,21%.

6. Disposizioni in favore dell'occupazione.

6.1. *Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.*

L'articolo 19, c. 13 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha prorogato, al 31/12/2009, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

Per il finanziamento delle agevolazioni contributive in caso d'assunzione, la legge ha altresì previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro.

Per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di lavoro - in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici (P5 - P6 - P7), secondo le modalità già note.

6.2. *Incentivi connessi all'assunzione di soggetti diversamente abili (legge n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni). Precisazioni.*

Come noto, l'art. 1, c. 37 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo Welfare) ha apportato rilevanti modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

In particolare, l'art. 13 - che reca disposizioni in materia di incentivi per l'assunzione - nel testo novellato, stabilisce che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, fissato in misura percentuale - variabile in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile - del costo salariale.

Sugli effetti della modifica legislativa è stato interpellato il ministero del Lavoro che, con recente nota, ha precisato che "(...) al fine di salvaguardare la posizione giuridicamente rilevante dei datori di lavoro che, entro la data del 31 dicembre



2007, hanno stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, con il competente servizio provinciale, convenzioni di inserimento lavorativo - con possibilità per gli stessi di essere ammessi al beneficio di cui al modificato art. 13 della legge 68/99 mediante fiscalizzazione parziale o totale, per un periodo di tempo di una durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativi ad ogni lavoratore disabile assunto - agli stessi deve essere assicurato il beneficio della fiscalizzazione fino all'ultima assunzione del disabile dedotto in convenzione".

La predetta determinazione trova la sua legittimazione nel fatto che, anche per l'anno 2008, il riparto delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è stato effettuato sulla scorta delle modalità e dei criteri dell'anno precedente.

Conseguentemente, i datori di lavoro ammessi dai competenti uffici regionali o provinciali alla fiscalizzazione di contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'abrogato art. 13 della legge 68/99, potranno continuare a beneficiare di tale agevolazione per l'arco temporale dedotto in convenzione.

6.3. Riduzione contributiva in favore delle aziende edili.

(Omissis)

6.4. Incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.

L'art. 7-ter, c. 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33 (Gu n. 85 del 11/4/2009) - inserito in sede di conversione del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante - tra l'altro - misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, ha introdotto uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono - senza esservi tenuti - i soggetti sopra indicati.

La norma prevede infatti che sia concesso dall'Inps ai datori di lavoro un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Sulla materia, che necessita di alcuni ulteriori approfondimenti, si fa riserva di fornire chiarimenti ed istruzioni con successiva circolare.

6.5. Disposizioni in materia di sgravi.

6.5.1. Sgravio per la contrattazione di secondo livello.

Come noto, l'articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, ha disposto - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello (decontribuzione).

In sua sostituzione, il medesimo comma 67 ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010, a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo entro i limiti delle

risorse stabilite dalla legge.

Con circolare n. 110/2008 sono state illustrate le modalità operative da seguire per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007 riferito al solo anno 2008. Per l'anno in corso, l'incentivo rimane subordinato ai necessari e ulteriori sviluppi normativi.

6.5.2. Sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.

(Omissis)

6.5.3. Sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

(Omissis)

7. Regolarizzazioni.

7.1. Contribuzione di mobilità.

Le aziende che, per il versamento della contribuzione di mobilità, non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate al precedente punto 3.2, possono regolarizzare la loro posizione ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993.

Detta sistemazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, secondo le seguenti modalità.

Ai fini della compilazione del DM10, i datori di lavoro opereranno come segue:

determineranno l'ammontare della contribuzione di mobilità dovuta e verseranno il relativo importo in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del DM10, facendolo precedere dal previsto codice "M190".

Nessun dato deve essere indicato nei campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

7.2. Misure compensative.

In sede di regolarizzazione, sarà altresì possibile per i datori di lavoro recuperare la misura compensativa - ex DL 30 settembre 2005 n. 203 - spettante in relazione alla nuova percentuale prevista da "gennaio 2009", ovvero agli oneri contributivi introdotti dal DL n. 112/2008 (vedi p. 3.1).

A tal fine, la stessa dovrà essere indicata nel quadro "D" del DM10 con i già previsti codici:

Codici	Significato
TF15	Rec. arretrati Contr. DI 203/2005 prev. Compl.
TF16	Rec. arretrati Contr. DI 203/2005 Fondo Tesoreria

Saranno rese disponibili sul sito internet le tabelle delle aliquote aggiornate alla luce di tutte le innovazioni illustrate con la presente circolare.



Welfare

Pagamento diretto dei trattamenti integrativi, nuovi adempimenti e incentivi all'occupazione **Articolo 7 ter della legge n. 33 dell'11 aprile 2009**

È stata pubblicata sul So alla Gazzetta ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, la legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha convertito con modificazioni il DL n. 5/2009. Quest'ultimo, nel corso dell'esame parlamentare ha subito notevoli cambiamenti, con l'introduzione, tra le altre cose, nell'art. 7-ter, di misure urgenti in materia di occupazione ed in tema di lavoro accessorio. Analizziamone i contenuti.

Il comma 1 dell'art. 7-ter introduce un ulteriore periodo che si aggancia all'art. 2, comma 6, della legge n. 223/1991 che tratta l'ipotesi del pagamento diretto (comprensivo dell'assegno familiare) da parte dell'Inps, ai lavoratori in trattamento integrativo salariale straordinario, in presenza di difficoltà finanziarie accertate, dietro richiesta del datore di lavoro, attraverso la vigilanza dei servizi ispettivi della Dpl. Con l'entrata in vigore della legge 33/2009, il pagamento diretto è disposto contestualmente all'autorizzazione al trattamento di Cigs, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente (ossia l'organo ispettivo) accerti l'assenza di difficoltà finanziarie.

Il comma 2 prevede che per le sospensioni successive al 1° aprile 2009, le imprese che presentano la richiesta di integrazione salariale straordinaria o di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto ai lavoratori, inviano l'istanza entro i venti giorni successivi all'inizio della sospensione o della riduzione, anziché i preesistenti venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Il comma 3 introduce una norma sperimentale fino al 31 dicembre 2010: prima dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Inps è autorizzato ad anticipare gli importi sulla base dei seguenti elementi:

- a) il datore di lavoro deve presentare istanza all'Inps, in via telematica, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto;
- b) la domanda deve essere corredata da accordi conclusi con le parti sociali con l'indicazione dell'elenco dei beneficiari;
- c) gli accordi debbono essere conformi ad accordi quadro regionali ;
- d) gli accordi raggiunti dalle parti sociali debbono, in ogni caso, rientrare nei limiti di spesa previsti;
- e) le eventuali somme indebite erogate possono essere ripetute dall' Inps nei confronti del datore di lavoro;
- f) le Regioni e l' Inps sono tenuti a stipulare apposite convenzioni mediante le quali le prime forniscono tutte le informazioni necessarie sui provvedimenti autorizzati in deroga, sui lavoratori interessati. Con gli stessi sistemi debbono, altresì, essere stabilite le modalità attuative e gestionali dei flussi informativi e la rendicontazione delle spese.

Il comma 4 modifica l'art. 2, comma 36 della legge n. 203/2008: in base alla nuova formulazione il ministro del Lavoro può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzioni di continuità, la concessione di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale, prendendo quale parametro di riferimento sia i settori produttivi che le aree regionali.

Nell'ambito delle risorse stanziare per l'anno 2009 i trattamenti di Cig, mobilità e disoccupazione speciale in deroga possano essere prorogati per un massimo di dodici mesi sulla base di accordi in sede governativa, attraverso un decreto concertato " Lavoro-Economia.

Il comma 6 mira a garantire criteri omogenei per l'accesso alle forme di integrazione del reddito per i lavoratori destinatari di Cig e mobilità in deroga. Ciò comporta:

- a) per i primi l'applicazione dell'art. 8, comma 3, della legge n. 160/1988: l'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria è subordinata ad un'anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno novanta giorni;
- b) per i secondi l'applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991: per aver diritto all'indennità di mobilità in caso di licenziamento per riduzione di personale occorre avere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, ferie, festività ed infortuni, in rapporti non a termine. Nel computo complessivo vanno comprese anche le mensilità accreditate dal datore di lavoro alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) in favore dei soggetti (collaboratori coordinati e continuativi) che hanno operato in regime di monocommittenza con un reddito superiore a 5.000 euro per le sopraccitate mensilità.

Con il comma 7 viene introdotto un nuovo incentivo alle assunzioni che, almeno per quel che riguarda i lavoratori in Cigs ed in mobilità, si aggiunge a quelli già previsti, rispettivamente, dall'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 e dall'art. 8 della legge n. 223/1991. I destinatari sono esclusivamente i datori di lavoro individuati dall'art. 1 della legge n. 223/1991 che non hanno in atto sospensioni dal lavoro. Si tratta delle imprese industriali che, mediamente, nel semestre precedente, hanno occupato più di quindici dipendenti, ricordando che nel computo, secondo i criteri dettati dallo stesso articolo 1, rientrano anche gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli assunti con contratto di inserimento, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli intermittenti contano in proporzione all'orario svolto.

Tali imprese se assumono, in carenza di obbligo, lavoratori destinatari per il 2009 ed il 2010 di ammortizzatori in deroga, oppure prestatori licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di una procedura concorsuale come, ad esempio, il fallimento o il concordato preventivo, da imprese non rientranti nella disciplina della legge n. 223/1991 (datori di lavoro con un organico fino a quindici unità), godono di un incentivo da parte dell'Inps, in misura pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato, defalcato dalla contribuzione figurativa,



per il numero di mensilità ancora non erogate. L'incentivo è "conguagliato" con la contribuzione.

L'agevolazione non è riconosciuta per l'assunzione di quei lavoratori messi in mobilità nei sei mesi precedenti da un'azienda dello stesso o di altro settore di attività, con assetti proprietari, al momento del licenziamento, sostanzialmente coincidenti con quelli di chi assume o che con quest'ultimo è in rapporto di controllo o di collegamento.

Un nuovo comma, l'1-ter, è stato inserito nell'art. 19, dopo il comma 1-bis: fino al 31 dicembre 2010, le risorse previste al comma 1, sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori sospesi ed agli apprendisti sospesi e licenziati un trattamento equivalente a quello previsto dal successivo comma 8 (integrazioni in deroga).

Il comma 11 impone ai servizi per l'impiego (centri per l'impiego, agenzie per il lavoro ed altri organismi autorizzati od accreditati) di pubblicare, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, sui "media" locali, le opportunità di lavoro. Tale comportamento è valutato, per i soggetti autorizzati od accreditati (es. le imprese di lavoro temporaneo) ai fini della concessione e del mantenimento dell'autorizzazione.

Voucher

L'art. 7-ter della legge n. 33/2009 interviene profondamente anche sulla normativa relativa al lavoro occasionale ed accessorio, disciplinato dagli articoli 70, 71 e 72 del Dlgs n. 276/2003.

I giovani studenti, oltre che durante le vacanze scolastiche, possono svolgere lavoro accessorio anche il sabato e la domenica: il tutto compatibilmente con gli impegni di studio, mentre i pensionati possono svolgere la loro attività in qualsiasi settore produttivo.

Inoltre, il comma 1 bis, prendendo lo spunto dalla gravità della crisi occupazionale, stabilisce che in via sperimentale per l'anno 2009, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite massimo di 3.000 fino al prossimo 31 dicembre, possono svolgere lavoro accessorio ed occasionale. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative corrisposte gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

Nell'ambito generale dei provvedimenti anti crisi, la legge 8 gennaio 2009, n. 2, all'art. 19 ter ripristina la facoltà, prevista per gli esercenti il commercio, di cessare l'attività lavorativa ed ottenere in indennizzo fino al compimento del requisito pensionistico. Pubblichiamo di seguito la circolare a commento.

► CIRCOLARE Inps n. 50/2009. **Articolo 19-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.**

1 - Premessa

L'articolo 19-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento ordinario n. 14, dispone che:

"1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.

4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia."

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito all'applicazione della disposizione in oggetto.

2 - Destinatari

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996 ha istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, a favore dei soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

L'articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'indennizzo in esame è stato poi più volte prorogato nei confronti dei medesimi destinatari per il triennio 2002-2004 e per il triennio 2005-2007.

L'articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha successivamente disposto il diritto all'indennizzo di cui ai periodi precedenti a coloro che fossero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2004. Successivamente, con l'art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, è stato stabilito che l'indennizzo di cui al precedente punto 1 avrebbe potuto essere erogato anche ai soggetti che cessano l'attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007 (cfr. circolare 35/2005) e che fossero in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai punti 3 e 4 della circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 sempre nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. Gli aventi diritto avrebbero dovuto presentare la domanda di indennizzo entro il 31 gennaio 2008.



Welfare

L'art. 19ter citato in premessa ha ripristinato l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale per coloro che maturano i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

Per quanto concerne gli aspetti applicativi della disciplina in esame si richiamano integralmente la circolare n. 20 del 21 gennaio 2002, la circolare n. 159 del 16 dicembre 2004 e la circolare n. 35 del 24 febbraio 2005.

3 - Scadenza dell'indennizzo

Unico aspetto innovativo contenuto nella disposizione in premessa riguarda la data di scadenza dell'indennizzo.

L'articolo 3, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 207 del 1996 stabiliva che l'indennizzo fosse erogato fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ed il 60° anno di età, se donna.

Il comma 4 dell'articolo in esame ha modificato la disposizione appena citata, stabilendo che l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, sia erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

In merito a quest'ultima disposizione il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interessato al riguardo, ha chiarito con nota n. 5071/P/189/13 del 20 marzo 2009 che l'indennizzo deve essere prorogato rispetto al compimento dell'età pensionabile fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia, in quanto il legislatore, nel modificare il termine ultimo dell'erogazione dell'indennizzo a seguito dell'introduzione delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia, vuole offrire un sostegno economico ai soggetti destinatari della prestazione che non si sovrapponga o si sostituisca alla

L'Informatore

giugno 2009

Assistenza

tutela offerta dal sistema previdenziale.

La proroga dei termini di scadenza si applica sia ai nuovi indennizzi erogati ai sensi della disposizione in esame, sia agli indennizzi erogati in virtù delle disposizioni precedenti in materia e ancora in essere alla data del 31 gennaio 2009, poiché il provvedimento in esame introdotto in sede di conversione del Dl 29 novembre 2008, n. 185 è entrato in vigore il 29 gennaio 2009.

Fondo Est Sospensione del contributo ordinario per le aziende della provincia dell'Aquila

Con la circolare n° 6/2009, il 9 aprile c.a. gli organi statuari del Fondo Est hanno stabilito di consentire alle aziende con sede nella provincia dell'Aquila, zona colpita dal terremoto, la sospensione della contribuzione ordinaria.

Tale sospensione, che durerà per tutto il 2009, non determinerà la mancata copertura sanitaria per i dipendenti iscritti al Fondo. A tutti i lavoratori iscritti, infatti, verranno garantite dal Fondo Est le prestazioni sanitarie.

Tutti i consulenti, centri servizi, singole aziende interessate a segnalare al Fondo cessazioni di attività di qualsiasi genere, possono utilizzare l'indirizzo mail emergenzaabruzzo@fondoeest.it oppure telefonare al numero 06 51851200.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

giugno 2009

Sicurezza e igiene del lavoro

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul Lavoro - Comunicazione nominativo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) all'Inail **Pag. 43**

RIFIUTI

- ▶ Mud 2008. Esclusione per i rifiuti non pericolosi. **Pag. 44**

AMBIENTE

- ▶ Novità in campo ambientale con la legge di conversione del Dl 208/2008. **Pag. 45**
- ▶ Semplificazione degli adempimenti per la gestione di rifiuti da stampante - Dm 22 ottobre 2008. **Pag. 46**

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'azienda potrà semplicemente confermare la situazione già comunicata, diversamente dovrà procedere ad una nuova segnalazione. ▼

Da notare che, poiché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori (art. 47 del Testo unico), nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro non poteva (non doveva) ovviamente procedere ad alcun inoltro.

Per l'invio del nominativo, l'Inail ha predisposto una specifica procedura on line (in www.inail.it), che poteva essere eseguita utilizzando il portale dell'Istituto attraverso l'area Punto Cliente, in cui era possibile accedere all'applicazione "Dichiarazione Rls".

Nel caso di difficoltà oggettive ad eseguire le operazioni on line, le sedi Inail si rendevano disponibili ad effettuare, per conto del datore di lavoro, il percorso di registrazione necessario per l'adempimento dell'obbligo di cui in oggetto.

Dal punto di vista operativo la nota ricordava altresì che, fermo restando che il datore di lavoro può decidere di affidare l'incarico di comunicare il nominativo dell'Rls ad un consulente del lavoro, in presenza di più unità produttive la procedura consentiva l'attivazione di più "maschere"; in questo modo, i dati relativi al Rls dovevano essere indicati con riferimento all'unità produttiva in cui lo stesso Rls svolge la propria funzione.

Una volta effettuato l'invio da parte dell'utente, la procedura registrava in archivio i dati comunicati e rilasciava all'utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di richiesta da parte degli organismi di vigilanza.

Per le eventuali modifiche in ordine ai dati comunicati, il sistema prevedeva un termine di 5 giorni dall'apertura della procedura: trascorso tale termine, ogni modifica poteva essere proposta solo con una nuova comunicazione.

Si evidenzia infine che, a fronte di problemi tecnici per l'invio on-line, eccezionalmente la comunicazione poteva essere presentata tramite fax al numero 800.657.657, utilizzando l'apposito modello reperibile presso le sedi Inail o dal portale dell'Istituto.

Le comunicazioni inviate prima della emanazione della circolare in esame non sono ritenute valide e quindi i datori di lavoro erano tenuti a un nuovo inoltro utilizzando la procedura on line appositamente predisposta.

Si ricorda che per la violazione dell'obbligo di comunicazione, l'art. 55 del Dlgs 81/2008 prevede una sanzione di euro 500.

Tale importo è previsto in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione del nominativo del Rls; restando ovviamente pacifico il fatto che, ove tale nominativo manchi (perché non si è provveduto per tempo alla elezione o designazione), gio-

**IN
PRIMO
PIANO**

Comunicazione nominativo rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza (Rls) all'Inail

Con circolare n. 11 del 12 marzo scorso, l'Inail ha fornito le indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 18, co. 1, lett. aa) del Dlgs n. 81/08, che prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare annualmente all'Inail il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in sigla Rls.

La comunicazione doveva essere effettuata per la singola azienda o per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda nella quale opera il rappresentante e deve fare riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'adempimento, che a regime dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, solo per l'anno in corso doveva essere effettuato entro il 16 maggio 2009.

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

coforza viene meno il relativo obbligo di comunicazione. La sanzione, in pratica, si applica laddove, a seguito di elezione o designazione del Rls da parte dei lavoratori, il datore di lavoro non proceda all'invio del relativo nominativo all'Inail

Mud 2008 Esclusione per i rifiuti non pericolosi

La scadenza per la presentazione del Mud 2008 (Modello unico di dichiarazione), istituita con la legge 70/1994, è da sempre fissata per il 30 aprile.

Si tratta, come è ormai ben noto agli operatori, della data limite entro la quale occorre presentare alla Camera di commercio competente per territorio il riepilogo della attività svolta nel 2008 per i rifiuti. La modulistica è perfettamente identica a quella dell'anno scorso, in attesa della futura realizzazione, in formato elettronico, che sarà attuata il prossimo anno dopo l'emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2008, la cui applicazione, però, è stata fatta slittare al 2010.

Ricordiamo che per la omissione viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Le stesse cifre sono applicate per la presentazione incompleta o inesatta. Per la presentazione in ritardo fino al 29 giugno 2009 (entro 60 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2009) la sanzione amministrativa pecuniaria va invece da 26 a 160 euro. Di seguito riepiloghiamo le direttive per la compilazione del Mud.

Sono confermate le novità introdotte negli anni scorsi a seguito dell'emanazione del nuovo Codice ambientale (Dlgs 152/2006).

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte con Dlgs 4/2008 (2° correttivo al Codice ambientale), è previsto l'esonero dalla presentazione del Mud:

- * per le imprese produttrici di rifiuti, con riguardo ai soli rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti;
- * per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212 comma 8 del Dlgs 152/2006), iscritti con modalità semplificata all'Albo gestori ambientali;
- * per i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono, previa apposita convenzione, i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, limitatamente alla quantità di rifiuti effettivamente conferita.

È inoltre previsto il superamento della necessità di compilare la sezione imballaggi in quanto, in base all'art. 220, comma 2 del Dlgs 152/2006 questa incombenza di comunicazione è di spettanza del Conai (Consorzio nazionale imballaggi).

Va da sé che le imprese che producono rifiuti pericolosi (anche solo 2 grammi) identificati con asterisco grafico * nel codice Cer (esempio: toner per stampa esauriti, macchine fotografiche

L'Informatore

giugno 2009

Sicurezza e igiene del lavoro

(che doveva avvenire mediante procedura telematica). Infine occorre osservare che l'Inail non è organo di controllo deputato ad elevare verbale di contravvenzione nel caso di mancata osservanza dell'obbligo in questione.

Rifiuti

monouso contenenti batteria, cera e grassi esauriti, materiale abrasivo di scarto, oli per circuiti idraulici clorurati e non, scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione clorurati e non, olio combustibile e carburante diesel, filtri dell'olio, liquidi per freni, batterie al piombo, materiali isolanti contenenti amianto, etc.) sono tenute ad effettuare il Mud 2008. Rientrano quindi nella prassi tutte le indicazioni introdotte negli anni precedenti come l'invio on-line e la scheda semplificata finalizzata ad uno snellimento degli adempimenti (compilazione di due fogli rispetto ai 5 moduli utilizzati prima). Tale scheda semplificata va usata solo dai produttori di rifiuti che:

1. presentano il Mud su carta;
2. nel 2008 hanno prodotto non più di tre tipi di rifiuti;
3. per ogni tipologia non hanno usato più di tre trasportatori e tre destinatari;
4. i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui è riferito il Mud.

I soggetti per i quali non ricorrono contemporaneamente queste condizioni non debbono compilare la scheda semplificata ma utilizzare il modello normale.

La compilazione della "Scheda semplificata" rappresenta una opzione per i produttori di rifiuti, nel senso che essi possono anche scegliere l'invio su supporto informatico o magnetico oppure quello telematico. Nel qual caso il Mud va inviato non usando la "Scheda semplificata".

Si ricorda tuttavia che, in attuazione al Dlgs 209/2003, art. 11, comma 3, è stata introdotta nel Mud una sezione speciale, denominata veicoli fuori uso, che dovrà essere compilata dagli operatori che effettuano la attività di raccolta, di trasporto e di trattamento di tali veicoli e dei relativi componenti e materiali rientranti nel campo di applicazione del citato decreto.

Ricapitoliamo ora alcuni dati tecnici per la corretta gestione del Mud 2008.

L'importo dei diritti di segreteria, pari a 10 € per ogni scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto magnetico e a 15 € per le denunce presentate su modulo cartaceo, resta fissato ai parametri stabiliti negli anni precedenti. Si rammenta che non è consentita la presentazione di denunce multiple su supporto cartaceo.

Per il versamento del diritto di segreteria va sempre utilizzato il bollettino di conto corrente postale, indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di segreteria Mud - (legge 70/94)".

Per la Camera di commercio di Milano il conto corrente postale di riferimento corrisponde al n. 54950209 intestato a Camera di commercio industria artigianato agricoltura



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

giugno 2009

Rifiuti

Milano Mud - Servizio Tesoreria - Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano.

Per la Camera di commercio di Monza e Brianza il conto corrente postale di riferimento corrisponde al n. 84380740 intestato a C.C.I.A.A. di Monza e Brianza - MUD - Servizio Tesoreria - Piazza Cambiaghi, 9 - 20052 Monza.

La presentazione del Mud, unitamente all'attestazione di versamento del diritto di segreteria, può avvenire mediante spedizione postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento alla casella PT 789 della Camera di commercio di Milano - cap 20101 MILANO - o mediante consegna diretta alla sede sita in Via Meravigli 9 a Milano (vicinanze MM1 Cordusio).

Rammentiamo anche che le istruzioni dettagliate per la compilazione e la copia delle schede sono disponibili nei siti Internet di:

* Ministero delle Attività produttive (<http://www.minindustria.it>)

* Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio (<http://www.minambiente.it>)

* Apat (<http://www.sinanet.anpa.it>)

* Unioncamere (<http://www.unioncamere.it>)

* Infocamere (<http://www.infocamere.it>)

* Ecocerved (<http://ecocerved.it>).

Il software per la compilazione e il Catalogo europeo dei rifiuti sono a disposizione presso il Servizio Ambiente Sicurezza. Soggetti interessati alla presentazione del Mud:

- imprese ed enti che hanno prodotto rifiuti speciali classificati pericolosi, esclusi gli imprenditori agricoli con un volume di

affari annuo non superiore a 8.000 euro;

- i commercianti ed intermediari di rifiuti;

- soggetti che hanno effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi;

- soggetti che hanno svolto attività di recupero o smaltimento di rifiuti.

Da sottolineare che il Mud va presentato, da parte dei soggetti sopra indicati, solo se nel corso dell'anno di riferimento (2008) hanno effettivamente svolto una delle attività sopra citate.

In nessun caso deve essere presentato un Mud in bianco.

Dovrà essere compilata una dichiarazione per ogni unità locale da presentare alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale. Per le dichiarazioni concernenti la sola attività di trasporto si considera unità locale la sede legale dell'impresa. Ugualmente per i commercianti e intermediari di rifiuti che non svolgono altre attività di smaltimento o recupero (ad esempio: trasporto, stoccaggio, trattamento) va considerata unità locale la sede legale dell'impresa.

Il Mud può essere compilato su supporto cartaceo, utilizzando, anche in fotocopia, le schede distribuite dalle Camere di commercio o disponibili sul mercato, o su supporto magnetico.

Da notare che i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti, (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) comprese le attività di commercio e intermediazione, devono presentare il Mud esclusivamente su supporto informatico o magnetico.

Novità in campo ambientale con la legge di conversione del decreto legge 208/2008

Il decreto legge n. 208 del 31 dicembre scorso che prevedeva diverse novità in campo ambientale è stato convertito nella legge n. 13 del 27 febbraio 2009.

La legge di conversione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009, reca importanti novità rispetto alla stesura iniziale del decreto legge: dallo slittamento al 2010 delle nuove regole per il Mud, alla procedura per definire in modo chiaro e definitivo il danno ambientale, dalle discariche alle materie prime secondarie, dal rumore all'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Evidenziamo qui di seguito gli aspetti del provvedimento che più interessano le aziende associate.

Danno ambientale

Dal 31 dicembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 208/2008) è previsto che il ministero dell'Ambiente possa chiudere in via transattiva i contenziosi relativi ad azioni risarcitorie per danni ambientali aperti con imprese. Inoltre, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 208/2008,

Ambiente

le imprese che stipulano con il ministero dell'Ambiente i contratti transattivi relativi ai contenziosi relativi ad azioni risarcitorie per danni ambientali potranno utilizzare i terreni soggetti a bonifica per la loro attività purché ciò sia compatibile con gli interventi di ripristino e con la destinazione urbanistica del territorio.

Discariche

Viene spostato al 31 dicembre 2009 il termine a partire dal quale non sarà più possibile smaltire in discarica rifiuti con "Pci" superiore ai 13mila kJ/kg attraverso la diretta modifica del termine fissato dall'articolo 6 del Dlgs 36/2003, provvedimento-madre in materia di smaltimento in discarica. La legge di conversione del Dl 208/2008, inoltre, sposta al 30 giugno 2009 (estensibile al 31 dicembre 2009 su richiesta del presidente della Regione interessata) il termine fino al quale è consentita l'ammissibilità in discarica dei rifiuti previsti dall'articolo 17, Dlgs 36/2003.

Mps

La legge di conversione prevede disposizioni che inseriscono tra il Dlgs 152/2006 e il Dm 5 febbraio 1998 (i due provvedimenti di riferimento sulle materie prime secondarie), le nuove regole che salvano da regime dei rifiuti alcune categorie di prodotti.

La legge di conversione, in particolare, inserisce il comma 1-bis

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

all'articolo 6 del decreto 208/2008, che sancisce, di fatto, la fuoriuscita dal regime dei rifiuti per i prodotti, le sostanze e le materie stoccate presso gli impianti autorizzati che effettuano una o più operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o dalle raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.

Tarsu/Tia

Il comma 1, articolo 5, del decreto legge 208/2008, prevede che il limite temporale previsto per il regime transitorio relativo al passaggio dall'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) alla tariffa integrata ambientale (Tia) - già prorogata dalla precedente legge finanziaria - sia prorogata anche per l'anno 2009.

La legge di conversione, introducendo il comma 2-quater all'articolo 5 del decreto 208/2008, ha sancito un'importante deroga a tale proroga ammettendo che, se il regolamento ministeriale (di fissazione dei criteri generali per la definizione delle componenti di costo e conseguente determinazione della tariffa) non sia adottato dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni possano avviare autonomamente il passaggio Tarsu/Tia.

Mud 2009

La dichiarazione del Mud, il cui termine era fissato, come sempre, al 30 aprile doveva essere effettuata utilizzando ancora le "vecchie" regole. La nuova modulistica, prevista dal Dpcm 2 dicembre 2008, sarà utilizzata a partire dalla dichiarazione del 2010.

Rumore

Il limite di "normale tollerabilità" delle immissioni acustiche previsto dall'articolo 844 cc dovrà essere accertato nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Questo è quanto previsto dall'articolo 6-ter (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). Si attua in questo modo il tanto atteso raccordo tra le disposizioni del codice civile e quelle della legge quadro n. 447 del 1995.

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Il provvedimento prevede la ripartizione a livello regionale dello sforzo per arrivare al 17% del consumo totale da rinnovabili al 2020, attribuito all'Italia dal pacchetto Ue 2020. In particolare, introducendo l'articolo 8-bis al decreto 208/2008, viene previsto che: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge il ministero per lo Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Ambiente e d'intesa con la Conferenza unificata, emani uno o più decreti per suddividere fra Regioni e province autonome la quota minima di incremento di energia da rinnovabili per raggiungere il 17%. I provvedimenti dovranno essere emessi tenendo conto della definizione dei potenziali regionali alla luce dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili. I decreti dovranno poi contenere target intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario; nonché determinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempimento delle Regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati.

L'Informatore

giugno 2009

**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Semplificazione degli adempimenti per la gestione di rifiuti da stampante Dm 22 ottobre 2008

Ricordiamo che con il Dm 22 ottobre 2008 (pubblicato in Gu 12/11/2008, n. 265) sono stati semplificati gli adempimenti di gestione dei cosiddetti rifiuti da stampante. Nello specifico si è previsto che con riguardo a:

- cartucce esauste di toner per stampanti laser, cartucce esauste di stampanti a getto d'inchiostro e cartucce di nastro per stampanti ad aghi
- qualora non contengano sostanze pericolose - codice Cer: 08.03.18-
- la raccolta e il trasporto possano avvenire (anche se effettuato da enti o imprese) senza accompagnamento del formulario di identificazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 193, Dlgs 152/2006, con la sola emissione del documento di trasporto (Ddt)
- a condizione che tali rifiuti siano
 - destinati al recupero
 - consegnati direttamente dagli utenti finali presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero (gli impianti autorizzati)
 - senza, cioè, che vi sia bisogno del previo stoccaggio in luogo autorizzato (non devono essere previsti depositi temporanei intermedi);
 - è inoltre previsto che per raccolta e trasporto vengano utilizzati imballi di tipo "eco-box": contenitori non pallettizzati, con coperchio e sigillo atti ad impedire la dispersione dei liquidi e delle polveri, di dimensione massime pari a 35 cm x 35 cm x 70 cm, non superiori a 30 Kg.

Tale semplificazione che vede il formulario validamente sostituito dal documento di trasporto non si estende ai rifiuti da stampante contenenti sostanze pericolose (codice Cer: 08.03.17), per i quali pertanto continuano a valere le disposizioni vigenti in tema di raccolta e trasporto, compresa quella relativa all'obbligo della redazione del formulario di identificazione in quattro copie. Il decreto infine dispone che qualora raccolta e trasporto dei rifiuti da stampante (a prescindere dalla presenza o meno di sostanze pericolose), siano effettuati da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa e non ecceda la quantità giornaliera di 30 Kg, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali valgono le modalità semplificate di cui al comma VIII dell'art. 212 Dlgs 152/2006, che consistono essenzialmente:

- nella iscrizione mediante presentazione di comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi 30 giorni;
- senza necessità di prestare le garanzie finanziarie;
- previo versamento del diritto annuale di registrazione che, in fase di prima applicazione, è determinato nella somma di € 50/anno (rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del Dm 28 aprile 1998, n. 406).



Tributario

'Informatore

giugno 2009

Tributi locali

TRIBUTARIO

Indice

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Irap - Parziale deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 16/E del 14 aprile 2009. **Pag. 47**
- ▶ Ici - Adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo D . . . **Pag. 49**
- ▶ Ravvedimento operoso - Applicabilità ai versamenti Irap - Risoluzione n. 43/E dell' Agenzia delle Entrate **Pag. 50**

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

- ▶ Contribuenti minimi - Semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi **Pag. 50**
- ▶ Misure urgenti - Legge n. 33 dell' 11.4.2009 **Pag. 51**

IMPOSTE INDIRETTE

- ▶ Imposta di bollo - Quietanze apposte su ordinativi emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a Iva **Pag. 53**
- ▶ Operazioni a premio organizzate da due o più soggetti - Soggetto obbligato a operare la ritenuta. **Pag. 53**
- ▶ Iva - Merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi. **Pag. 54**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Dichiarazione dei redditi - Oneri detraibili - Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. **Pag. 54**
- ▶ Conciliazione giudiziale e accertamento con adesione - Nuovo bollettino di conto corrente postale . . . **Pag. 56**
- ▶ Imposte sui redditi - Pornotax - Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 13.3.2009. **Pag. 57**
- ▶ Spese di ristrutturazione nell' ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo **Pag. 57**

VARIE

- ▶ Mod. 730 - Quesiti - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 18/E del 21.4.2009. **Pag. 59**

IN PRIMO PIANO

Irap Parziale deducibilità ai fini delle imposte sui redditi

Circolare n. 16/E dell' Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2009

L' Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 16/E datata 14 aprile 2009, recante: "Parziale deducibilità forfetaria dell' Irap ai fini delle imposte sui redditi - Articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185". L' articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 introduce la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell' imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti.

La deduzione in misura pari al 10 per cento dell' Irap dovuta è fruibile sia ai fini dell' imposta sul reddito delle società sia ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche. La suddetta deduzione dell' Irap versata può essere fatta valere in sede di determinazione del reddito a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap. Il sostenimento dei costi relativi al personale dipendente o agli interessi passivi deve rispondere a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità e risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti. In relazione, in particolare, ad operazioni che abbiano dato luogo ad interessi passivi saranno attivati opportuni controlli al fine di verificarne le valide ragioni economiche e l' inerenza all' attività esercitata.

Inoltre, per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio di esercizio i medesimi costi devono essere individuati secondo corretti principi contabili. ▶



Tributario

Modalità di fruizione della detrazione

Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi

Ai fini della determinazione della misura della deduzione spettante in ciascun periodo di imposta, i contribuenti devono calcolare il 10 per cento dell'Irap versata nel periodo d'imposta medesimo.

Si precisa che l'imposta regionale rilevante per il calcolo della deduzione (anche per gli esercenti e professioni) è quella versata nel periodo di imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta.

L'Irap versata in acconto potrà partecipare al calcolo dell'importo deducibile, solo se e nei limiti in cui rifletta l'imposta effettivamente dovuta per il periodo di imposta di riferimento. Invero, tale criterio va integrato per tener conto della circostanza che la quota di acconto versata in eccesso rispetto all'Irap dovuta quale risulta dalla liquidazione definitiva del debito di periodo, non può essere computata nel calcolo della deduzione, in quanto - non risultando definitivamente dovuta - costituisce credito dell'esercizio medesimo.

Al fine di semplificare le modalità di determinazione della deduzione dell'Irap, il riferimento ai costi per interessi passivi ed alle spese per il personale dipendente non va inteso in termini analitici, ma forfetari.

È necessario che nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, i predetti oneri per il personale e per interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile dell'Irap.

Esempio 1 - Periodo d'imposta 2008

Un contribuente ha versato nel periodo d'imposta 2008 Irap per un importo complessivo pari a 2.000 euro.

Tale importo risulta costituito dal saldo Irap 2007 di 400 e degli acconti per il 2008 di 1.600.

Nella base imponibile Irap per il periodo d'imposta 2007 non figurano spese per il personale o oneri finanziari, che sono presenti, invece, nella base imponibile del periodo d'imposta 2008.

Spetta la deduzione forfetaria del 10 per cento solo con riferimento agli acconti versati per il periodo d'imposta 2008.

Reddito imponibile Ires al lordo della deduzione dell'Irap	30.000
Irap versata nel corso del periodo d'imposta 2008	2.000
Irap relativa al saldo 2007	400
Irap acconto 2008	1.600
Importo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (10% di 1.600)	160
Reddito imponibile Ires al netto della deduzione	29.840
Risparmio d'imposta (minore Ires dovuta 27,5 % di 160)	44

Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'Irap versata nell'anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di atti-

vità di accertamento.

Periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008

I contribuenti che alla data del 29 novembre 2008 non hanno presentato istanza di rimborso (ovvero che, pur avendola presentata, intendono chiedere il rimborso per ulteriori annualità), possono farlo inoltrando apposita richiesta in via telematica; detta facoltà può essere tuttavia esercitata solo con riguardo ai versamenti Ires/Irpef per i quali alla predetta data del 29 novembre 2008 risultava ancora pendente il termine di 48 mesi, decorrente dalla data del versamento.

Per i termini di decadenza che ricadono nel periodo intercorrente tra il 29 novembre 2008 ed il 60° giorno successivo alla data di attivazione della predetta procedura telematica l'istanza deve essere presentata, invece, entro 60 giorni dal momento in cui viene attivata la procedura di invio delle istanze.

Per individuare correttamente il giorno dal quale decorre il termine di presentazione dell'istanza di rimborso, si evidenzia che per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo.

Ne consegue, ad esempio, che per gli acconti relativi al periodo di imposta 2004 - anche se versati in data anteriore al 29 novembre 2004 - il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell'imposta a saldo (ordinariamente in scadenza nel mese di giugno 2005).

Il periodo d'imposta (in ipotesi coincidente con l'anno solare) a partire dal quale è possibile rideterminare la base imponibile e presentare l'istanza per ottenere il rimborso dell'imposta versata (in acconto e a saldo) in eccedenza, è il periodo di imposta 2004 (in relazione al quale l'imposta a saldo è stata versata ordinariamente nel giugno 2005).

Nel richiedere il rimborso il contribuente deve procedere alla rideterminazione delle imposte sui redditi dovute nel periodo d'imposta di riferimento, tenendo conto della deduzione forfetaria dal reddito imponibile del 10 per cento dell'Irap versata nel corso del periodo di imposta attenendosi ai criteri ordinari. La differenza tra le imposte sui redditi versate e quelle dovute sulla base del reddito rideterminato costituisce l'importo rimborsabile.

Esempio 2 - Periodo d'imposta 2004

Reddito imponibile Ires	20.000
1° acconto Ires 2004 (versato il 20 giugno 2004)	2.613
2° acconto Ires 2004 (versato il 30 novembre 2004)	3.921
Saldo Ires 2004 (versata il 20 giugno 2005)	66
Irap versata nel corso del periodo d'imposta 2004	1.000
Importo dell'Irap deducibile ai fini delle imposte sui redditi	100
Reddito imponibile Ires rideterminato per effetto della deduzione	19.900
Ires dovuta al netto della deduzione dell'Irap	6.567
Ires rimborsabile (6.600 - 6.657)	33

La deduzione forfetaria del 10 per cento dell'Irap compete anche nell'ipotesi in cui nel periodo di imposta di riferimento sia emerso un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi.



Tributario

L'Informatore

giugno 2009

Tributi locali

TRIBUTARIO

In tal caso, la rideterminazione del reddito al netto della deduzione in commento, darà luogo ad una maggiore perdita da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d'imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 84 del Tuir.

Si precisa che, al fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate le maggiori perdite rideterminate, è necessario presentare, comunque, il modello di cui al comma 3 dell'art. 6 del citato Dl n. 185 del 2008, anche se nello stesso non è evidenziato alcun importo da rimborsare.

Se la perdita del periodo di imposta oggetto di rideterminazione è stata utilizzata in un periodo d'imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà richiedere il rimborso della maggiore Ires o Irpef versata in tale periodo di imposta mediante la presentazione dell'istanza di rimborso.

Nel caso, invece, in cui la perdita rideterminata per tener conto della deduzione Irap non sia stata ancora utilizzata e risulti ancora pendente il termine di cinque anni stabilito dall'articolo 84 del Tuir per il riporto, la medesima perdita potrà essere utilizzata in compensazione nel primo esercizio utile.

Esempio 3 - Periodo d'imposta 2006

Perdita Ires riportabile	-10.000
Irap versata nel corso del periodo d'imposta 2006	1.000
Importo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (10% di 1.000)	100
Perdita rideterminata per effetto della deduzione	-10.100

Periodo d'imposta 2007

Reddito imponibile Ires	
(al lordo della deduzione Irap)	15.000
Irap versata nel corso del periodo d'imposta 2007	1.000
Importo deducibile ai fini delle imposte sui redditi	100
Perdita riportata dal periodo di imposta precedente	-10.100
Minor reddito imponibile per l'attribuzione della deduzione	200
Reddito imponibile	4.800
Ires rimborsabile (33 % di 200)	66

Il periodo d'imposta a partire dal quale è possibile rideterminare il risultato negativo è, anche in questo caso, il periodo di imposta 2004, cioè il periodo di imposta per il quale il termine di versamento del saldo Irpef/Ires sarebbe scaduto in data non anteriore al 29 novembre 2004.

Ciò in analogia con il trattamento - altrimenti più sfavorevole - riservato ai contribuenti che, in presenza di redditi imponibili, possono ottenere a rimborso l'eccedenza Irpef/Ires relativa a periodi d'imposta non anteriori al 2004, stante il limite temporale dell'articolo 38 del Dpr n. 602/1973.

Per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) abbiano già presentato tempestiva istanza al fine di ottenere a rimborso l'Ires/Irpef versata in più per effetto della mancata deduzione dell'Irap, l'importo rimborsabile - limitatamente ai versamenti d'imposta oggetto dell'istanza - è pari alla differenza tra l'imposta versata e quella derivante dal ricalcolo della base imponibile Ires/Irpef al netto

della deduzione forfetaria del 10 per cento dell'Irap.

L'intervenuta presentazione dell'istanza di rimborso rileva ai fini della erogazione dei rimborsi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, ma non anche ai fini della determinazione delle maggiori imposte versate e da restituire al contribuente sulla base di disposizioni normative non note all'epoca di presentazione della istanza medesima.

Anche i contribuenti che, alla data del 29 novembre 2008, hanno presentato istanza di rimborso, sono tenuti a presentare l'istanza telematica; per consentire l'esame in via prioritaria di dette istanze si rende tuttavia necessario che le stesse vengano presentate entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio.

Ici Adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo D Decreto del ministero dell'Economia del 23 marzo 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23 marzo 2009, recante: "Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili Ici, dovuta per l'anno 2009".

Agli effetti dell'Ici, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso coefficienti periodicamente aggiornati.

Per l'Ici dovuta per l'anno 2009, il provvedimento in esame stabilisce i predetti coefficienti nelle seguenti misure:

per l'anno 2009	= 1,04
per l'anno 2008	= 1,09
per l'anno 2007	= 1,12
per l'anno 2006	= 1,16
per l'anno 2005	= 1,19
per l'anno 2004	= 1,26
per l'anno 2003	= 1,30
per l'anno 2002	= 1,35
per l'anno 2001	= 1,38
per l'anno 2000	= 1,43
per l'anno 1999	= 1,45
per l'anno 1998	= 1,47



Tributario

per l'anno 1997 = 1,50
per l'anno 1996 = 1,55
per l'anno 1995 = 1,60
per l'anno 1994 = 1,65
per l'anno 1993 = 1,68
per l'anno 1992 = 1,70
per l'anno 1991 = 1,73
per l'anno 1990 = 1,81
per l'anno 1989 = 1,90
per l'anno 1988 = 1,98
per l'anno 1987 = 2,14
per l'anno 1986 = 2,31
per l'anno 1985 = 2,47
per l'anno 1984 = 2,64
per l'anno 1983 = 2,80
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,97

Ravvedimento operoso Applicabilità ai versamenti Irap Risoluzione n. 43/E dell'Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 43/E datata 17 febbraio 2009, recante: "Ravvedimento di cui

Contribuenti minimi Semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi Risoluzione n. 108/E dell'Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 108/E datata 23 aprile 2009, recante: "Contribuenti minimi, applicazione dell'art. 2 del Dpr 21 dicembre 1996, n. 696".

È stato chiesto da più parti di fornire chiarimenti in merito all'applicabilità dell'art. 2 del Dpr n. 696/1996, che reca disposizioni per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, ai contribuenti che applicano il regime dei minimi.

In particolare, l'art. 2, comma 1, del Dpr n. 696/1996 elenca tassativamente le operazioni non soggette all'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (ad es. le pre-

L'Informatore

giugno 2009

Tributi locali

all'articolo 13 Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 - Applicabilità ai versamenti irap".

L'articolo 13, comma 1, lettera a) del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal Dl n. 185 del 29 novembre 2008, dispone, nei confronti del contribuente che abbia omissso il versamento di un tributo o di un acconto, la riduzione della sanzione ad un dodicesimo (dal 30% al 2,5%), se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della violazione.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'Irap, il legislatore ha stabilito che le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal citato articolo 13 non si applicano con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento dell'Irap:

1. a saldo relativamente al periodo d'imposta 2004;
2. in acconto o a saldo relativamente al periodo d'imposta 2005;
3. in acconto o a saldo relativamente al periodo d'imposta 2006.

Considerato che il legislatore non ha riproposto, con riferimento ai periodi d'imposta successivi al 2006 analoghe disposizioni, si precisa che l'istituto del ravvedimento operoso trova applicazione con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'Irap relativo al periodo d'imposta 2007 ed ai seguenti.

Imposte dirette e indirette

stazioni di calzolari e ricamatrici che non si avvalgono di collaboratori o dipendenti, le prestazioni dei tassisti, le cessioni di tabacchi ecc.).

In generale, la soppressione dell'obbligo del rilascio del documento fiscale risponde all'esigenza di non imporre agli operatori economici adempimenti che potrebbero risultare gravosi e privi di rilevanza ai fini di controllo.

I soggetti che effettuano le operazioni in argomento sono comunque tenuti ad osservare gli obblighi di registrazione dei corrispettivi.

Per converso, i soggetti che applicano il regime dei minimi godono di specifiche semplificazioni e agevolazioni.

In particolare, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr n. 633/1972.

Essi, tuttavia, mantengono l'obbligo di certificare i corrispettivi. Le due normative sopracitate dispongono esoneri e obblighi tra loro diversi e, a prima vista, difficilmente conciliabili.

Considerando, tuttavia, che il regime dei minimi è stato introdotto per semplificare al massimo gli adempimenti a carico



Tributario

L'Informatore

giugno 2009

Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

dei contribuenti interessati, sarebbe paradossale che questi ultimi debbano rinunciare ai particolari esoneri documentali, ossia a semplificazioni di cui già fruiscono in ragione della particolare attività esercitata.

Per motivi d'ordine logico-sistematico, pertanto, si ritiene che i soggetti di cui all'art. 2 del Dpr n. 696/1996, già esonerati dall'obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, possano, ove ne abbiano i requisiti, accedere al regime dei "minimi" continuando a fruire dell'esonero e ottemperando all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall'art. 24 del Dpr n. 633/1972.

Pertanto, i soggetti in esame potranno continuare a beneficiare dell'esonero dall'obbligo di documentare i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, salvo richiesta del cliente, sempre che ottemperino all'obbligo di annotarli, complessivamente, nel registro dei corrispettivi entro il giorno, non festivo, successivo.

L'obbligo di registrazione, da assolvere in alternativa alla certificazione dei corrispettivi, è, infatti, funzionale alla necessità di monitorare i ricavi conseguiti dal contribuente, al fine di verificare l'eventuale superamento del limite dei 30.000 euro, che costituisce requisito necessario per la permanenza nel regime agevolato.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/2008 ha già chiarito che l'esonero dall'obbligo di registrazione non esclude che i contribuenti minimi possano, comunque, tenere i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del Dpr n. 633/1972 ovvero il giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquote.

Misure urgenti Legge n. 33 del 9 aprile 2009

Sul Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 è stata pubblicata la legge 9 aprile 2009, n. 33 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi".

Si riporta, di seguito, la circolare della Confcommercio con l'illustrazione delle disposizioni di maggiore impatto per il sistema contenute nel provvedimento; si precisa che si intendono confermate le altre previsioni del testo originario del decreto.

Disposizioni in materia di trasporti

Incentivi alla rottamazione con acquisto di motocicli (art.1, comma 5)

Con una modifica al comma 5, viene estesa la possibilità di usufruire del contributo di € 500 previsto, nel caso di rottamazione di un motociclo o ciclomotore di categoria Euro 0 o Euro 1 con contestuale acquisto di un motociclo nuovo di categoria Euro 3 e cilindrata non superiore a 400cc, anche ai casi di contestuale acquisto di motocicli Euro 3 di potenza non superiore a 60 kW, indipendentemente dalla loro cilindrata.

Installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a

gas (art.1, comma 7)

Viene circoscritto ai soli interventi sui veicoli di categoria Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, il campo di applicazione dei contributi per l'installazione di impianti per alimentazioni a gas degli autoveicoli M1 (trasporto di persone fino a 9 incluso il conducente) ed N1 (trasporto merci con peso totale a terra fino a 3,5T) che, come noto, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione per tali interventi, a partire dal 7 febbraio 2009 sono stati rimodulati in € 500 per gli impianti a Gpl ed in € 650 per quelli a metano.

Documentazione che il venditore dei veicoli deve fornire al Pra per gli incentivi alla rottamazione (art.1, comma 9-bis)

Attraverso il nuovo comma 9 bis, che modifica la lettera c) del comma 230 dell'art.1 della L.296/2006, viene indicata, tra la documentazione che il venditore dei veicoli è tenuto a fornire al Pra per consentire la verifica dei requisiti richiesti per beneficiare degli ecoincentivi, copia del documento di presa in carico del veicolo da parte del centro autorizzato per la demolizione, al posto della copia del certificato di rottamazione rilasciato dallo stesso centro, originariamente richiesta.

Documentazione che le imprese costruttrici ed importatrici dei veicoli devono conservare per gli incentivi alla rottamazione (art.1, comma 9-ter)

Modificando il comma 232 dell'art.1 della L.296/2006, in tema di documentazione inviata dai venditori che le imprese costruttrici ed importatrici dei veicoli sono tenute a tenere fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, viene prevista la conservazione, ora anche su supporto elettronico, di:

copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione (invece della copia della carta di circolazione), copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico, copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione (al posto della copia del certificato di proprietà del veicolo demolito), copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

Disposizioni in materia fiscale

Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (art. 2)

Confermata l'agevolazione - detrazione dall'Irpef lorda del 20% sulle spese documentate - per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia a cui è riconosciuta la detrazione Irpef del 36%.

Con riferimento all'acquisto di elettrodomestici, durante i lavori di conversione, è stato disposto che, per poter fruire della detrazione Irpef del 20%, deve trattarsi di elettrodomestici "di classe energetica non inferiore ad A+".

Al comma 3 dell'articolo 2 viene inoltre prevista la stipula di un apposito protocollo d'intenti tra il ministero dello Sviluppo economico e i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente



Tributario

decreto (quindi non coinvolgerà solo mobili ed elettrodomestici ma anche gli altri settori oggetto di incentivazione quali ad esempio auto) in relazione:

- al mantenimento dei livelli occupazionali,
- ai termini di pagamento nei rapporti interni alle filiere,
- per le iniziative promozionali al fine di stimolare la domanda e migliorare anche l'offerta dei servizi di assistenza e manutenzione.

Sempre il ministero dello Sviluppo economico dovrà inoltre, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedere apposite disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Distretti produttivi e reti di imprese (art. 3, comma 3-bis)

Viene disposto che le agevolazioni fiscali e burocratiche per i distretti produttivi e le reti di impresa si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo, la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi fiscali.

Estensione del regime dell'Iva per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria (art. 3-bis)

Viene introdotta una nuova norma che prevede la possibilità di estendere il regime Iva ad esigibilità differita (cosiddetta "Iva per cassa"), introdotto dall'art. 7 del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ad altre fattispecie, con particolare riferimento ai fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria, di cui al Dlgs 8 luglio 1999, n. 270.

Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese (art. 7-septies)

Viene introdotta una nuova norma che estende l'ambito di intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per consentire alle medesime - oltre che di rinegoziare i debiti contratti con il sistema bancario, attualmente in essere - anche di assolvere agli obblighi di carattere tributario e contributivo.

Collaboratori a progetto (comma 8)

La somma una tantum che il decreto-legge 185/2008 ha previsto per gli anni 2009-2011 per i collaboratori a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps con un solo committente è elevata, per il solo anno 2009, dal 10 al 20% del reddito dell'anno precedente.

L'agevolazione è concessa nei soli casi di fine lavoro ed entro il limite di spesa di 100 milioni di euro.

Lavoro occasionale (commi 12 e 13)

Sono contenute rilevanti modifiche agli articoli 70 e 74 del Dlgs n.276/03, con l'ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del lavoro accessorio, includendo quindi:

lett. a) le manifestazioni fieristiche nonché le prestazioni rese a favore di un committente pubblico in caso di lavori di emergenza e solidarietà;

lett. b) le prestazioni rese da giovani fino a 25 anni (regolarmente iscritti ad un corso regolare di studi), per qualsiasi settore di attività durante i periodi di vacanza nonché il sabato e la domenica;

lett. c) le casalinghe tra i soggetti che effettuano attività agricole di carattere stagionale;

lett. d) le prestazioni svolte dai pensionati in qualsiasi settore produttivo;

lett. e) in via sperimentale e per il solo anno 2009, le prestazioni rese in qualsiasi settore produttivo da soggetti per i quali sia in atto una prestazione di sostegno al reddito o integrazione salariale, alle seguenti condizioni:

- il limite massimo dei compensi non deve superare i 3.000 euro per anno solare;

- il lavoratore rispetti quanto previsto dall'art. 19, comma 10 della legge n. 2/09, e cioè la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Il comma 13 prevede che l'esclusione dal campo di applicazione della normativa lavoristica e previdenziale per le prestazioni svolte da parenti ed affini del titolare sia estesa sino al quarto grado.

Disposizioni in materia di sviluppo territoriale e urbano

Reti di imprese (Art 3, commi 4 quater, 4 quinquies e 4-sexies)

Viene definito "Contratto di rete" quello con il quale due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune parte delle attività economiche che rientrano nei rispettivi oggetti sociali, al fine di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Il contratto di rete va redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere iscritto nel registro delle Imprese, e deve, tra l'altro, contenere:

- la denominazione delle imprese aderenti;

- l'indicazione delle attività da svolgere unitariamente;

- l'individuazione di un "programma di rete", con la definizione dei diritti e degli obblighi dei partecipanti, di un organo di gestione e dei relativi poteri, nonché delle modalità di azione del nuovo soggetto, compresa l'istituzione di un fondo patrimoniale comune o la costituzione da parte di ciascun partecipante alla rete di un patrimonio destinato all'affare;

- la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso.

Alle "Reti di Imprese" si applicano le agevolazioni amministrative previste per i distretti industriali.

Ciò vuol dire che le imprese aderenti alla rete possono intrattenere rapporti o avviare procedimenti con le pubbliche amministrazioni ovvero presentare istanze di contributi regionali, nazionali o comunitari, anche in forma collettiva, per il tramite delle reti, alla quali può anche essere demandato il compito di certificare in capo alle imprese la sussistenza dei requisiti richiesti. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le reti potranno avere accesso alle banche dati di Pa ed enti pubblici.

L'Informatore

giugno 2009

Imposte dirette e indirette



Tributario

L'Informatore

giugno 2009

Imposte indirette

Imposta di bollo Quietanze apposte su ordinativi emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva Risoluzione n. 73/E dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2009

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 73/E datata 23 marzo 2009, recante: "interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Imposta di bollo - Quietanze apposte su ordinativi emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva".

L'articolo 13 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 1,81, per ogni esemplare, per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo, l'imposta non è dovuta "quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47) ...".

L'articolo 6 della tabella annessa al sopracitato Dpr n. 642/1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo le "Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all'articolo 13 della tariffa) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto".

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che "Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto".

Dal quadro normativo sopra rappresentato si evince che l'articolo 6 della tabella annessa al Dpr n. 642/1972 prevede una deroga, nel caso di documenti emessi in relazione a corrispettivi assoggettati ad Iva, alla disposizione recata dall'articolo 13 della tariffa che, in via generale, assoggetta all'imposta di bollo, tra l'altro, anche le quietanze rilasciate dal creditore.

Conclusivamente, si ritiene che, in virtù del principio di alternatività tra l'Iva e l'imposta di bollo, le quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate ad Iva sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

A tal fine, qualora sul documento non risulti evidenziata l'Iva, è necessario indicare sull'atto di quietanza che trattasi di documento emesso in relazione al pagamento di un corrispettivo ad un'operazione assoggettata ad imposta sul valore aggiunto.

Operazioni a premio organizzate da due o più soggetti Soggetto obbligato a operare la ritenuta

L'Agenzia delle Entrate ha diramato risoluzione n. 76/E data 24 marzo 2009, recante: "Irpef - Art. 23 del Dpr n. 600/1973 - Operazioni a premio organizzate da due o più soggetti - Soggetto obbligato ad operare la ritenuta - interpello - Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nelle operazioni a premio, predisposte per i propri dipendenti dal datore di lavoro insieme a un altro soggetto, è il datore di lavoro a dover operare la ritenuta sulle somme percepite dal proprio personale anche se queste vengono erogate, materialmente, dall'altro soggetto promotore.

Con la risoluzione in esame, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una società che ha progettato, insieme a un'impresa concessionaria di vendita di macchine movimento, l'erogazione di premi rivolti ai dipendenti di quest'ultima, conseguibili in caso di raggiungimento di determinati standard di fatturazione.

La società istante riteneva che doveva essere il datore di lavoro ad operare le ritenute sui premi e fondava il proprio parere alla luce di quanto affermato dalla stessa Amministrazione finanziaria nella circolare n. 326/E del 1997, secondo la quale, nel caso di operazioni a premio promosse da più soggetti, è il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, a dover effettuare il prelievo alla fonte quando esiste un collegamento (ad esempio, un accordo od una convenzione), con l'altra società esterna organizzatrice, anche se è quest'ultima ad elargire, materialmente, i premi.

L'Agenzia delle Entrate ha concordato con l'interpretazione del contribuente.

Ha chiarito, innanzitutto, che i premi, strettamente connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, rientrano tra i redditi da lavoro dipendente e, quindi, sono soggetti a ritenuta d'acconto. Richiamandosi poi alla citata circolare n. 326/E del 1997, ha ribadito che è "il collegamento" esistente tra il datore di lavoro e la società esterna a legittimare il primo soggetto ad operare le ritenute anche se è il secondo ad elargire i premi.

La risoluzione in esame fornisce, inoltre, una serie di indicazioni operative su come gestire l'intera operazione.

La società esterna erogatrice dei premi deve comunicare, tempestivamente, l'avvenuta distribuzione delle somme o, se di tratta di un bene, l'importo del valore, al datore di lavoro.

Questi potrà così regolarmente tassare il premio nel primo periodo di paga utile, operando una ritenuta a carico di tutti i compensi percepiti dal lavoratore dipendente nello stesso intervallo di tempo.

Nel caso di un bene materiale, se la ritenuta sul corrispondente valore supera l'ammontare dei compensi in denaro erogati dal datore di lavoro, il dipendente è obbligato a versare al sostituto d'imposta la somma corrispondente all'importo della ritenuta.

TRIBUTARIO



Tributario

Iva Merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi Decreto n. 32 del ministero dell'Economia del 6 marzo 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2009, n. 32 recante: "Regolamento recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi".

Soglie monetarie

Fatto salvo quanto disposto nel paragrafo successivo, sono importate in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, dall'accisa e dai dazi doganali le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di Iva o di accisa, portano con sé nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore.

L'importo è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare.

Per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni le suddette soglie monetarie sono ridotte a 150,00 euro per viaggiatore indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

Ai fini del calcolo delle soglie monetarie, il valore delle singole merci non può essere frazionato; inoltre, non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea né del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessità personali; non si tiene conto, altresì, dei prodotti qui di seguito illustrati.

Dichiarazione dei redditi Oneri detraibili Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

In occasione della presentazione e/o dell'invio telematico della dichiarazione dei redditi, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 7 marzo 2008 la circolare n. 19/E, recante: Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici (art. 1, comma 309, legge n. 244 del 27 dicembre 2007" (vd. ns. circ. n. 35/2008).

È riconosciuta una detrazione Irpef del 19% dall'imposta

Non è riscossa l'Iva e l'accisa per le merci importate da ciascun viaggiatore, qualora l'importo delle imposte da esigere non superi, complessivamente, 10,00 euro; per quanto concerne i dazi doganali trova applicazione l'articolo 868 del regolamento (Cee) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993.

Prodotti particolari

Relativamente ai prodotti del tabacco e ai prodotti alcolici, l'esenzione dall'Iva, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata al regolamento in esame.

Relativamente ai prodotti carburanti, l'esenzione dall'Iva, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10,0 litri.

I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella A.

Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera

Per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontaliere e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di Iva o di accisa verso l'Unione Europea, le soglie monetarie sono ridotte a 50,00 euro.

Per i suddetti soggetti, l'esenzione dall'Iva, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici, è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella tabella B allegata al regolamento in esame.

Per i medesimi soggetti l'esenzione dall'Iva, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti carburanti è accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto.

I soggetti di età inferiore a diciassette anni, sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella B.

Entrata in vigore

Le disposizioni sono entrate in vigore l'8 aprile 2009.

Imposte dirette

lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi "di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale", per un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d'imposta, quindi, fino a 47,50 euro).

La norma specifica che la detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell'abbonamento per le spese di trasporto risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo).

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari che risultino a carico.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha for-



Tributario

L'Informatore

giugno 2009

Imposte dirette

TRIBUTARIO

nito ulteriori chiarimenti, qui di seguito elencati.

Soggetti ammessi alla detrazione (beneficiari)

La detrazione è riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati.

Spese che danno diritto alla detrazione

La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Ai fini della detrazione in esame si intende per "abbonamento" un titolo di trasporto che consente al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Sono ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

Si ritiene, quindi, che non possano beneficiare dell'agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.

Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.

Atteso l'ampio riferimento all'ambito "locale, regionale e interregionale" contenuto nella norma, il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all'interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.

La detrazione compete per le sole spese sostenute nell'anno 2008 e in applicazione del criterio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri. La detrazione può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2008 per l'abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d'imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009).

Occorre evidenziare che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

L'utilizzo della detrazione è ammesso entro i limiti di capienza delle imposte dovute.

In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all'anno successivo.

Documentazione per fruire della detrazione

Per fruire della detrazione Irpef sulle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell'ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati.

Innanzitutto il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio.

Il decreto 30 giugno 1992 - concernente la fissazione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito - ha stabilito che per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

Inoltre, secondo il predetto decreto, il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

- a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita Iva del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- c) ammontare dei corrispettivi dovuti;
- d) numero progressivo;
- e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e c) possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso.

Le imprese di trasporto che si avvalgono della menzionata facoltà di esporre in codice alfanumerico l'ammontare dei corrispettivi dovuti e/o la descrizione delle caratteristiche del trasporto sono tenute a rendere pubblica la decodificazione di tali codici relativamente al 2008, anche avvalendosi di canali telematici.

Titolo di viaggio nominativo

Sul titolo di viaggio nominativo, che il contribuente è tenuto a conservare, devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta.

Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2008 il contribuente dovrà altresì conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento.

Ove il contribuente stesso sia nell'impossibilità di procurarsi la suddetta documentazione (evenienza possibile, in ragione del particolare regime Iva applicabile alle cessioni dei titoli di viaggio) la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento (ad es., per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° febbraio 2008, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).

In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile



Tributario

ad individuare il servizio reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).

Titolo di viaggio non nominativo

Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da una autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.

Conciliazione giudiziale e accertamento con adesione Nuovo bollettino di conto corrente postale Decreto del ministero dell'Economia del 25 marzo 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 76 del 1° aprile 2009 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze datato 25 marzo 2009 recante: "Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione".

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

È approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, che deve essere utilizzato per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione, a favore:

a) del comune o della provincia titolari della potestà impositiva, nel caso di riscossione diretta del tributo; lo stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune o la provincia si avvalgano dei servizi accessori al conto corrente postale;

b) dell'agente della riscossione o del soggetto a cui l'ente locale ha affidato la riscossione del tributo.

I caratteri riferiti alle diciture non significative - come ad esempio: sul c/c n.; di euro; intestato a; eseguito da - e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo euro e di tutti i campi significativi - come ad esempio: numero di conto corrente postale; importo; TD; intestazione ed eventuale codice cliente - stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona

di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.

Il contribuente può effettuare il versamento degli importi dovuti tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane spa; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il servizio di collegamento telematico.

Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello in esame ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione.

L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Intestazione del conto corrente postale

Nel caso di riscossione diretta dei tributi il bollettino deve essere intestato al comune o alla provincia destinatari del versamento, seguito dalla dicitura «Tributi locali violazioni».

Nel caso in cui la riscossione sia effettuata dagli affidatari del servizio di riscossione, il conto corrente postale deve essere intestato a questi ultimi, seguito dall'indicazione dell'ente locale destinatario del versamento e dalla dicitura «Tributi locali violazioni».

Trasmissione dei certificati di accredito dei bollettini postali

La società Poste Italiane spa trasmette al titolare del conto corrente le copie cartacee delle ricevute di accredito ovvero le immagini dei bollettini postali tramite canale telematico ovvero su apposito cd rom o strumento equipollente e distrugge i certificati di accredito dei bollettini postali.

In ogni caso la società Poste Italiane spa. deve conservare le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Bollettini di versamento prestampati

Il comune o la provincia titolari della potestà impositiva e l'affidatario del servizio di riscossione, possono integrare i bollettini di conto corrente postale prestampando, oltre al numero del conto corrente postale e alla relativa intestazione, anche l'eventuale importo del tributo predeterminato e l'eventuale codice cliente, negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante ed i relativi codici alfanumerici nella sola zona ad essi dedicata denominata «Zona Cliente».

Utilizzazione del bollettino

Il modello di bollettino di conto corrente postale può essere utilizzato per effettuare il versamento degli importi dovuti, oltre che presso la società Poste Italiane spa, presso le aziende di credito convenzionate con gli enti impositori o con gli affidatari del servizio di riscossione del tributo.

La prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito è data dalla quietanza apposta sul bollettino.

Disponibilità gratuita dei bollettini

Il comune, la provincia e l'affidatario del servizio di riscossione devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri uffici, nonché presso gli uffici postali compresi nel proprio territorio.



Tributario

Imposte sui redditi Pornotax Dpcm del 13 marzo 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 2009 è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri datato 13 marzo 2009 recante: "Definizione di materiale pornografico e di trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare, nonché relative disposizioni di carattere fiscale".

Si ricorda che nell'articolo 31 del decreto legge n. 185/2008 (vedi le note informative della Direzione generale n. 03893 del 3 dicembre 2008 e n. 00121 del 22 gennaio 2009) si prevedeva l'emanazione di un apposito Dpcm per definire i riferimenti oggettivi necessari per l'applicazione della addizionale del 25% alle imposte sul reddito per i soggetti che commercializzano prodotti pornografici o che gestiscono particolari trasmissioni televisive.

Il provvedimento in oggetto individua due tipologie di "prodotti" ai quali si applica lo specifico trattamento tributario:

a) per «materiale pornografico» si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti;

b) per «trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare» si intendono le trasmissioni, accessibili attraverso servizi telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista, a carico dell'utente, ogni altra dazione economica, in qualunque forma corrisposta in relazione alla prestazione, nell'ambito della trasmissione stessa, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e medium o comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.

Modalità di determinazione dell'addizionale all'imposta sul reddito e altre disposizioni di carattere fiscale

Al fine della determinazione della addizionale all'imposta sul reddito di cui all'oggetto, i soggetti ivi indicati, che esercitano l'attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione del materiale pornografico, nonché le emittenti che effettuano le trasmissioni di tale materiale, provvedono alla compilazione di apposito prospetto della dichiarazione relativa all'imposta sui redditi.

Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dell'imposta dovuta, nonché per il contenzioso, le sanzioni, e ogni altro aspetto, si applicano le disposizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Per raccordare le attività di monitoraggio e controllo delle diverse amministrazioni pubbliche competenti in materia, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e il dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del ministero per i Beni e le attività culturali, il ministero dello Sviluppo economico - Settore comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'Informatore

giugno 2009

Imposte dirette

Spese di ristrutturazione nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo Risoluzione n. 99/E dell'Agenzia delle Entrate dell'8 aprile 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 99/E datata 8 aprile 2009, recante: "Istanza di interpello - Spese di ristrutturazione nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo - Art. 54, comma 2 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue.

Deducibilità ai fini del reddito da lavoro autonomo

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deducibilità delle spese di ristrutturazione sostenute in relazione agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale è disciplinata dall'art. 54 comma 2, del Tuir, come modificato dall'art. 1, comma 334, della legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007).

In particolare, con riferimento agli immobili ad esclusivo uso strumentale, il predetto comma 2 dell'art. 54 stabilisce che:

"Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta dall'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'art. 19 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi".

Per quanto concerne le spese di ristrutturazione di natura incrementativa, la deducibilità delle stesse deve essere desunta dal principio attualmente dettato dall'articolo 54, comma 2, del Tuir, il quale prevede che per i beni strumentali, compresi gli immobili, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento.

Come chiarito dalla circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 (par. 3.1), le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili:

- se per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dell'immobile (c.d. spese incrementative), sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri di deducibilità previsti per le quote di ammortamento dell'immobile a cui si riferiscono;

- se per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento dell'immobile al quale si riferiscono (c.d. spese non incrementative), sono deducibili nel periodo di imposta di riferimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti

TRIBUTARIO



Tributario

i beni materiali ammortizzabili quale risulta dall'inizio del periodo di imposta dal registro di cui all'articolo 19 del Dpr n. 600/1973; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi.

Con riferimento agli immobili acquistati a titolo oneroso si deve, quindi, ritenere che le spese "oggettivamente" incrementative, se sostenute per immobili ammortizzabili, in quanto accrescono il costo di acquisto o di costruzione del bene, debbano essere computate in aumento della quota di ammortamento.

In caso di assenza di quote di ammortamento riferibili al costo dell'immobile (immobile acquisito per donazione) occorre individuare con quale criterio di imputazione temporale possa essere attribuita rilevanza reddituale alle spese in questione.

Si segnala che per le spese di tale natura sostenute dopo il 1° gennaio 2007, ma relative ad immobili acquistati o costruiti tra il 15 giugno 1990 e il 31 dicembre 2006, il cui costo di acquisto non è ammortizzabile, con la citata circolare n. 47 è stata ritenuta applicabile la disciplina previgente alle modifiche apportate dalla legge Finanziaria per il 2007 all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, la quale prevedeva che "le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi".

Tale criterio, affermato in relazione al regime transitorio in ragione della data di acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio, non può essere riferito alle spese di ristrutturazione sostenute per immobili acquistati dopo il 1° gennaio 2007.

In relazione a questi ultimi, atteso che l'art. 54, comma 2, citato prevede, seppure indirettamente, che le spese incrementative aumentino il costo fiscale del bene di riferimento, si deve ritenere che in assenza di tale costo le stesse siano deducibili in base ai medesimi criteri di imputazione temporale dettati dall'articolo 54, comma 2, del Tuir per le spese non aventi tale natura, non essendo rinvenibile nell'ambito della disciplina del reddito di lavoro autonomo un altro criterio imputazione per le spese di natura pluriennale.

In caso di acquisto dell'immobile a titolo gratuito, pertanto, le spese di natura incrementativa ad esso relative restano deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili nell'anno di sostenimento della stessa, quali risultano dal registro di cui all'art. 19 del Dpr n. 600/1973, e successive modificazioni, con l'eventuale eccedenza deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Analogo criterio si deve ritenere applicabile anche con riferimento alla fattispecie di cui l'immobile al quale afferiscono i lavori di ristrutturazione sia di proprietà di terzi.

Anche in tal caso, essendo le spese incrementative sostenute in relazione ad immobili condotti in locazione e, pertanto, non

ammortizzabili da parte del conduttore, non si può applicare la disciplina indicata per le spese c.d. "incrementative".

Tuttavia, ciò non esclude che tali spese, possano rientrare nell'ambito di deducibilità dei "costi che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono" prevista dallo stesso articolo 54, comma 2, qualora le stesse siano effettivamente rimaste a carico del conduttore e siano inerenti all'attività artistica o professionale esercitata.

Detrazione ai fini dell'Iva

Ai fini dell'Iva si fa presente che l'articolo 19-bis1) del Dpr n. 633/1972, in materia di esclusione o riduzione della detrazione Iva per alcuni beni e servizi, al comma 1, lett. i), nel testo oggi vigente, dispone che "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al n. 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis)". Con tale norma il legislatore ha stabilito, in linea generale, un principio di indetraibilità oggettiva dell'Iva relativa all'acquisto, locazione, manutenzione, ecc. di fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 4 agosto 2006 (e con la circolare n. 182/E del 1° luglio 1996 e la risoluzione n. 119/E del 12 agosto 2005), la distinzione tra immobili a destinazione abitativa e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.

Rientrano, pertanto, nella categoria degli immobili abitativi tutte le unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, escluse quelle classificate o classificabili in A/10.

All'immobile in corso di ristrutturazione, originariamente censito in catasto come abitazione, è attualmente attribuito la specifica categoria (F) che individua le "unità immobiliari in corso di definizione".

Tale categoria, peraltro, risponde esclusivamente all'esigenza transitoria di indicare che l'immobile si trova in una fase di trasformazione edilizia, e non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d'uso.

Si ritiene, pertanto, che al fabbricato debba attribuirsi ancora natura di abitazione.

Di conseguenza, l'Iva relativa all'acquisto o alla locazione finanziaria o alla manutenzione o recupero dell'unità immobiliare in discorso non è detraibile, ai sensi del citato articolo 19-bis1).

L'Informatore

giugno 2009

Imposte dirette



Tributario

Mod. 730 - Quesiti Circolare n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 18/E datata 21 aprile 2009, recante: "Risposte a quesiti relativi alla dichiarazione 730/2009 formulati dalla consulta dei Caf".

1. Documentazione per la richiesta della detrazione per altri familiari a carico residenti all'estero

D. Nelle istruzioni del modello 730 si precisa che: "Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia". "Per poter fruire della detrazione per altri familiari a carico è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".

Si chiede se sia possibile, per un contribuente, residente in Italia, che invia con periodicità somme (assegni alimentari per il sostentamento) a propri familiari rientranti nell'art. 433 del codice civile anche se residenti all'estero, usufruire della detrazione per altri familiari a carico, autocertificando il non superamento del limite di euro 2.840,51, documentando l'invio di somme e indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale.

R. La circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, punto 3.1.3., chiarisce che il contribuente, per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. La medesima circolare precisa che, "in caso di richiesta degli uffici il contribuente può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad es. l'intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo".

Nell'ipotesi prospettata, la documentazione può essere costituita dalla documentazione bancaria o del diverso operatore finanziario, attestante il trasferimento degli assegni.

Si ricorda che i soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia possono richiedere le detrazioni per carichi di famiglia secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir, possono attestare lo status di familiare a carico mediante la seguente documentazione:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'Apostille, da apporsi su documenti a valere fuori dello Stato in cui sono stati

formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;

- documentazione validamente formata dal Paese d'origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

Per quanto riguarda la dichiarazione che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto, si fa presente che la circolare n. 34/E del 2008, punto 3.1, ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o "con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, non superiore a euro 2.840,51."

La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 ovvero Unico persone fisiche.

In sede di controllo - analogamente a quanto previsto con riferimento ai soggetti non residenti fiscalmente nel territorio dello Stato italiano che richiedono, per gli anni dal 2007 al 2010, le detrazioni per carichi di famiglia ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, modificato dall'articolo 6, comma 4-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - l'amministrazione finanziaria può richiedere l'esibizione della certificazione proveniente dall'autorità fiscale del paese di residenza prevista dal regolamento approvato con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 149 del 2 agosto 2007.

2. Indicazione della residenza

D. Si chiede di inserire nelle istruzioni, in merito alla residenza, la facoltà per il Caf (anche ai fini del controllo ex art.36-bis e 36-ter del Dpr n. 600 del 1973) di richiedere il dato per poter rintracciare il contribuente avendo il dato aggiornato anno per anno.

R. La residenza anagrafica deve essere indicata nel modello 730/2009 solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2008 alla data di presentazione della dichiarazione stessa. La residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

Si segnala che al paragrafo 1.8 "Presentazione al Caf o al professionista abilitato" delle istruzioni alla compilazione del modello 730/2009, è stato previsto che il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione che gli vengano comunicati i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

Tali dati, se richiesti, devono essere forniti in un documento distinto dalla dichiarazione e non nella sezione "residenza anagrafica" presente nel frontespizio del modello 730. Gli stessi devono essere inseriti nel file della dichiarazione da trasmettere solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2008 alla data di presentazione della dichiarazione stessa.

3. Documentazione per la richiesta della detrazione per l'au-



Tributario

toaggiornamento e per la formazione dei docenti

D. Con riferimento alla detrazione per l'autoaggiornamento e per la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado anche non di ruolo con incarico annuale, tenuto conto che il Caf non è in grado di sapere se una determinata spesa è finalizzata all'autoaggiornamento o alla formazione, si chiede se è possibile attribuire la detrazione previa autocertificazione del contribuente che oltre a indicare lo status di docente dichiarerà la finalità dell'acquisto.

R. L'articolo 1, comma 207, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che, per l'anno 2008, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a capienza dell'imposta lorda, un importo pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e la formazione. La detrazione spetta fino a un importo massimo di spesa di 500 euro.

La norma non definisce il significato di autoaggiornamento e formazione. Al riguardo, si ritiene che diano diritto alla detrazione le spese relative a beni e servizi che secondo l'accezione comune favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente, quali libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari.

La riferibilità alla professione svolta dei beni e dei servizi acquistati e la qualità di docente di ruolo o di docente con incarico annuale devono essere oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.

Le spese sostenute devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale dalle quali risulti la tipologia del servizio o del bene acquistato.

4. Scontrini acquisto farmaci

D. Nella prossima dichiarazione dei redditi si ripresenterà la problematica legata al contenuto degli scontrini comprovanti l'acquisto dei farmaci. La norma prevede che per gli scontrini emessi dal 1/1/2008 è obbligatoria l'indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato nonché del codice fiscale del destinatario.

Purtroppo le farmacie pur adeguando il contenuto degli scontrini emessi dal 2008 relativamente alla natura, qualità e quantità del bene, non hanno indicato il codice fiscale del contribuente se lo stesso non lo richiedeva al momento dell'acquisto. Le motivazioni della mancanza del dato in molti casi non dipendevano dalla volontà del contribuente ma dal fatto che questi o non era in possesso della tessera sanitaria o non era correttamente informato del nuovo adempimento così come la norma prevede.

Si chiede, pertanto, se il contribuente possa utilizzare l'autocertificazione per dichiarare che quegli scontrini, che comunque contengono natura, qualità e quantità del bene, si riferiscono a spese sostenute per sé e per i suoi familiari a carico.

R. L'art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha modificato gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, disponendo che, per la deduzione e per la detrazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente

la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Secondo quanto disposto dal comma 29 dell'articolo 1 della stessa legge finanziaria per il 2007, le suddette modifiche dovevano avere effetto dal 1° luglio 2007, consentendo, tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di riportare a mano sullo scontrino il codice fiscale del destinatario.

In considerazione delle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori del settore, l'amministrazione finanziaria, con comunicato stampa del 28 giugno 2007, ha informato che, per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, l'attestazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti poteva avvenire anche tramite un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino.

L'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha previsto che "per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del Tuir, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti".

Pertanto, per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006.

5. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

D. Da quest'anno è possibile usufruire della detrazione d'imposta anche per spese relative a "canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto dello studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative".

Con questa nuova formulazione dell'art. 15, comma 1, lettera i-sexies, che non rende vincolante la detrazione alla stipula di contratti ai sensi della legge 431 del 1998, si chiede se sia possibile usufruire della detrazione anche se tali spese sono state sostenute all'estero.

R. L'art. 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir prevede una detrazione d'imposta del 19 per cento per "i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro".

Al riguardo si ritiene che il beneficio fiscale in oggetto non



possa essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all'estero, in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall'ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro etc.), sembra escludere dall'agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti.

Tale interpretazione, peraltro, risulta confermata dalla relazione tecnica alla Finanziaria 2008 (che ha esteso l'agevolazione anche ad alcune ipotesi di contratti di ospitalità non previste dalla legge n. 431 del 1998), la quale, nell'effettuare le stime di gettito, ha tenuto conto dei soli studenti che alloggiavano nel territorio nazionale.

6. Detrazione per spese per frequenza di corsi di istruzione

D. L'attuale sistema di determinazione delle tasse previste dalla maggior parte delle università pubbliche offre la possibilità per gli studenti di ottenere delle condizioni di riduzione della rata in relazione al valore Isee del proprio nucleo familiare prevedendo, in assenza di presentazione di detta certificazione, l'applicazione della tariffa più elevata. La presentazione della certificazione Isee non è obbligatoria ma rappresenta una opportunità per lo studente finalizzata ad ottenere condizioni agevolate.

L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione per le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali.

Si chiede di conoscere se la misura delle spese per la frequenza di corsi presso le università private debba essere determinata nell'importo massimo previsto per ogni singolo corso di studio.

R. L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali.

In base alla circolare 11 del 1987, le spese per la frequenza presso istituti o università private danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

Si conferma, che la misura massima delle tasse stabilita dall'università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente, costituisce il limite entro il quale è possibile calcolare la detrazione di cui all'articolo 15, comma

1, lettera e), del Tuir.

7. Contributi previdenza complementare - Compilazione della dichiarazione

D. Nel punto 45 del modello Cud il sostituto indica l'importo dei contributi e premi (diversi dal Tfr) versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari. Si segnala che se il sostituto versa tali contributi sia a seguito di adesione a fondo contrattuale sia a fondo aperto (per effetto di accordo aziendale nel quale si prevede che anche per tale fondo i contributi vengono trattenuti dalla busta paga) non è possibile rilevare dalle annotazioni del Cud quanto sia relativo all'uno o all'altro fondo.

Questa modalità di indicazione può creare problemi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi in quanto il contribuente spesso oltre al Cud presenta anche la certificazione del fondo aperto che indica l'importo deducibile, senza l'indicazione se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto.

R. Il quesito pone l'esigenza di evitare che una spesa possa essere dedotta due volte, la prima come onere deducibile escluso dal reddito di lavoro dipendente dal sostituto d'imposta, la seconda come onere dedotto dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi.

Si ricorda infatti che il sostituto d'imposta esclude dal reddito di lavoro dipendente, in applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir gli oneri deducibili trattenuti al dipendente. Al riguardo la circolare n. 326/E del 1997 ha chiarito che il sostituto d'imposta ha la facoltà di tener conto, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, anche di oneri sostenuti direttamente dal dipendente.

In entrambi i casi il dipendente, in linea generale, non dovrebbe essere in possesso della documentazione originale comprovante la spesa.

Ciò premesso, si ritiene che nelle ipotesi in cui il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, intende dedurre la medesima tipologia di onere esclusa dal reddito da parte del sostituto d'imposta e risultante dal Cud, lo stesso deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente. L'annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente.

Sarà cura del soggetto che presta l'assistenza informare correttamente il contribuente dei presupposti che legittimano la deduzione.

Le medesime considerazioni sono valide anche con riferimento agli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 198 giugno 2009
anno LIII

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ
Area sviluppo associativo Unione
Corso Venezia 49 - 20121 MILANO
Tel. 02 7750372
marketing@unione.milano.it

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA
ED I SUOI COLLABORATORI
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)
Tel. 02-7750.590/591
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Legale

L'Informatore

giugno 2009

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

► **Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali** **Pag. 63**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina del commercio

► **Dgr n.8/8996 del 20 febbraio 2009. requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche** **Pag. 64**
► **Regolamento contrassegno Siae** **Pag. 65**

IN PRIMO PIANO

Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali

Nella Gazzetta ufficiale n. 83 del 9 aprile 2009 è stato pubblicato un comunicato relativo al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante: Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (Ce) n. 882/2004. Il decreto n. 194/2008 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 289 dell'11 dicembre 2008. ▼

Il comunicato (avviso di rettifica) informa che nel decreto n. 194/2008 sono da apportare le seguenti correzioni formali:
- alla pag. 10, prima colonna della Gazzetta ufficiale n. 289, all'articolo 7, comma 1, dove è scritto:

«1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato A sono destinati e vincolati:»,

leggasi:

«1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato A, sezioni da 1 a 6, sono destinati e vincolati:»;

- sempre all'articolo 7, comma 1, alla lettera d), dove è scritto:

«(...) ai laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali (...),»

leggasi:

«(...) ai laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali (...);»

- alla pag. 13, nell'allegato A, Sezione 1, parte 1.1 Macelli

per animali a carni rosse, nella Tabella 1, nell'intestazione della quinta colonna, dove è scritto:

«suini < 25 Kg.»,

leggasi:

«suidi <25 Kg»

e nell'intestazione della sesta colonna, dove è scritto: «suini > 25 Kg.»,

leggasi:

«suidi > 25 Kg.».

- infine, a pag. 17 della Gazzetta, nella Sezione 7, nella prima colonna della tabella, al quinto riquadro, penultimo rigo, dove è scritto: «dalla Asl e le somme riscosse devono essere ripartite in conformità all'articolo 7, comma 1»,

leggasi:

«dalla Asl».

Ben più significative, invece, le seguenti correzioni, sempre riportate nel comunicato in esame:

- alla pag. 13, nell'allegato A, Sezione 1, parte 1.2 Macelli per animali a carni bianche, al secondo rigo della quarta colonna, dove è scritto:

« 0,05»,

leggasi:

« 0,005»;

- oltre alla pag. 16, nella Sezione 6, prima colonna, al sedicesimo rigo, dove è scritto:

«Molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno industriali»,

leggasi:

«Molini, pastifici, panifici e prodotti da forno industriali»

e nella stessa colonna, al diciassettesimo rigo, dove è scritto:

«Pasticcerie industriali»,

leggasi:

«Pasticcerie»;

Quest'ultima correzione, annunciata dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Settore Salute - nel corso della riunione del 25 febbraio, è diretta a cancellare l'aggettivo "industriale", erroneamente o impropriamente utilizzato e, quindi, a chiarire che, tra i soggetti obbligati al finanziamento dei controlli ufficiali, sono compresi tutti i pastifici e le pasticcerie, industriali od artigianali che siano.

Si informa infine che non si hanno più notizie:

- del decreto che doveva dare disposizioni alle Asl su come distribuire le somme incassate, provvedimento di nessuna rilevanza per le imprese rappresentate,

- della circolare interpretativa del ministero che doveva meglio chiarire i soggetti sottoposti a questa nuova tariffazione.

Quanto sopra conferma la decisa opposizione al decreto legislativo n. 194/2008 portata avanti dalle Regioni che denunciano rilevanti difficoltà applicative sia per i competenti Servizi territoriali che per gli stessi operatori del settore alimentare.

L'unica nota predisposta dal ministero su questa materia ha chiarito che gli stabilimenti che producono mangimi non sono contemplati nella sezione 6 dell'allegato "A" e, pertanto, non sono soggetti alla tariffa per i controlli ufficiali.



Legale

Dgr n. 8/8996 del 20 febbraio 2009 Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche

Si rende noto che sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 2 marzo 2009, è stata pubblicata la Dgr n. 8/8996, avente ad oggetto i requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati a valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche.

► **DELIBERAZIONE** Giunta regionale del 20-2-2009 n. 8/8996. **Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche (art. 3-bis, L.R. n. 15/2000).** Pubblicata nel **Burl Lombardia 2 marzo 2009, n. 9.**

(omissis)

Allegato A

Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche".

1. Oggetto

1. Il presente atto definisce i requisiti e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel seguito del presente atto, la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche" sarà sinteticamente indicata quale "legge regionale".

2. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si definiscono:

a) mercati a valenza storica, i mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 15/2000 nei quali l'attività mercatale è svolta da almeno 50 anni, anche se in modo non continuativo e non necessariamente nella sede mercatale originaria e che mantengono inalterate le caratteristiche merceologiche espressive della tipicità locale del contesto economico, storico-architettonico e culturale in cui si sono sviluppate;

a1) mercati a valenza storica di tradizione, i mercati a valenza storica che abbiano una origine attestata e documentabile risalente ad almeno 100 anni dal momento di richiesta del riconoscimento.

b) mercati di particolare pregio, i mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 15/2000 nei

L'Informatore

giugno 2009

Leggi e provvedimenti

quali l'attività commerciale è svolta da almeno 30 anni e che si caratterizzano per la presenza di uno o più dei seguenti elementi inequivocabilmente documentabili ed attestabili dal comune territorialmente competente:

b1) strutture coperte o scoperte aventi caratteri costruttivi, decorativi e funzionali di rilevante interesse, anche storico-artistico, che conservano ancora i loro elementi di originalità (pregio architettonico);

b2) peculiare localizzazione del mercato nel tessuto urbano che lo rende funzionale al servizio per il consumatore e rispettoso del contesto e del decoro urbano, nonché dell'ambiente in quanto non sorgente emissiva di inquinamento acustico, atmosferico o ambientale (pregio urbanistico);

b3) elevato livello di specializzazione nell'assortimento dei prodotti posti in vendita con particolare riferimento a quelli che valorizzano le produzioni tipiche locali (pregio merceologico);

b4) concomitanza dell'attività mercatale con eventi, iniziative, ricorrenze e manifestazioni che attribuiscono al mercato una connotazione culturale e sociale anche di rilievo sovra locale (pregio turistico-attrattivo).

3. Requisiti

La Giunta regionale procede al riconoscimento dei mercati a valenza storica di cui al paragrafo 2, lettera a) tenendo conto dei seguenti requisiti:

- istituzione o avvio del mercato da almeno 50 anni;
- svolgimento dell'attività per almeno 50 anni, anche se effettuata in modo non continuativo, preferibilmente nella sede originaria;
- mantenimento del giorno originario o comunque di una data stabile di effettuazione del mercato;
- conservazione di almeno il 50% delle tipologie merceologiche originarie.

La dimostrazione del momento in cui è stato istituito o avviato il mercato può essere attestata mediante la produzione di copia dell'atto istitutivo originario ovvero, in assenza di questo, da un atto ricognitivo con cui il comune è in grado di stabilire la data di avvio del mercato desumendola da altri elementi oggettivi o soggettivi (registri, documenti, testimonianze, consuetudine ecc.).

Il riconoscimento dei mercati a valenza storica di tradizione di cui al paragrafo 2, lettera a1) avviene tenendo conto dei seguenti requisiti:

- istituzione o avvio del mercato da almeno 100 anni;
- svolgimento dell'attività per almeno 100 anni, anche se effettuata in modo non continuativo, preferibilmente nella sede originaria;
- mantenimento del giorno originario o comunque di una data stabile di effettuazione del mercato;
- conservazione di almeno il 50% delle tipologie merceologiche originarie.

La Giunta regionale procede al riconoscimento dei mercati di particolare pregio tenendo conto in relazione alle tipologie di cui al paragrafo 2, lettera b) dei seguenti requisiti:

- istituzione o avvio del mercato da almeno 30 anni;
- svolgimento dell'attività per almeno 30 anni, anche se effettuata in modo non continuativo, preferibilmente nella sede originaria;



- presenza di strutture coperte o scoperte aventi caratteri costruttivi, decorativi e funzionali di rilevante interesse sotto il profilo architettonico e storico-artistico;
- contributo alla valorizzazione dei centri storici nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- localizzazione in aree preferibilmente destinate a tale attività (sede propria);
- specializzazione nell'assortimento dei prodotti posti in vendita con particolare riferimento ai mercati che valorizzano le produzioni tipiche locali e lombarde;
- identità culturale e sociale dell'attività mercatale correlata ad eventi, ricorrenze, iniziative e manifestazioni di rilievo culturale, sociale e folcloristico di rilievo sovra locale.

4. Modalità del riconoscimento

La Giunta regionale procede al riconoscimento dei mercati di cui al paragrafo 2 sulla base delle proposte dei Comuni.

I Comuni, anche su segnalazione delle Associazioni di categoria del comparto e delle Camere di Commercio, trasmettono la proposta alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno.

In sede di prima applicazione, tale termine è fissato entro il limite massimo di 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto. A tal fine, Regione Lombardia procede d'ufficio a segnalare ai Comuni, anche per il tramite delle Camere di Commercio o delle Associazioni di categoria del comparto, l'esistenza di mercati aventi, in base ai dati già presenti nella base dati regionale, i presupposti per il riconoscimento di cui al presente atto. Il comune comunque entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto, procede a confermare, confutare o a modificare tali segnalazioni.

La proposta dovrà contenere:

- una relazione illustrativa descrittiva del mercato, della sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici, le peculiarità architettoniche, urbanistiche, merceologiche, culturali o sociali che lo qualificano di particolare pregio;
- l'indicazione della tipologia di mercato (a valenza storica, storica di tradizione, di particolare pregio) di cui si chiede il riconoscimento e una scheda che ne documenti la tipologia, la frequenza, il giorno di svolgimento, la composizione, le dimensioni ed il numero dei posteggi;
- copia dell'atto formale di istituzione o attestazione dell'avvio;
- una cartografia del territorio comunale (in scala 1:5.000 o 1:2.000) con l'individuazione dell'area mercatale.

La Giunta regionale, entro 60 giorni dal termine fissato per i Comuni per la presentazione delle proposte dei Comuni, procede al riconoscimento dei mercati.

La Giunta regionale costituisce a tal fine apposito elenco dei mercati riconosciuti distinto in tre sezioni:

- mercati a valenza storica
- mercati a valenza storica di tradizione
- mercati di particolare pregio.

5. Promozione e valorizzazione dei mercati

La Giunta regionale promuove la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei mercati a valenza storica, storici di tradizione o di particolare pregio con apposite azioni di sostegno e promozione, anche finanziario, nell'ambito delle previsioni della Lr n. 13/2000 "Interventi regionali per la qualifi-

cazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali" e della Lr n. 1/2007.

Regolamento contrassegno Siae

È stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 6 aprile 2009, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2009, n. 31 che disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno da apporre sui supporti fonovideografici, multimediali e su quelli contenenti programmi per elaboratore, le modalità di confezionamento, le modalità di rilascio da parte della Siae e, in casi particolari, la possibilità di sostituirlo con una dichiarazione identificativa.

Il Regolamento fa seguito alla sentenza della Corte europea dell'8 novembre 2007, la quale affermava che le norme e le regolamentazioni tecniche, che prevedono l'obbligo di apporre sui supporti fonovideografici il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.

Anche la Corte di cassazione si era allineata alla decisione dei giudici europei, sostenendo che "in esito alla decisione della Corte del Lussemburgo il giudice nazionale deve disapplicare, fino al momento in cui sarà notificata la procedura di notifica, la regola interna che impone l'obbligo di apporre sui supporti il marchio Siae in vista della loro commercializzazione" (Sent. nn. 13.853, 13.810, e 13.816 del 2008). Di conseguenza, non costituiva più reato la semplice assenza del contrassegno Siae sui supporti contenenti opere dell'ingegno.

A seguito di tali pronunce lo Stato italiano, ad aprile dell'anno scorso, ha provveduto alla notifica del regolamento in oggetto alla Commissione europea.

L'apposizione del contrassegno Siae torna, dunque, ad essere obbligatoria e, rispetto al precedente regolamento contenuto nell'abrogato Dpcm 11 luglio 2001, n. 338, vengono introdotte nuove regole.

In particolare, sono stati ampliati i casi di esclusione del contrassegno (cfr. art. 7), stabilendo che esso non occorre:

- * per i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey, in possesso di specifica autorizzazione della Siae per lo svolgimento della propria attività professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio, o ceduti a qualunque titolo a terzi, a fine di lucro;
- * per i supporti allegati alle opere librerie, che riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse, o sono ad esse accessori, purché non commerciabili separatamente;
- * libri, o altri prodotti editoriali a stampa contenenti microchip, sonori, o musicali strettamente legati alla fruizione dell'opera letteraria e che propongono una melodia, ovvero una canzone, o una narrazione vocale, che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.



Legale

Altre novità riguardano l'esemplificazione dei supporti assoggettati a bollino, in cui sono compresi anche le chiavi Usb, i microchip, le schede Sd, nonché i programmi destinati alla fruizione, mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori mp3 (cfr. art. 5 comma 1).

Inoltre, vengono esclusi dall'obbligo di vidimazione, o invio della dichiarazione identificativa sostitutiva, i supporti contenenti programmi per elaboratore, aventi carattere di sistema operativo, applicazione, o distribuzione di servizi informatici (server), destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso (cfr. art. 5 comma 3).

► **DECRETO** del presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2009, n. 31. **Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.**

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonché la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Società italiana degli autori e degli editori (Siae).

2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purché conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonché i supporti prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2002, n. 296.

Articolo 2

Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.

2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno può non contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi

L'Informatore

giugno 2009

Leggi e provvedimenti

dei soggetti richiedenti il servizio.

Articolo 3

Collocazione del contrassegno

1. Il contrassegno è applicato sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.

2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente possibile, è consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.

3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.

4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione o distribuzione di taluni prodotti, la Siae autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione o individua le modalità di vidimazione più idonee.

Articolo 4

Rilascio del contrassegno

1. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla Siae, anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La Siae può richiedere, anche successivamente, la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.

2. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.

3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:

a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione del contrassegno e del regolare assolvimento dei diritti relativi alle opere dell'ingegno in Italia o all'estero;

b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;

c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.

4. La Siae può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.

5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la Siae dà comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta indicando le ragioni della sospensione o del differimento. La Siae può, altresì, rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta



Legale

L'Informatore

giugno 2009

Leggi e provvedimenti

LEGALE

indicati al comma 2, nonché per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la Siae e i soggetti richiedenti.

6. La Siae, ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalità per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attività svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di verifica da parte della Siae.

7. La Siae, ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta a stabilire i tempi e le modalità della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate.

L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti.

Articolo 5

Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui alla alinea del presente articolo, fruibili mediante collegamento e lettura diretta dei supporti, quali dischetti magnetici (floppy disk), cd rom, schede di memoria (memory card), chiavi Usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;

b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparecchi specifici per videogiochi, quali playstation o console, comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video, nonché i programmi destinati alla fruizione mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.

2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-

bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti ad obbligo di vidimazione o invio della dichiarazione identificativa sostitutiva, i supporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere di sistema operativo:

a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la Siae;

b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;

c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);

d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;

e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi Gprs (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione e analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati a essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme a esso.

Articolo 6

Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'autore ovvero il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere alla Siae, in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla Siae la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata



Legale

dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:

- a) titolo del prodotto;
- b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
- c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
- d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.

4. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più versioni di prodotti informatici. A tal fine è sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessità di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.

5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla Siae prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della Siae. Il dichiarante è tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla Siae presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la Siae, neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.

6. La Siae può chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della Siae non sospende la facoltà di commercializzare i prodotti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della citata legge n. 633/1941, nonché l'ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, così come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.

8. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la Siae ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.

L'Informatore

giugno 2009

Leggi e provvedimenti

Articolo 7

Casi particolari

1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti nuovi o usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la Siae, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la Siae sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la Siae provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l'autorità giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame e il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.

2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

3. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della Siae per lo svolgimento della propria attività professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

4. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librerie i quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse ovvero sono ad esse accessori, quali dizionari, eserciziari, presentazioni dell'opera, purché non commerciabili autonomamente.

5. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i libri o altri prodotti editoriali a stampa contenenti microchip, sonori o musicali strettamente legati alla fruizione dell'opera letteraria e che propongono una melodia, ovvero una canzone o una narrazione vocale che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.

Articolo 8

Abrogazioni

1. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2002, n. 296, è abrogato.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

giugno 2009

In primo piano

BANDI E FINANZIAMENTI

Indice

IN PRIMO PIANO

► Fondo di rotazione per interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente **Pag. 69**

FINANZIAMENTI

► Concessione di contributi a favore delle imprese artigiane per l'assunzione di giovani apprendisti e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato Edizione 2009 **Pag. 69**

► Progetto Sostes" per l'innovazione e il sostegno al capitale umano prioritariamente nel settore tessile-abbigliamento **Pag. 70**

► Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde. **Pag. 70**

da donne, e/o da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni; e/o da soggetti svantaggiati; 2) nuove ditte individuali e imprese familiari operanti esclusivamente nei settori manifatturiero (classificazione Ateco 2007: sezione "C") e dei servizi alle imprese e alle persone (classificazione Ateco 2007: sezioni: "L", "M", "N" e "S" classe 96); 3) nuove imprese operanti nel settore dei servizi di cura per l'infanzia (classificazione Ateco 2007: "Q", classe 88.91"). ▼

Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti relativi a progetti finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente. L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato fino all'80% dell'investimento complessivo ammissibile e per un importo non inferiore a € 15.000,00 e non superiore a € 30.000,00 (per le ditte individuali e le associazioni professionali) e a € 150.000,00 (per le società).

Il finanziamento è a medio termine, con durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni e con un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni. La domanda di agevolazione dovrà essere presentata sia in forma telematica sia in formato cartaceo. Il bando è a "sportello aperto" per cui le domande di agevolazione saranno ammissibili fino a esaurimento delle risorse disponibili.

IN PRIMO PIANO

Fondo di rotazione per interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività

imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente

La legge regionale 22/06, all'articolo 24, istituisce un fondo di rotazione per interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente, con particolare riguardo alle iniziative promosse da giovani (18 - 35 anni), donne e soggetti svantaggiati.

Il bando per l'accesso al fondo prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato principalmente a favore di: 1) nuove società di persone e società di capitale di ogni settore economico, composte per 2/3

Finanziamenti

Concessione di contributi a favore delle imprese artigiane per l'assunzione di giovani apprendisti e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato Edizione 2009

Il bando, emesso congiuntamente da provincia di Milano, Cciaa Milano e Cciaa Monza Brianza, prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese artigiane con sede operativa nel territorio della Provincia di Milano o di Monza e Brianza che intendono:

- a) Assumere lavoratori con contratto di apprendistato per un periodo non inferiore a 12 mesi (Misura 1);
- b) Trasformare contratti di lavoratori dipendenti a tempo



determinato in contratti a tempo indeterminato (Misura 2) L'importo del contributo concesso è pari a € 2.000,00 per gli interventi relativi alla Misura 1 e € 3.000,00 per gli interventi relativi alla Misura 2.

Ciascuna impresa partecipante potrà beneficiare del contributo per un solo intervento e per l'assunzione di un solo lavoratore. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/08/2009 alla Camera di Commercio di Milano o alla Camera di commercio di Monza e Brianza (oppure presso le loro sedi decentrate). In caso di esaurimento fondi, gli enti promotori si riservano la facoltà di chiudere anticipatamente il bando.

Le domande di contributo verranno esaminate dalla Camera di commercio di Milano e il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

Progetto Sostes per l'innovazione e il sostegno al capitale umano prioritariamente nel settore tessile-abbigliamento

Regione Lombardia, Camere di commercio lombarde e Unioncamere Lombardia hanno approvato il bando progetto Sostes a favore delle imprese del settore tessile abbigliamento. Il bando si articola in tre Azioni distinte, e precisamente:

Azione A: Contributi e assistenza per l'innovazione delle piccole e medie imprese del sistema manifatturiero lombardo, compresi gli artigiani, con priorità alla filiera tessile-abbigliamento, per progetti di innovazione e aggregazione imprenditoriale/qualificazione delle risorse umane;

Azione B: Contributi e assistenza per l'innovazione delle micro e piccole imprese del sistema distributivo al dettaglio del tessile-abbigliamento per progetti di innovazione e aggregazione imprenditoriale/qualificazione delle risorse umane.

Azione C: Contributi ed assistenza agli operatori (associazioni imprenditoriali lombarde o loro società di servizi alle imprese; centri di servizi alle imprese specializzate nel settore tessile-abbigliamento; consorzi di imprese; Ats per progetti di promozione e diffusione dell'innovazione e dell'aggregazione imprenditoriale nelle imprese della filiera tessile-abbigliamento In relazione all'Azione A: l'agevolazione consiste in un contributo fino a un massimo di 30.000 € pari al:

- 60% delle spese ammesse per le imprese del sistema manifatturiero ;

-75% delle spese ammesse per le imprese del sistema manifatturiero della filiera tessile-abbigliamento

In relazione all'Azione B: l'agevolazione consiste in un contributo fino a un massimo di 10.000 € pari al 75% delle spese ammesse;

In relazione all'Azione C: l'agevolazione consiste in un contributo fino a un massimo di 30.000 € pari al 75% delle spese ammesse.

Le domande di contributo devono essere presentate in forma telematica, e completate da invio cartaceo entro 10 giorni consecutivi dall'invio telematico, a partire dal 3 marzo 2009 e fino ad esaurimento fondi.

Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde Scadenza 31 dicembre 2009

Regione Lombardia e sistema camerale lombardo rilanciano per l'anno 2009 il bando voucher multiservizi per l'accompagnamento delle imprese lombarde in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione. Sono disponibili risorse pari a 1.600.000 €, di cui 488.000 € riservate alla provincia di Milano, e 235.000 € destinate alla provincia di Monza e Brianza. Le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa in Lombardia, ad esclusione di quelle operanti nei settori formazione e nei cd settori esclusi dal regime de minimis" (agricoltura e pesca; trasporti; esportazioni; trattamento preferenziale dei prodotti nazionali; produzione, trasformazione, commercializzazione di alcuni prodotti) possono richiedere un voucher che consente di acquisire diverse tipologie di servizi, quali: 1) Ricerca partner esteri; 2) Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri; 3) Ricerca agenti e distributori; 4) Ricerca fornitori; 5) Assistenza tecnica alle imprese; 6) Formazione/Informazione. Il voucher, del valore di 2.604,17 € (al lordo delle ritenute di legge), a fronte di una spesa minima di 4.000,00 €, può essere utilizzato dalle imprese dal 26 febbraio al 31 dicembre 2009 per acquisire uno o più servizi presso i soggetti fornitori individuati nell'elenco pubblicato sul sito internet: www.lombardiapoint.it.



Formazione

L'Informatore

giugno 2009

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Fondo ForTe. Nuove opportunità di finanziamento per la formazione aziendale **Pag. 71**

FORMAZIONE

entro il mese di giugno 2009, destinando al Fondo, tramite indicazione sul modello Inps DM 10/2 di competenza di maggio 2009, la quota dello 0,30% sulle retribuzioni. ▼

IN PRIMO PIANO

Fondo ForTe Nuove opportunità di finanziamento per la formazione aziendale

aziendale

Il Fondo ForTe - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per il settore Terziario, costituito da Confcommercio e Confetra da una parte e dalle organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) dall'altra - mette a disposizione circa 24 milioni di euro per la realizzazione dei piani formativi che vengono presentati entro il 15 luglio 2009.

Tali risorse, assegnate al settore del commercio, turismo e servizi, vengono ulteriormente così suddivise: 50% destinato ai piani aziendali e 50% ai piani settoriali e territoriali.

Si tratta di un'opportunità rivolta alle imprese che, indipendentemente dal settore economico di appartenenza e dal contratto collettivo applicato, abbiano aderito a ForTe

Le aziende possono raccogliere e organizzare le esigenze di formazione dei propri dipendenti presentando direttamente al Fondo ForTe un piano formativo per la realizzazione di corsi monoaziendali, oppure aderendo a progetti pluriaziendali che vengono presentati dal sistema associativo.

In entrambi i casi è necessario corredare i piani formativi con un accordo sindacale che può essere stipulato a livello aziendale, provinciale, regionale o nazionale.


Ciascun piano formativo può avere un valore massimo di 300 mila euro e prevedere la realizzazione di diversi interventi di formazione - di carattere manageriale, tecnico-professionale e trasversale (ad esempio corsi di lingua oppure di informatica) - che complessivamente abbiano una durata non superiore a 1250 ore.

Negli interventi formativi di aggiornamento o riqualificazione possono essere coinvolti i dipendenti di tutti i livelli di inquadramento (ad esclusione dei dirigenti, per i quali opera il fondo Fondir) e i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a tempo determinato, part-time, lavoratori stagionali, in cassa integrazione guadagni ordinaria, con contratto di inserimento.

I piani formativi che vengono presentati entro la scadenza del 15 luglio possono essere avviati a partire da novembre 2009 ed essere sviluppati fino alla durata di 24 mesi per i piani settoriali e territoriali e di 18 mesi per i piani aziendali.

Il datore di lavoro che non avesse ad oggi aderito a ForTe può farlo entro il corrente mese o comunque in qualunque momento contestualmente alla presentazione del modello DM 10/2. In tal modo potrà concorrere all'assegnazione di altri finanziamenti che il Fondo metterà a disposizione mediante successive scadenze.

La modulistica per la predisposizione dei piani formativi è reperibile sul sito www.fondoforte.it e la Direzione Formazione e Studi dell'Unione è disponibile ai numeri 02.7750.677-688 sia per fornire assistenza sulle modalità di presentazione dei progetti sia per organizzare le risposte formative in funzione delle esigenze emerse.



A n c h e
i n f u t u r o
p o t r a i
p e r m e t t e r t i
d i a v e r e
d e i d e s i d e r i .

EMVA: la formula previdenziale per gli operatori del terziario. EMVA, Ente Mutuo Volontario di Assistenza, propone un programma previdenziale con interessanti garanzie di assistenza nel caso di grave invalidità permanente. È l'opportunità di mettere al sicuro il proprio futuro con un rendimento minimo garantito. EMVA ti apre un presente e un futuro di vantaggi. Scrivi a emva-gp@gestioneprevidenza.it o chiama il numero verde.


VOGLIA DI FUTURO

CONFCOMMERCIO

Numero Verde
800-119270

 **Unione**
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO



Commercio estero

L'Informatore

giugno 2009

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

Indice

IN PRIMO PIANO

► La nuova direttiva Ue: divieto di vendita delle lampade ad incandescenza. **Pag. 73**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

► Istituzione del Codice doganale comunitario **Pag. 73**

IN PRIMO PIANO

Divieto di vendita delle lampade a incandescenza

La Commissione Europea ha deciso vietare la prima immissione sul mercato di lampade ad elevato consumo energetico per uso domestico, in maniera graduale fino al 2016. La direttiva, se adottata, porterebbe le classiche lampadine ad incandescenza (che utilizzano oltre 80 watt di elettricità) ad essere escluse dalla vendita già dall'autunno di quest'anno.

Le lampadine con wattaggio più basso, invece dovrebbero essere eliminate più gradualmente e saranno sostituite da lampade compatte fluorescenti, che riducono il consumo il fino al 75%, oltre che da lampadine efficienti alogene, che assicurano risparmi di energia di pari al 25-50%.

Un cambiamento per cui si adotteranno tecniche considerevolmente più efficienti andando inoltre ad influire sulle emissioni di CO2 che dovrebbero diminuire di ben quindici milioni di tonnellate, senza contare un risparmio sull'elettricità che per i clienti europei ammonterebbe a 5 miliardi annui. Infine la direttiva di Ue dispone che il termine "a risparmio energetico" potrà essere applicato esclusivamente ai prodotti con classe di efficienza energetica A. ▼

Lampade che non saranno più immesse sul mercato

Dal 1 settembre 2009: lampade con bulbo diffondente (ad eccezione di quelle con classe di efficienza A) e lampade ad incandescenza trasparenti con potenza uguale o superiore a 80 W

Dal 1 settembre 2010: lampade a incandescenza trasparenti con potenza superiore a 65 W

Dal 1 settembre 2011: lampade a incandescenza trasparenti con potenza superiore a 45 W

Dal 1 settembre 2012: lampade a incandescenza trasparenti con potenza superiore a 7 W

Dal 1 settembre 2013: innalzamento dei requisiti di qualità

Dal 1 settembre 2016: lampade in classe di efficienza C

Variazioni relative alla denominazione e alla confezione dei prodotti

La direttiva UE, inoltre, prevede che la dicitura "a risparmio di energia" venga applicata solo ai prodotti con classe di efficienza energetica A. In futuro, con l'ausilio di pittogrammi, le confezioni dei prodotti a risparmio di energia forniranno informazioni molto chiare sulla potenza, sulla classe di efficienza energetica, sulla tonalità di luce ecc..

Le implicazioni della direttiva per i consumatori

La nuova direttiva non vieta ai consumatori di utilizzare le lampade ad incandescenza, bensì regola esclusivamente la vendita.

Legislazione comunitaria

Istituzione del Codice doganale comunitario

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 273 della Commissione del 2 aprile 2009. Disposizioni di applicazione del regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e deroga a determinate disposizioni del regolamento (Cee) n. 2454/93 della Commissione.**

Articolo 1

Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata cui all'articolo 1, paragrafo 17, e all'articolo 183 del regolamento (Cee) n. 2454/93 non è più obbligatoria.

La suddetta presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è facoltativa.

Se, conformemente al paragrafo 1, la dichiarazione sommaria di entrata non è presentata, l'analisi del rischio di cui all'articolo 184 quinquies del regolamento (Cee) n. 2454/93 è effettuata dalle autorità doganali, al più tardi al momento della presentazione delle merci al loro ingresso sul territorio doganale della Comunità, se necessario, sulla base della dichiarazione di deposito temporaneo o della dichiarazione di dogana relativa alle suddette merci o sulla base di qualsia-



Commercio estero

si altra informazione per esse disponibile.

Qualora, conformemente al paragrafo 1, non sia presentata la dichiarazione sommaria di entrata, si applicano le disposizioni relative alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità di cui al titolo III del regolamento (Cee) n. 2913/92 e alla parte I, titolo IV del regolamento (Cee) n. 2454/93 nella formulazione vigente il 30 giugno 2009.

Articolo 2

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita di cui all'articolo 592 septies, paragrafo 1, all'articolo 842 bis e all'articolo 842 ter del regolamento (Cee) n. 2454/93 non è obbligatoria.

La suddetta presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è facoltativa.

Se, conformemente al paragrafo 1, la dichiarazione sommaria di uscita non è presentata, l'analisi del rischio di cui all'articolo 842 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (Cee) n. 2454/93 è effettuata dalle autorità doganali, al più tardi al momento della presentazione delle merci all'ufficio doganale di uscita, se necessario, sulla base delle informazioni disponibili per le suddette merci.

Qualora, in conformità con il paragrafo 1, non sia presenta-

L'Informatore

giugno 2009

Legislazione comunitaria

ta la dichiarazione sommaria di uscita, la riesportazione è notificata alle autorità doganali in conformità dell'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (Cee) n. 2913/92 nella versione vigente il 30 giugno 2009.

Articolo 3


L'articolo 285 bis, paragrafo 2, del regolamento (Cee) n. 2454/93 può essere applicato fino al 31 dicembre 2010 per gli esportatori autorizzati che beneficiano di questa dispensa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che l'ufficio doganale di uscita si trovi nello stesso Stato membro dell'ufficio doganale di esportazione e riceva le informazioni necessarie all'uscita delle merci.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Economico

L'Informatore

giugno 2009

Economia

ECONOMICO

Indice

ECONOMIA

► Mappatura della distribuzione al dettaglio nei quadranti Nord-Ovest e Sud-Ovest della provincia di Milano. **Pag. 75**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 79**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 80**

completare l'azione di sostegno alle piccole imprese del commercio al dettaglio che operano, ormai da molti anni, in un mercato altamente competitivo, dove l'apertura di nuove unità della grande distribuzione procede senza interruzioni e con intensità crescente man mano che scorre il tempo. ▼

In PRIMO PIANO

Mappatura della distribuzione al dettaglio nei quadranti Nord-Ovest e Sud-Ovest della provincia di Milano

Nord-Ovest e Sud-Ovest della provincia di Milano

L'imminente pubblicazione dei risultati del primo bando regionale dei Distretti commerciali urbani della Lombardia è stato preceduto dall'annuncio della Direzione Commercio fiere e mercati che tutti i quaranta progetti presentati sono stati approvati.

Nei dodici comuni capoluogo di provincia, in dieci città non capoluogo con almeno 25mila abitanti e in dieci aggregazioni di comuni con popolazione inferiore alla soglia citata, sarà possibile disporre dei finanziamenti della Regione Lombardia per avviare la nascita dei Distretti commerciali urbani, le aggregazioni di imprese commerciali e di servizio, che in partnership col comune potranno pianificare e realizzare strategie di marketing territoriale, riqualificare l'ambiente urbano, migliorare il sistema di accessibilità, offrire maggiori alternative nell'ambito dell'offerta di servizi per la cultura e il tempo libero.

Entro la fine di giugno uscirà inoltre un secondo bando con una dotazione di almeno 10 milioni di euro che è destinato a

È opportuno ribadire l'importanza dell'assetto attuale del commercio al dettaglio nel territorio come base di partenza per immaginare lo scenario futuro e prefigurare la direzione che il sistema commerciale della regione metropolitana milanese prenderà nel medio e lungo termine.

In questo tentativo uno strumento utile è la mappatura delle grandi strutture di vendita e dei principali centri commerciali naturali disposti sul territorio.

Il supporto cartografico è articolato in quattro tavole, una per ogni quadrante in senso orario:

- Nord-Est, che comprende tutta la provincia di Monza, le zone nord orientali della città di Milano e la zona orientale della provincia omonima delimitata dalla Rivoltana;
- Sud-Est, che comprende Milano e il territorio della provincia compreso tra la Rivoltana e l'autostrada dei Fiori;
- Sud-Ovest, che comprende gran parte della città di Milano e il territorio provinciale situato tra l'autostrada dei Fiori e l'autostrada Milano-Torino;
- Nord-Ovest, che rappresenta la regione occidentale della provincia di Milano nel tratto compreso tra l'autostrada Milano-Torino e i confini settentrionali.

Nel numero di Maggio l'attenzione è stata rivolta ai primi due quadranti elencati, quindi alla zona orientale della regione metropolitana milanese.

In questo numero sarà invece considerata l'organizzazione territoriale del commercio nei quadranti Sud-Ovest e Nord-Ovest.


Criteri per la lettura delle cartografie

Le fonti utilizzate per analizzare e rappresentare i principali poli della distribuzione al dettaglio nello spazio sono:

1. Regione Lombardia - Osservatorio del commercio: rilevazione dei punti vendita effettuata con i comuni al 30 giugno 2008.
2. Annuario regionale Istat - Popolazione residente 2008 nei comuni della Lombardia.
3. Istituto Geografico De Agostini - Atlante stradale digitale interattivo dell'Italia - scala 1:250.000 (1 cm equivale a 2,5 km).

La mappatura è stata concepita per inquadrare l'assetto territoriale della rete delle grandi strutture e dei centri commerciali naturali in provincia, escludendo a priori il sistema di offerta presente nella città di Milano.

La scala 1:250.000 non è in grado, infatti, di restituire uno "zoom" così approfondito da descrivere l'organizzazione spaziale delle medie e grandi strutture di vendita del comune



Economico

capoluogo, così Milano è presente solo come serbatoio di domanda che alimenta le vendite delle grandi superfici e dei centri commerciali naturali dislocati sul restante territorio provinciale.

I triangoli individuano le seguenti tipologie distributive:

- superstore, ipermercati e grandi superfici specializzate di almeno 3.000mq;
- centri commerciali pianificati;
- concentrazioni di grandi superfici specializzate.

I triangoli più piccoli rappresentano le grandi strutture inferiori a 17mila mq, quelli di grandezza media individuano le realtà comprese tra 17.001mq e 30.000mq, i triangoli maggiori sono associati alle strutture con superficie di vendita superiore a 30mila mq.

I cerchi rappresentano i centri commerciali naturali, vale a dire il sistema di negozi, pubblici esercizi ed altri servizi alle famiglie che raggiungono un adeguato livello di concentrazione nella zona centrale dei comuni di media grandezza.

Si distinguono anch'essi in tre classi dimensionali, quelli più piccoli rappresentano i centri commerciali naturali con meno di 100 unità di vendita della distribuzione al dettaglio in sede fissa, quelli di grandezza media individuano le realtà comprese tra 100 e 200 punti vendita, quelli maggiori sono associati alle strutture con più di 200 esercizi.

Nel caso della grande distribuzione si è potuto contare su una ricognizione puntuale delle unità di vendita, quale quella costituita dall'Osservatorio regionale del commercio, mentre nel caso dei centri commerciali naturali non è stato possibile fruire di una vera e propria banca dati e si è dovuto ipotizzare l'esistenza dei principali poli di agglomerazione spontanea del commercio in maniera empirica sulla base dell'osservazione del contesto urbanistico dei principali comuni.

È probabile che una più attenta e sistematica ricognizione della struttura urbana e distributiva dei comuni delle province di Milano e Monza consenta di individuare più distretti com-

merciali di quelli raffigurati nelle tavole, soprattutto in relazione alla classe dimensionale più piccola.

Ad ogni tavola è associato un set di informazioni statistiche della domanda (il numero di abitanti per comune) e dell'offerta (numero e superficie di vendita degli esercizi di vicinato, media e grande distribuzione per comune).

In ogni cartografia il lettore riconoscerà una linea che segna il confine tra la parte centrale del quadrante e la zona "esterna" al nucleo centrale; la prima individua sempre Milano e i comuni della prima cintura metropolitana, la seconda comprende i comuni della corona mediana e della zona di confine.

Nello spazio più vicino al cuore metropolitano la densità demografica è molto elevata e, quindi, si creano le premesse per una maggiore concentrazione dei triangoli che rappresentano l'offerta, la rete dei punti vendita.

Nello spazio più lontano dal nucleo centrale la popolazione si disperde maggiormente nel territorio, la densità demografica è inferiore alla media e le grandi strutture si diradano.

Nel prospetto i dati evidenziano la profonda differenza di densità abitativa tra zona centrale e zona periferica della provincia di Milano.

Quadrante Nord Ovest


Il quadrante Nord-Ovest comprende la zona occidentale della provincia di Milano delimitata ad est dall'asse Milano Meda, a sud dal tracciato dell'autostrada Milano-Torino e a ovest dal fiume Ticino.

La zona settentrionale si spinge oltre i confini provinciali per poter comprendere tutti quei comuni della provincia di Varese che interagiscono con la domanda e offerta di servizi commerciali di questo quadrante.

In questa parte del territorio provinciale risiedono 1.225.000 abitanti, il 71,9% nella zona centrale e il 28,1% nella così detta zona esterna.

La densità media è di 2.780,4 abitanti per kmq di cui 5.717 nella zona centrale e 1.202,4 nella zona esterna.

QUADRANTI	TIPO DATI	ZONE		TOTALE
		CENTRALE	ESTERNA	
NORD EST	valori assoluti	1.229.028	789.148	2.018.176
	quote %	60,9	39,1	100
	kmq	257	514,3	771,3
	Abitanti/kmq	4.782,20	1.534,40	2.616,60
SUD EST	valori assoluti	599.696	141.720	741.416
	quote %	80,9	19,1	100
	kmq	174,2	224,2	398,4
	Abitanti/kmq	3.442,60	632,1	1.861,00
SUD OVEST	valori assoluti	480.380	207.372	687.752
	quote %	69,8	30,2	100
	kmq	86,1	378,2	464,3
	Abitanti/kmq	5.579,30	548,3	1.481,20
NORD OVEST	valori assoluti	880.425	344.603	1.225.028
	quote %	71,9	28,1	100
	kmq	154	286,6	440,6
	Abitanti/kmq	5.717,00	1.202,40	2.780,40




Economico

L'Informatore

giugno 2009

Economia

ECONOMICO



I suoi caratteri urbanistico-commerciali si possono così riassumere:

- Sovrapposizione delle aree di mercato dei punti vendita della grande distribuzione presenti a Rho, Nerviano, Legnano, Castellanza, Rescaldina, Busto Arsizio e Gallarate
- Elevata diffusione dei centri commerciali pianificati lungo la SS 33, che è caratterizzata dalla presenza di centri urbani di media grandezza come Rho, Legnano e Busto Arsizio
- Opportunità di ampliamento e ristrutturazione della Grande Distribuzione condizionate dalla congestione del traffico nella zona
- Centri commerciali naturali di diversa scala dimensionale, che possono favorire la nascita e il radicamento dei Distretti commerciali urbani

Questa parte della provincia è caratterizzata dalla presenza di un livello di concentrazione edilizia abbastanza elevato anche nella zona esterna, in particolare nello spicchio più a nord lungo il tracciato della SS 33 nella successione dei centri di Legnano, Castellanza, Busto Arsizio.

Esiste tuttavia una costellazione di centri minori come Castano Primo, Busto Garolfo, Inveruno che presentano condizioni urbanistico-commerciali favorevoli ad ospitare poli naturali di attrazione della domanda locale di servizi commerciali.

In questo ambito territoriale la promozione dei Distretti com-

merciali urbani è quindi destinata a produrre effetti positivi di maggiore portata rispetto ad altre zone.


Quadrante Sud Ovest

Il quadrante Sud-Ovest comprende un'ampia porzione della città di Milano e tutta la zona sud occidentale della provincia, delimitata a nord dall'autostrada Milano-Torino, ad ovest dal fiume Ticino e ad est da via Ripamonti e dalla sua prosecuzione nella provinciale che collega Opera, Pieve Emanuele e Sizzano.

Nell'ampia porzione di territorio racchiusa dall'anello tangenziale risiedono 480.380 abitanti pari al 69,8% della popolazione complessiva di questo quadrante; la densità demografica della zona esterna è di appena 548,3 abitanti per kmq contro i 5.579,3 abitanti per kmq della città e dei comuni limitrofi.

I suoi caratteri urbanistico-commerciali si possono così riassumere:

- Concentrazione delle grandi superfici a libero servizio in due nodi cruciali della mobilità stradale, gli svincoli tangenziali di Rozzano e di Trezzano Sul Naviglio.
- Tendenza alla polarizzazione dell'offerta nella zona centrale, che finisce per catalizzare la domanda potenziale di tutto il quadrante; elevata evasione territoriale dei consumi dei cittadini della provincia in direzione di Milano e delle grandi



Economico

L'Informatore

giugno 2009

Economia


strutture dislocate lungo la tangenziale.


- Condizioni urbanistico commerciali favorevoli alla nascita e allo sviluppo dei Distretti commerciali urbani solo in poche realtà urbane.

Gli investimenti futuri della grande distribuzione continueranno a privilegiare Milano e i comuni confinanti, caratterizzati entrambi da una densità abitativa elevata e dalla disponibilità di nuovi spazi edificativi (aree industriali dismesse, caserme

in disuso, scali ferroviari chiusi).

La mancanza di una rete organica di piccoli centri commerciali naturali rende difficile il recupero dell'evasione territoriale della domanda in questa parte della provincia, tuttavia nei comuni di Magenta, Abbiategrasso, Corbetta, Gaggiano, Rosate le politiche di sviluppo dei Distretti commerciali urbani possono avere successo, perché traggono vantaggio della maggiore distanza rispetto al cuore metropolitano.





Economico

L'Informatore

giugno 2009


Indicatori statistici

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 all'ultimo mese disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00
Agosto	135,1	179,2	134,4	158,5	130,9	120,4	148,3	68,02	123,2	140,5	147,2	140,3	135,5	3,9	2,93
Settembre	135,6	179,4	134,9	158,2	131,1	120,6	146,1	67,6	121,5	142,2	147,3	140,5	135,2	3,7	2,78
Ottobre	135,9	179,5	135,4	159,4	131,4	120,5	144,4	67,6	121,5	143,2	147,3	141,0	135,2	3,4	2,55
Novembre	136,0	179,7	135,6	158,9	131,6	120,7	141,0	67,8	121,5	143,4	146,9	141,2	134,7	2,5	1,95
Dicembre	136,2	179,7	135,7	158,9	131,7	120,8	139,2	68,1	122,1	143,4	146,7	141,3	134,5	2,0	1,50
Media anno	134,3	177,0	134,5	156,5	130,5	120,3	143,7	68,9	121,8	141,3	146,0	140,0	134,2	3,3	2,48
Gennaio 2009	136,4	179,8	135,7	158,5	131,8	121,0	137,9	67,4	121,9	143,5	146,6	141,6	134,2	1,5	1,13
Febbraio	136,5	181,9	135,7	158,6	132,3	121,4	137,9	68,1	122,5	143,5	146,9	142,2	134,5	1,5	1,13
Marzo	136,7	183,9	135,9	158,4	132,4	121,4	137,4	68,3	122,3	143,5	147,1	142,5	134,5	1,0	0,75

ECONOMICO



Economico

L'Informatore

giugno 2009

Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2007						
Gennaio	95,0	92,5	97,1	96,4	96,1	95,6
Febbraio	89,4	85,8	91,4	86,5	90,5	86,3
Marzo	103,2	95,2	96,5	94,6	99,5	94,7
Aprile	103,2	98,1	93,2	93,7	97,7	94,6
Maggio	104,5	101,2	90,3	99,3	96,7	99,7
Giugno	102,9	99,8	98,5	99	100,5	99,1
Luglio	103,1	105,7	107,4	105,2	105,5	105,3
Agosto	100,0	100,5	93,8	86,9	96,6	89,6
Settembre	104,7	96,1	103,3	99,6	103,9	98,9
Ottobre	105,9	102,6	104,8	106,3	105,3	105,6
Novembre	108,0	94,8	104,1	100,7	105,9	99,5
Dicembre	139,9	136,4	186,7	150,5	165,4	147,7
2008						
Gennaio	97,1	93,7	98,2	97,6	97,7	96,9
Febbraio	94,6	88,3	96,2	88,2	95,4	88,2
Marzo	106,0	98,6	96,9	91,1	101,0	92,6
Aprile	104,9	101,3	95,2	91,0	99,6	93,1
Maggio	111,1	101,2	95,4	97,2	102,6	98,0
Giugno	102,2	94,7	98,0	94,3	99,9	94,4
Luglio	107,9	106,9	111,8	106,0	110,0	106,2
Agosto	101,9	98,6	92,7	82,6	96,9	85,8
Settembre	106,1	96,1	103,9	99,0	104,9	98,4
Ottobre	109,6	101,2	104,8	104,1	107,0	103,5
Novembre	108,4	91,1	103,6	96,3	105,8	95,3
Dicembre	138,7	134,2	182,7	146,6	162,7	144,1
2009						
Gennaio	99,1	90,1	102,6	97,4	101,0	95,9
Febbraio	96,7	83,0	96,3	82,8	96,5	82,8

Nota indice vendite

A partire dagli indici di Gennaio 2009 l'Istat ha aggiornato la base all'anno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a partire da Gennaio 2007.

La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e, quindi, la relativa tabella è stata sostituita con quella che distingue tra "Grande distribuzione" e "Piccole superfici".

Con il termine "Grande distribuzione" si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate.

Con il termine "Piccole superfici" si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare, inferiori a 250mq per gli esercizi a prevalente vendita alimentare.



ENTE MUTUO **LA TUA ASSISTENZA SANITARIA DEDICATA**

Ente Mutuo, per le sue caratteristiche, è la soluzione ottimale per tutti gli operatori del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni regolarmente iscritti all'**UNIONE**, che desiderano accedere ad un'assistenza sanitaria integrativa e/o sostitutiva.

Ente Mutuo è

- **Esclusivo**
- **Affidabile**
- **Su misura**
- **Presenta vantaggi fiscali**

Prestazioni sanitarie erogate presso strutture altamente qualificate e di primaria importanza in Milano e Provincia:

- **ASSISTENZA OSPEDALIERA**
- **ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE**
- **ALTRI CONTRIBUTI**

CHIAMACI.....!!

**E' a tua disposizione l'Ufficio Relazioni Esterne ai numeri
02 7750.359/474/405**

Corso Venezia, 49 – 20121 Milano
informazioni@entemuotomilano.it - www.entemuotomilano.it

Ente Mutuo, si preoccupa della tua salute da oltre 50 anni

Fondo Est compie 2 anni

ha già raggiunto più di un MILIONE e CENTOMILA iscritti,
2.400 Strutture Convenzionate in tutta Italia
ed il Nuovo Piano Sanitario è stato ampliato
nelle Prestazioni e nell'importo dei Massimali!

Nessuno è come Fondo Est



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

visita subito il sito www.fondoest.it